



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

X LEGISLATURA

60^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

venerdì 5 maggio 2017

**Presidenza del Presidente LOIZZO
indi del Vicepresidente LONGO
indi del Vicepresidente GATTA**

INDICE

Presidente	pag.	5	Bozzetti	pag.	9,10
			Pellegrino	»	10
Congedi	»	5	Galante	»	11,12,13
Ordine del giorno	»	5	Franzoso	»	12
			Perrini	»	12
Proposta di legge Pellegrino “Interpretazione del comma 5 dell’art. 4 della legge regionale n. 18 del 20 dicembre 2005 (istitutiva del Parco naturale regionale ‘Terra delle Gravine’), modificato ed integrato dalla legge regionale n. 6 del 21 aprile 2011”			Mazzarano	»	13
			Zullo	»	14
			<i>Esame articolato</i>		
			Presidente	»	14,16,17
			Curcuruto, <i>assessore alla pianificazione territoriale</i>	»	15
			Galante	»	16
Presidente	»	8,9,10,13,14	Pentassuglia	»	16
Pandinelli, <i>relatore</i>	»	8			
Pentassuglia	»	9,11	Elezione Garante regionale dei		

diritti del minore (legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - art. 30; regolamento regionale 11 novembre 2008, n. 23 - art. 3)

Presidente	pag.	17,18,19
Romano, <i>relatore</i>	»	17
Turco, <i>segretario</i>	»	18

Elezione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (legge regionale 10 luglio 2006, n.19 - art. 31)

Presidente	»	19,20
Romano, <i>relatore</i>	»	19
Turco, <i>segretario</i>	»	20

Sull'ordine dei lavori

Presidente	»	20
Zinni	»	20

Proposta di legge "Regolamento edilizio tipo"

Presidente	»	20,21
Caracciolo, <i>relatore</i>	»	20
Marmo	»	21
Damascelli	»	23

Esame articolato

Presidente	»	24 e <i>passim</i>
Marmo	»	24 e <i>passim</i>
Amati	»	25,28,32,33,38
Curcuruto, <i>assessore alla pianificazione territoriale</i>	»	29,34,36,39
Colonna	»	34,35

DDL n. 21 del 14/03/2017 "Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della Sentenza emessa dal Tribunale di Bari n. 6005/2015". Testo emendato con assorbimento e decadenza dei DDL 22/2017, 23/2017, 24/2017, 25/2017, 28/2016, 27/2017, 28/2017, 29/2017, 30/2017, 31/2017, aventi pari finalità"

Presidente	»	40
Amati, <i>relatore</i>	»	40

Esame articolato

Presidente	»	41,45
------------	---	-------

Proposta di legge Mennea, Mazzarano, Abaterusso, Blasi, Caracciolo, Lacarra, Romano, Pentasuglia, Campo, Colonna, Pellegrino P., Zinni, Pisicchio, Borraccino, Cera "Recupero e riutilizzo di eccedenze alimentari"

Presidente	pag.	45
Damascelli, <i>relatore</i>	»	46

**PRESIDENTE DEL
VICEPRESIDENTE LONGO**

Esame articolato

Presidente	»	47 e <i>passim</i>
Barone	»	48,49,50,57
Negro, <i>assessore al welfare</i>	»	48,49,50,51,52, 54,56
Damascelli, <i>relatore</i>	»	49
Colonna	»	50
Borraccino	»	55
Trevisi	»	55

**PRESIDENTE DEL
VICEPRESIDENTE GATTA**

Proposta di legge Cera, Longo "Norme in materia di riconoscimento, svolgimento, promozione e tutela dell'Attività Fisica Adattata (AFA) - Modifica e integrazione alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33, ss.mm.ii."

Presidente	»	58
Borraccino, <i>relatore</i>	»	58

Esame articolato

Presidente	»	58,60,61
Bozzetti	»	60
Conca	»	61

Mozione Borraccino, Cera, Colonna, Mazzarano, Romano, Pellegrino, Zinni, Laricchia, Bozzetti, Caroppo, Marmo, del 31/03/2017 "Stabilizzazione Vigili del Fuoco discontinui"

Presidente	»	61,62
Borraccino	»	61
Lacarra	»	62
Marmo	»	62

Proposta di legge Casili, Colon-

SEDUTA N° 60

RESOCONTO STENOGRAFICO

5 MAGGIO 2017

na “Integrazioni alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli)”		Pentassuglia, <i>relatore</i>	pag.	64
		<i>Esame articolato</i>		
		Presidente	»	65,69,70
		Casili	»	68,69
		Di Gioia, <i>assessore all'agricoltura</i>	»	68
Presidente	pag.	Colonna	»	69
	64			

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LOIZZO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 12.10).

(Segue inno nazionale)

Buongiorno a tutti. Sono in Aula, come avete visto, le alunne e gli alunni della seconda media dell'Istituto comprensivo "G. Mandes", accompagnati, ovviamente, dai loro insegnanti. La sede centrale è a Casalnuovo Monterotaro e raccoglie gli studenti di quattro Comuni della provincia di Foggia, tra cui Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Pietramontecorvino, oltre a Casalnuovo. Grazie per la vostra presenza.

I consiglieri regionali, Vicepresidente Gatta e consigliere Cera, vi hanno già fatto omaggio della loro presenza. Vi ringrazio ancora una volta e vi auguro un buon ritorno in quelle lontane terre della provincia di Foggia.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i consiglieri Blasi, Laricchia e Romano.

Non essendovi osservazioni, i congedi si intendono concessi.

Ordine del giorno

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca i seguenti argomenti:

1) Proposta di legge Mennea, Mazzarano, Abaterusso, Blasi, Caracciolo, Lacarra, Romano, Pentassuglia, Campo, Colonna, Pellegrino P., Zinni, Pisicchio, Borraccino, Cera "Recupero e riutilizzo di eccedenze alimentari" (rel. cons. Damascelli);

2) Proposta di legge Pellegrino "Interpretazione del comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 18 del 20 dicembre 2005 (istitutiva

del Parco naturale regionale 'Terra delle Gravine'), modificato ed integrato dalla legge regionale n. 6 del 21 aprile 2011" (rel. cons. Pandinelli);

3) Proposta di legge Cera, Longo "Norme in materia di riconoscimento, svolgimento, promozione e tutela dell'Attività Fisica Adattata (AFA) - Modifica e integrazione alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33, ss.mm.ii." (rel. cons. Borraccino);

4) Proposta di legge Casili, Colonna "Integrazioni alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli" (rel. cons. Pentassuglia);

5) DDL n. 1 del 12/01/2017 "Schema di disegno di legge 'Abrogazione lett. b) dell'art. 49 della l.r. 15 febbraio 2016, n. 1" (rel. cons. Caracciolo);

6) DDL n. 11 del 23/02/2017 "Organizzazione e funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Puglia" (rel. cons. Romano);

7) Proposta di legge Turco, Pisicchio, Pellegriano, Colonna "Modifica all'articolo 32 della legge regionale 25 febbraio 2010, n.4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)" (rel. cons. Romano);

8) Proposta di legge Amati, Mazzarano, Zinni, Zullo, Cera "Integrazioni all'art. 1 dello Statuto della Regione Puglia". Prima lettura ai sensi dell'art. 123 della Costituzione. (rel. cons. Congedo);

9) Proposta di legge Caroppo, Marmo, Damascelli, Gatta, De Leonardis, Stea, Cera "Modifiche agli artt. 1, 3, 5 e 10 dello Statuto della Regione Puglia". Prima lettura ai sensi dell'art. 123 della Costituzione. (rel. cons. Congedo);

10) DDL n. 101 del 15/06/2016 "Disciplina dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici" (rel. cons. Congedo);

11) DDL n. 145 del 04/08/2016 "Legge sulla partecipazione" (rel. cons. Congedo);

12) Proposta di legge Casili, Trevisi, Barone, Galante, Laricchia, Bozzetti, Conca, Di Bari “Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi ed ambientali” (*rel. cons. Pentassuglia*);

13) DDL n. 21 del 14/03/2017 “Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall’esecuzione della Sentenza emessa dal Tribunale di Bari n. 6005/2015”. Testo emendato con assorbimento e decadenza dei DDL 22/2017, 23/2017, 24/2017, 25/2017, 28/2016, 27/2017, 28/2017, 29/2017, 30/2017, 31/2017, aventi pari finalità. (*rel. cons. Amati*);

14) Proposta di legge Di Bari, Marmo, Zinni “Disposizioni in materia di clownterapia” (*rel. cons. Romano*);

15) Petizione del 3/02/2017 proposta dal Gruppo Meetup di Pulsano (referente sig. Mastronuzzi Giuseppe) “Ripristino Consulta regionale ecomusei” (*rel. cons. Pisicchio*);

16) Elezione Garante regionale dei diritti del minore (legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - art. 30; regolamento regionale 11 novembre 2008, n. 23 - art. 3 (*rel. cons. Romano*));

17) Elezione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (legge regionale 10 luglio 2006, n.19 - art. 31 (*rel. cons. Romano*));

18) Elezione della rappresentante supplente del Movimento Schittulli – Area Popolare, in seno alla Consulta regionale femminile (art. 4, lett. d) e art. 6 l.r. 9 giugno 1980, n. 70);

19) Osservatorio regionale sul Gioco d’azzardo patologico (GAP) – Designazione di tre Consiglieri regionali - l.r. 13 dicembre 2013, n. 43 - art. 4, comma 2, lett. d);

20) Mozione Conca, Galante del 17/06/2016 “Riduzione e contenimento della spesa pubblica nel settore farmaceutico”;

21) Mozione Perrini, Zullo, Congedo, Ventola, Manca del 29/06/2016 “Chiusura Pronto Soccorso ospedale San Giuseppe Moscati di Taranto”;

22) Mozione Conca, Galante del 01/07/2016 “Misura per il superamento dei tempi massimi

d’attesa nell’erogazione delle prestazioni sanitarie”;

23) Mozione Conca, Galante del 01/07/2016 “Riduzione contributo degli assistiti alla spesa sanitaria (ticket e superticket)”;

24) Mozione Conca, Galante del 21/07/2016 “Riconoscimento della miodesopsia come malattia rara. Aggiornamento dell’elenco malattie rare D.M. 279/2001, tutela dei bambini e delle persone che ne sono affetti in Puglia”;

25) Mozione Franzoso, Marmo del 21/07/2016 “Ripristino offerta sanitaria attuale della provincia di Taranto sino alla realizzazione di n. 1 nuovo presidio ospedaliero di II livello”;

26) Mozione Abaterusso, Caroppo, Congedo, Pendenelli del 04/08/2016 “Sia garantita la realizzazione della strada statale 275”;

27) Mozione Damascelli del 09/08/2016 “Violenta grandinata, gravi danni all’agricoltura pugliese. Richiesta urgente dello stato di calamità”;

28) Mozione Conca del 30/08/2016 “Dematerializzazione buoni cartacei per i pazienti affetti da celiachia e dermatite erpetiforme (comunemente detta celiachia della pelle)”;

29) Mozione Di Bari, Trevisi, Barone del 13/09/2016 “Misure per la messa in sicurezza delle tratte ferroviarie regionali”;

30) Mozione Pellegrino del 11/10/2016 “Data Manager/Coordinatore di ricerca clinica (CRC). Richiesta d’intervento ai fini di valorizzare nell’ambito del Servizio sanitario regionale le professioni in materia di ricerca e conduzioni di studi clinici”;

31) Mozione Bozzetti, Galante, Conca del 20/10/2016 “Riconoscimento della ‘Fibromialgia (FM)’, della ‘Encefalomielite mialgica benigna (ME/CFS)’ e della ‘Sensibilità chimica multipla’ (MCS) quali malattie rare. Aggiornamento dell’elenco malattie rare D.M. 279/2001, tutela dei bambini e delle persone che ne sono affetti in Puglia”;

32) Mozione Conca, Galante del 20/10/2016 “Istituzione o potenziamento del servizio di Adroterapia e di Radioterapia convenzionale”;

33) Mozione Abaterusso del 25/10/2016 “Xylella - mentre Roma discute il Salento piange”;

34) Mozione De Leonardis, Morgante, Stea del 28/10/2016 “Ipotesi fusione Aeroporti di Puglia - GESAC”;

35) Mozione Pendinelli del 03/11/2016 “Costituzione gruppo di lavoro per il contenimento della mobilità passiva in sanità”;

36) Mozione Abaterusso del 07/11/2016 “Garantire il diritto di ciascun individuo all’accesso minimo di acqua potabile”;

37) Mozione Pendinelli del 08/11/2016 “Procedura acquisizione farmaci servizio sanitario regionale”;

38) Mozione Pendinelli del 09/11/2016 “Incentivazione attività di prevenzione, monitoraggio e coordinamento finalizzate alla salvaguardia della salute e del territorio. Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018 DGR n°1209 del 27.05.2015”;

39) Mozione Gatta, Mennea del 09/11/2016 “Adeguatezza sismica edifici aperti al pubblico”;

40) Mozione Trevisi del 15/11/2016 “Allarme in Puglia: insolita moria di delfini e tartarughe sulla costa jonico-salentina”;

41) Mozione Mazzarano, Turco, Zinni, Colonna, Cera del 21/11/2016 “Epatite C”;

42) Mozione Manca, Ventola del 14/12/2016 “Familiarità per il tumore della mammella e dell’ovaio: Realizzazione di Centri *Spoke* ed *Hub* per la diagnosi dei pazienti BRCA1 e BRCA2 positivi ed il loro successivo trattamento”;

43) Mozione Borraccino del 16/12/2016 “Trasferimento scorie radioattive, messa in sicurezza e bonifica del sito ex Cemerad di Statte (Taranto)”;

44) Mozione Conca, Casili, Trevisi del 30/01/2017 “Tessera personale di libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale a favore dei diversamente abili”;

45) Mozione Conca del 02/02/2017 “Operatività e formazione del personale delle Strutture Regionali Periferiche nell’ambito

del Programma operativo Regionale Puglia 2014-2020;

46) Mozione Laricchia del 14/02/2017 “Istituzione di una giornata della memoria atta a commemorare i meridionali morti in occasione dell’unificazione italiana”;

47) Mozione Liviano D’Arcangelo del 14/02/2017 “Vertenza Teleperformance Taranto”;

48) Mozione Perrini, Zullo, Congedo, Ventola, Manca del 15/02/2017 “Questione Taranto-ILVA”;

49) Mozione Mazzarano, Pentassuglia del 20/02/2017 “Valorizzazione aeroporto di Grottaglie”;

50) Mozione Gatta del 22/02/2017 “Capitaneria di Porto di Termoli interdizione alla pesca di ampi tratti di mare al largo di Isola San Domino (Isole Tremiti)”;

51) Mozione Liviano D’Arcangelo del 28/02/2017 “Assunzione personale ARPA Puglia giusta legge 1° agosto 2016, n. 151, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98”;

52) Mozione Damascelli del 02/03/2017 “Regolamenti CE, legge n. 154/16. Intervento presso governo contro sanzioni e oneri che penalizzano comparto pesca”;

53) Mozione Damascelli del 02/03/2017 “Attuazione della sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale a favore dei titolari di pensione”;

54) Mozione Borraccino del 06/03/2017 “No alle sperimentazioni animali per xenotrapianti e sostanze da abuso”;

55) Mozione Borraccino, Colonna del 07/03/2017 “Revoca accordo Regione Puglia e Natuzzi S.p.A. del 15 novembre 2016”;

56) Mozione Cera, Abaterusso del 20/03/2017 “Scorrimento della graduatoria idonei della selezione per il reclutamento di Operatori Idraulico-Fontanieri per la provincia di Foggia da parte di Acquedotto Pugliese S.p.A.”;

57) Mozione Borraccino del 20/03/2017 “Servizio di vigilanza guardie mediche”;

58) Mozione Colonna, Borraccino, Leo,

Santorsola del 21/03/2017 “Per il rispetto del trattato di non proliferazione nucleare, per la rimodulazione della presenza dei poligoni militari e delle esercitazioni militari nel territorio pugliese”;

59) Mozione Trevisi, Conca, Casili del 21/03/2017 “Impegno della Giunta regionale a introdurre il riconoscimento ‘Bandiera Lilla’ nella Regione Puglia”;

60) Mozione Trevisi, Casili del 21/03/2017 “Impegno della Giunta regionale a introdurre il riconoscimento ‘Bandiera Trasparente’ nella Regione Puglia”;

61) Mozione Conca del 30/03/2017 “Budget della salute”;

62) Mozione Borraccino, Cera, Colonna, Mazzarano, Romano, Pellegrino, Zinni, Laricchia, Bozzetti, Caroppo, Marmo, del 31/03/2017 “Stabilizzazione Vigili del Fuoco discontinui”;

63) Mozione Galante, Conca del 04/04/2017 “Modifica Regolamento RSA e conseguenziale aggiornamento tariffario”;

64) Mozione Galante del 03/04/2017 “Istituzione di un Osservatorio in real time della mortalità e dei ricoveri nella Città di Taranto”;

65) Proposta di legge “Regolamento edilizio tipo”.

Proposta di legge Pellegrino “Interpretazione del comma 5 dell’art. 4 della legge regionale n. 18 del 20 dicembre 2005 (istitutiva del Parco naturale regionale ‘Terra delle Gravine’), modificato ed integrato dalla legge regionale n. 6 del 21 aprile 2011”

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto n. 2), reca: «Proposta di legge Pellegrino “Interpretazione del comma 5 dell’art. 4 della legge regionale n. 18 del 20 dicembre 2005 (istitutiva del Parco naturale regionale ‘Terra delle Gravine’), modificato ed integrato dalla legge regionale n. 6 del 21 aprile 2011”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

PENDINELLI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, con legge n. 18 del 20.12.2005 veniva istituito il Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”; ad essa, con successiva legge n. 6 del 21.04.2011, venivano apportate modifiche ed integrazioni.

Il suddetto quadro normativo contiene un elemento irrisolto, a distanza di oltre dieci anni dalla legge istitutiva, che è il “Piano territoriale dell’area naturale protetta”, la cui assenza determina una indefinita sospensione della possibilità di porre in essere iniziative imprenditoriali che pure lo spirito della legge sembrerebbe consentire.

Appare chiaro che la stessa suddivisione in due zone dell’area del Parco sia significativa di una diversa volontà normativa, tendente ad assicurare un miglior livello di protezione alla zona 1 ed a consentire attività economiche nella zona 2, ritenendola quella più antropizzata e, di conseguenza, modificata rispetto all’assetto *ante* intervento umano.

In realtà questa distinzione non sembra produrre effetti desiderati in quanto il combinato disposto delle norme sopra richiamate porta di fatto ad un blocco delle possibili attività, anche vanificando le stesse finalità poste dal Legislatore.

Accade che aziende agricole esistenti da innumerevoli anni, proprietari di terreni in entrambe le zone, ma con centro aziendale in zona 1, sono di fatto impediti nell’esercizio dell’attività zootecnica per l’impossibilità di creare le strutture tali da realizzare l’adeguamento alle vigenti normative sotto tutti i profili di tecnologia, igienico-sanitari, di benessere animale.

È di tutta evidenza l’assoluta insufficienza dell’incremento volumetrico del 20% per assicurare i servizi necessari agli scopi suddetti, inoltre non è possibile (di fatto) realizzare alcunché in zona 1 in quanto la stessa è quasi esclusivamente boscata e quindi non consente interventi di tipo edilizio.

Quindi occorrerebbe spostare le nuove realizzazioni in zona 2, ma con ciò si andrebbe a confliggere con il concetto di ampliamento (consentito) rispetto al nuovo intervento (non consentito).

In realtà questo si traduce in un blocco dell'attività imprenditoriale zootecnica o, al minimo, di una estrema compressione delle due capacità sia economiche che tecnologiche.

Ciò stante, al fine di eliminare la situazione negativa determinatasi per l'effetto delle norme sopra riportate, nell'intento di consentire e promuovere la migliore attività (nelle more dell'approvazione del Piano Territoriale) ed anche nello spirito delle norme regolanti l'attività del Parco, appare opportuno e necessario integrare l'art. 4 della l.r. 18/2005.

Dall'applicazione della presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PENTASSUGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PENTASSUGLIA. Signor Presidente, vorrei ringraziare per la disponibilità a discutere della proposta di legge e per il lavoro fatto dall'assessore Curcuruto, perché, dopo il lavoro in Commissione, ha anche convocato tutti gli attori sociali che hanno interessi e convergono sull'idea di parco, che è condivisa da tutti.

Avevo parlato in Commissione di un emendamento relativo alla questione tabellazione. Questo è stato il primo parco istituito rispetto alla legge n. 19/1997. Si tratta, quindi, di un parco che vige da dodici anni e tre mesi, ma che di fatto non è ancora tabellato, il che provoca una serie di problematiche.

C'era un'intesa in Commissione. Avendo condiviso questa questione con la collega

Franzoso in una riunione su Taranto, mi permetto di presentare un emendamento secondo l'intesa raggiunta in Commissione, che adesso porto alla Presidenza, come articolo aggiuntivo all'articolato condiviso in Commissione e poi nella stessa Conferenza di servizi, della quale gentilmente l'assessore ha fatto pervenire copia del relativo verbale.

PRESIDENTE. Scusi, collega Pentassuglia, poiché sta annunciando un altro emendamento, le dico che se l'aveste presentato ieri sera, sarebbe stato meglio. Adesso, infatti, occorre fotocopiarlo.

BOZZETTI. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZETTI. Signor Presidente, ieri, nella Conferenza dei Capigruppo, era stato deciso di rinviare il punto n. 2) anche con l'assenso del collega Pellegrino.

PRESIDENTE. Collega Bozzetti, ieri – non so se lei fosse in Aula quando abbiamo chiuso la seduta – avevo già annunciato che, contrariamente a quell'accordo nella Conferenza dei Presidenti, erano intervenuti dei chiarimenti tra il collega Pellegrino e l'assessore Curcuruto, ragion per cui si poteva procedere.

Per questo motivo stiamo procedendo.

BOZZETTI. Forse, però, sarebbe stato più corretto informare anche tutti i Capigruppo, visto che si era presa una decisione in Conferenza.

PRESIDENTE. L'ho detto in Aula. Ieri, prima di chiudere la seduta. È tutto scritto.

Mentre prima si pensava, nella Conferenza dei Capigruppo, di avere alcuni chiarimenti, sono intervenuti degli orientamenti tra il proponente, collega Pellegrino, e l'assessore

Curcuruto, che hanno stabilito che si può procedere. Comunque, l'Aula è sovrana.

BOZZETTI. Presidente, però ci sono anche gli altri Gruppi. Non esiste solo un Gruppo, o solo il proponente della legge.

PRESIDENTE. Adesso in Aula racconti la sua opinione e faccia quello che deve fare.

BOZZETTI. Visto che era stato deciso di rinviare il punto, noi avremmo avuto più tempo per preparare i nostri emendamenti, se ce ne fossero stati, o comunque la nostra linea, la nostra posizione, ciò che avremmo voluto dire.

PRESIDENTE. Ieri, in chiusura della seduta, ho annunciato questa modifica di orientamento, come risulta dagli atti. Non ho riscontrato alcuna obiezione. Ho immaginato che si potesse procedere. Se il Movimento 5 Stelle ha bisogno ora di presentare qualche emendamento, ci spostiamo e lo fate.

BOZZETTI. È solo una questione di forma, perché comunque decide la Conferenza dei Capigruppo, non decide lei *una tantum* che cosa fare, dopo che si è sentito semplicemente con il proponente e l'assessore. Non ha deciso l'Aula. L'ordine del giorno lo decide la Conferenza dei Capigruppo, così com'era stato stabilito.

A questo punto, si rinvia, così com'era stato deciso in Conferenza dei Capigruppo, al prossimo Consiglio e basta.

PELLEGRINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Essendo il proponente della legge, devo dire che l'intervento del rappresentante del Movimento 5 Stelle mi sembra abbastanza corretto. Effettivamente nella Conferenza dei Capigruppo io avevo dato la disponibilità al rinvio della legge, in quanto,

essendo pervenute alcune osservazioni da parte della Sovrintendenza che presupponevano, o che avevano determinato, la richiesta dell'Assessorato di rinviare, mi sembrava corretto istituzionalmente aderire a questa richiesta.

Peraltro, in quella stessa adesione che ho fatto avevo anche controdedotto, rispetto alle osservazioni fatte dalla Sovrintendenza, che sono agli atti, che ritenevo la questione avesse bisogno di un approfondimento.

Successivamente – lo dico a onore della verità – si è verificato con l'Assessorato che quelle osservazioni della Sovrintendenza potevano essere superate dalle mie controdeduzioni. Per guadagnare tempo, quindi, tenuto conto che si tratta di un provvedimento con notevole valore per gli operatori agricoli di quella zona, si era pensato di rivedere quella mia decisione di aderire al rinvio e di trattare l'argomento in questa seduta.

Pertanto, a fronte di una corretta impostazione da parte sua, collega, penso che, di fronte al superiore interesse di varare una legge che sia utile al territorio, la pregherei di soprassedere alla richiesta di rinvio e di trattare l'argomento in questa seduta.

PRESIDENTE. Ribadisco che, alla luce di queste proposizioni che mi erano state riferite, in Aula ho posto la questione e non ho riscontrato obiezioni. Ho dato per scontato che potessimo procedere.

L'Aula è in grado di superare anche l'orientamento della Conferenza dei Capigruppo. Come abbiamo detto altre volte, l'Aula è sovrana. Agli atti risulta che io ho posto questo aggiornamento.

Penso, peraltro, che sia una normativa abbastanza semplice. Se occorre presentare qualche emendamento, troviamo il tempo per poterlo presentare e lo discutiamo. Questa è la dinamica, assolutamente trasparente.

GALANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALANTE. Signor Presidente, noi – in particolare io, che vengo da Taranto e, quindi, dalla Terra delle Gravine, come dice la legge – abbiamo una determinata sensibilità. Il problema è proprio materiale: non siamo preparati, non abbiamo neanche gli atti.

Vorremmo anche capire questi chiarimenti tra l'Assessorato e il consigliere, o questo scambio di deduzioni e controdeduzioni tra il consigliere Pellegrino e la Sovrintendenza. È un problema tecnico-materiale. Chiediamo assolutamente di rinviare questa discussione per affrontare con maggiore sensibilità questo problema.

PENTASSUGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PENTASSUGLIA. Signor Presidente, questa discussione è alquanto paradossale. Possiamo decidere quello che vogliamo. Decidiamo di arrivare preparati e in orario in Consiglio, perché questa storia di iniziare oltre le 12, quando l'orario è le 10,30, deve finire. Iniziamo a mettere i punti dove servono.

Visto che facciamo gli approfondimenti degli approfondimenti degli approfondimenti di quelli che stanno fuori da questa stanza, che non contano nulla ma danno solo problemi ai cittadini – parlate di cittadini da difendere –, vorrei ricordare che l'articolo unico di questa proposta aiuta a risolvere un problema che le aziende agricole non possono risolvere per mettersi a norma. È vergognoso.

Detto questo, sull'articolo aggiuntivo discusso in Commissione i Cinque Stelle si sono già dichiarati contro in Commissione. Sappiamo qual è l'orientamento. Se serve approfondire quello che non serve approfondire, approfondiamolo pure. Rinviemo al 16, facciamo quello che volete, ma spicciamoci.

Oggi discuteremo del Regolamento edilizio unico e del periodo transitorio che ha fatto tanto parlare nelle ultime ore. In discussione abbiamo una norma che risolve il problema

delle aziende agricole che devono ancora mettere a norma, nell'ambito della zona 1 e della zona 2 del parco, le loro aziende per rispettare le norme igienico-sanitarie ed edilizie dal punto di vista urbanistico.

L'articolo aggiuntivo è stato discusso – lo ripeto – in Commissione e preannunciato per essere corretti come sempre, ma vedo che la correttezza non paga ancora nel 2017. Lo dico per il verbale della seduta. Il problema, dopo 12 anni, è non avere una tabellazione e vedere gente denunciata penalmente per aver messo piede nel parco.

Chi, come me, viene da quel territorio sa che è un grave problema. Il 97 per cento delle persone viene assolto dal giudice, ma deve pagare il penalista.

Noi dobbiamo fare leggi chiare e inequivocche. Mi dispiace che l'emendamento presentato in Commissione, tra l'altro, non sia stato discusso nella Conferenza. Anche questo rimane alla storia. Noi siamo legislatori e siamo votati ed eletti per decidere in quest'Aula.

Se serve un aggiornamento, per carità, facciamolo – lo dico ai colleghi –, ma diamoci una regolata, perché la norma era incardinata all'ordine del giorno. Al di là di quello che dice la Conferenza dei Capigruppo, collega Bozzetti, c'è un problema fuori da quest'Aula: i burocrati dei Comuni stanno mettendo con le ginocchia per terra le imprese agricole e noi dobbiamo rispondere. Mentre ci facciamo una serie di film nel dire se parta o non parta il PSR, teniamo ancora la parte vecchia sospesa. Senza quelle autorizzazioni le aziende non possono operare.

Quindi, assumiamoci il nostro pezzo di responsabilità. Qui nessuno sta favorendo il "non parco". Al limite, preoccupiamoci di far partire il parco, visto che adesso la guerra è su chi debba gestire questo benedetto Ente di gestione. Mi auguro che l'assessore commissari immediatamente la Provincia di Taranto per le inadempienze.

FRANZOSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZOSO. Signor Presidente, mi associo all'appello fatto dal collega Pentassuglia. Abbiamo partecipato insieme a una riunione. Io stessa ho potuto toccare con mano quanto il settore stia attendendo l'approdo in Aula di questa legge.

Vorrei rivolgere ai colleghi un appello: non facciamoci ridere dietro. Rischiamo di apparire la Regione dei Giufà. Lo sapevamo fin da ieri. Il Presidente Loizzo ha comunicato l'ordine del giorno dei lavori. Ciò vuol dire che ieri ogni consigliere ha avuto la possibilità di arrivare preparato alla giornata di oggi con gli emendamenti e lo studio della legge.

Fatta questa premessa, credo, Presidente, che si possa venire incontro alle richieste dei colleghi, nel senso che, come lei ha precedentemente detto, si può concedere un po' di tempo per presentare emendamenti, ma oggi in Aula deve essere discussa la proposta di legge.

PERRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERRINI. Io sto sulla stessa linea d'onda di Donato Pentassuglia e della consigliera Franzoso. Dobbiamo smettere di fare, da una parte, quelli che vogliono far partire la Puglia, mentre dall'altra parte la fermiamo. Ci sono imprenditori, aziende, tante persone che sono in attesa di avere un finanziamento, di fare progettualità, di assumere personale, di ampliare la propria azienda, e noi qui, che siamo stati messi per legiferare, stiamo fermi.

Si discute in Commissione, insieme al consigliere Pentassuglia, che è il nostro Presidente, almeno da un anno su questa questione. È arrivato il momento di portarla in Consiglio. L'avete messa all'ordine del giorno e non bisogna rimandarla.

Collega Pentassuglia, scusi se mi permetto. Ho capito che l'ha detto quando era un po' ar-

rabiato, ma questa legge, per quanto mi riguarda, si deve discutere oggi. Se ci sono emendamenti che gli amici dei Cinque Stelle vogliono presentare per migliorarla, siamo qui, ma non si può più perdere tempo, perché fuori c'è gente che deve lavorare.

GALANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALANTE. Voglio fare innanzitutto un po' di chiarezza. Noi non vogliamo fare polemiche inutili e sterili, come è stato detto. Il problema del Parco della Terra di Gravina sta a cuore soprattutto ai consiglieri tarantini. Va avanti da circa un anno il lavoro sul Parco delle Gravine, che l'assessore sta portando avanti con gli uffici, con i dirigenti e con il coinvolgimento di tutto il territorio.

Innanzitutto, apro una parentesi e chiedo dove fossero gli altri consiglieri durante le Conferenze di servizi e gli incontri, visto che stanno esprimendo tutta questa sensibilità per il territorio. Io non li ho mai visti. Ho incontrato i Sindaci, le associazioni, i Comitati a tutela del Parco. Tutti sono coscienti che dal 2005 questa legge non è mai stata attuata. Manca questo Piano di attuazione che avrebbe dovuto mettere veramente in pratica e realizzare le opportunità che questi vincoli imponevano a tutte le categorie agricole (coltivatori e allevatori).

La sensibilità, personalmente, l'abbiamo avuta. Io ho partecipato agli incontri e ho visto quali erano gli interessi del territorio e, soprattutto, ho visto come in questi anni...

Collega Pentassuglia, senza polemica, anche lei era presente nella scorsa legislatura. Sono anni che non attuate quella legge.

PRESIDENTE. Manteniamo la calma.

GALANTE. Prenda la parola, consigliere Pentassuglia, e specifichi meglio ciò che sta dicendo.

Lei ha confermato e sta confermando che sono anni che non fate il vostro lavoro.

PRESIDENTE. Scusate, le polemiche facciamo dopo. Dobbiamo procedere.

GALANTE. D'accordo. Io ho cercato di far conoscere ai consiglieri che c'era questa situazione sul territorio.

Mi dispiace, però, collega, io stavo per dirle che lei è sensibile a questa questione. Non credo di averla offesa.

PENTASSUGLIA (*fuori microfono*). Parli del suo lavoro.

GALANTE. Che cosa intende per il mio lavoro? Quello che faccio io nella vita?

PRESIDENTE. Finisca il suo intervento, consigliere Galante. Non faccia riferimento a questioni personali.

GALANTE. Non capisco di cosa sta parlando. Dato che non è stato chiaro che oggi questo punto fosse all'ordine del giorno, ho cercato di far capire che la sensibilità l'abbiamo tutti noi consiglieri tarantini. Purtroppo, però, nella pratica questa sensibilità, sinceramente, non l'ho vista.

L'Assessorato non è stato aiutato a fare questi incontri. Non c'è stata questa chiarezza sul territorio. Personalmente sono testimone che i Sindaci dei 14 Comuni che fanno parte del Parco delle Gravine hanno chiesto di rinviare questo progetto, questa modifica, perché rientrava proprio nelle modifiche già attuate in tutto il percorso.

Eventualmente, sarebbe stato più opportuno che i consiglieri tarantini si mettessero insieme e accelerassero l'iter della modifica della legge sul Parco delle Gravine.

Siamo tutti coscienti che è stato fallimentare e siamo tutti coscienti delle opportunità che può offrire un parco di quelle dimensioni, che – ricordo – è anche il più grande di tutta la

Puglia, con specificità a livello faunistico e naturale uniche.

Quanto alla sensibilità, a prescindere dal lavoro che svolgo personalmente, il tema è di interesse di tutto il territorio di Taranto. Era solo questo: chiedo di rinviare e di essere più preparati a discuterne. Tra l'altro, l'assessore Curcuruto ha tentato anche di coinvolgerci – le *mail* sono arrivate a tutti – per partecipare alla Conferenza di servizi dei Sindaci, dei Comitati e delle associazioni.

Questo è il chiarimento che volevo fare.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al consigliere Mazzarano, per sgombrare il campo da ogni equivoco, ribadisco ancora una volta che ieri, durante la seduta del Consiglio, ho aggiornato l'ordine del giorno e chiesto il cambiamento rispetto alla decisione della Conferenza dei Presidenti. Non lo dico io. È agli atti.

Adesso mi hanno portato la notizia dell'agenzia di stampa della Regione che ribadisce questo punto. Non credo di aver fornito notizie sotterranee all'ufficio stampa. L'ufficio stampa ha già scritto che si passerà successivamente all'esame della proposta di legge "Modifica della legge del Parco naturale regionale 'Terra delle Gravine'". È chiaro?

Chiarito questo aspetto, ossia che già nella seduta di ieri avevamo cambiato l'orientamento rispetto alla Conferenza dei Presidenti – così evitiamo equivoci –, do la parola al consigliere Mazzarano per cercare di risolvere il problema.

MAZZARANO. Signor Presidente, penso che stiamo facendo una discussione sul metodo che si risolve molto facilmente, perché non bisogna confondere il merito con il metodo. Questa è una proposta di legge che ha fatto tutto il percorso necessario e che ha previsto anche il confronto con il Governo, dice espressamente il proponente Paolo Pellegrino.

Poiché non c'è alcuna ragione per cui la legge oggi venga rinviata, se c'è una proposta

del Movimento 5 Stelle che ne chiede il rinvio, va messa ai voti, smettendo una discussione stucchevole che, ovviamente, non riguarda l'Aula.

Poi c'è il merito e, se dobbiamo continuare a discutere della proposta di legge, del merito discutiamo dopo.

PRESIDENTE. Mi era sembrato dall'ultimo intervento del consigliere Galante che fosse propenso a poter procedere. Formalizzi la proposta.

Procediamo in base al Regolamento.

ZULLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, colleghi, non intervengo per risolvere, perché il voto, così come ha detto il collega Mazzarano, potrà risolvere la questione democraticamente. Intervengo perché a volte si comunicano delle notizie errate rispetto alle competenze e alle attribuzioni e passa il messaggio che ci sia una classe dirigente politica che dal 2005 in Regione non ha fatto nulla.

A me questo dispiace, perché, se non si ha contezza delle competenze, evidentemente passa un messaggio distruttivo rispetto all'opinione pubblica e al concetto che l'opinione pubblica ha della politica.

Metto in evidenza quali sono i problemi dei parchi regionali, che non riguardano solo il Parco Terra delle Gravine, ma tutti i parchi regionali. A noi compete l'istituzione dei parchi, con un'apposita legge. Poi, c'è chi dirigerà i parchi, ossia gli Enti gestori, che hanno il dovere di fare il Piano di gestione dei parchi.

Quello che è mancato in questi dieci anni è stato il Piano di gestione dei parchi, non la politica regionale, che c'è stata ed è stata presente. È questo il problema di questi parchi. Se non avviamo i Piani di gestione dei parchi, è evidente che scattano i divieti con le leggi istitutive e i cittadini, le aziende, gli agricolto-

ri e tutti quelli che vivono il territorio non colgono le opportunità dei parchi. Questo è il problema.

Il consiglio, allora, è di verificare, caro assessore all'ambiente – non so di chi sia la competenza, ma o è sua, o è dell'assessore Curcuruto –, e fare in modo che per tutti i parchi siano istituiti gli Enti gestori dei parchi e che ognuno di questi si adoperi per fare il Piano di gestione dei parchi. Solo così questa situazione andrà avanti e potremo veramente dare lustro a questa Regione per l'attività legislativa encomiabile che ha fatto quest'Assemblea regionale dal 2005 ad oggi.

PRESIDENTE. Ritorniamo al metodo. L'intervento del consigliere Zullo ha assorbito quello che avrebbe dovuto fare in discussione generale.

Il consigliere Galante pone la questione di non passare all'ordine del giorno e, sostanzialmente, all'articolato.

Pongo ai voti la proposta di non passare all'articolato.

Non è approvata.

La proposta di rinvio non è approvata. Mi pare che l'Assemblea a stragrande maggioranza sia favorevole a procedere.

Torniamo, quindi, al merito. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo unico:

art. 1

Integrazioni all'articolo 4 l.r. 18/2005

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. n. 18/2005, è inserito il seguente:

“5-bis – Nell'intento di consentire e promuovere la migliore attività allevatoria, anche nello spirito delle norme regolanti l'attività del Parco, fino alla approvazione del Piano

territoriale del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine” e fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, ove più restrittive:

a) la limitazione al 20 per cento, di cui al comma 5, rispetto alla preesistente superficie totale, degli interventi di trasformazione e/o ampliamento degli immobili, trova applicazione nella sola zona 1;

b) nella zona 2 sono consentiti interventi conformi agli strumenti urbanistici, anche superiori al 20%. Gli interventi di adeguamento tecnologico e/o igienico-sanitario o ampliamento comprendono la realizzazione di nuovi manufatti edilizi (costituenti o meno volume) destinati all'alloggio degli animali ed ai relativi servizi, anche riferibili al personale addetto all'attività, al fine di ottemperare alle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e del benessere animale, purché gli stessi interventi proposti siano commisurati ad un carico di bestiame compatibile con le dimensioni dell'azienda, così da escludere l'ipotesi di allevamento intensivo e volumetricamente contenuti all'interno dei parametri tipici delle zone agricole. Tali manufatti possono essere realizzati anche se non contigui al preesistente centro aziendale, ove ubicato in zona 1 e non costituiscono mutamento della destinazione dei terreni.

2. Ogni modificazione dello stato dei luoghi è subordinata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 146 e 159 del d.lgs. 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”.

È stato presentato un emendamento aggiuntivo di articolo, a firma dei consiglieri Pentassuglia, Franzoso e Perrini, del quale do lettura: «Entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessorato deve ripermire il parco utilizzando solo confini certi quali strade e muri a secco, al fine di poterne tabellare il perimetro.

La ripermizione deve riguardare solo la

zona 2 lasciando al tutta la zona 1 unitamente a gravine, solchi gravinali, boschi e relative aree del Parco di rispetto».

Ha facoltà di parlare l'assessore Curcuruto.

CURCURUTO, *assessore alla pianificazione territoriale*. Il consigliere Galante ha, in effetti, riepilogato quella che è stata l'attività del Governo in merito a questo parco. Effettivamente questo parco stava vivendo un momento assolutamente critico a causa delle inadempienze della Provincia, come è noto a molti. Questo mi ha determinato nell'attivare la procedura per trasferire le competenze gestionali a un Consorzio dei Comuni, quindi non più alla Provincia, ma a un Consorzio dei Comuni.

Ciò ha comportato per la procedura prevista dalla norma di attivare le Conferenze di servizio, perché la norma prevede, per la costituzione dei parchi e, quindi, anche per le modifiche della legge relativa, le Conferenze di servizio per addivenire a questo risultato.

Effettivamente, ci sono adesso due Conferenze parallele, quella per la modifica della legge specifica del parco e quella per questa modifica richiesta dal consigliere Pellegrino. In accordo con la struttura del paesaggio del mio Assessorato, abbiamo richiesto il rinvio della norma, perché nel corso della Conferenza di servizio sono state rappresentate dalla Sovrintendenza e dal MiBAC alcune criticità, certamente ben controdedotte nella nota del consigliere Pellegrino.

Sto riprendendo il contenuto degli interventi sia del consigliere Pentassuglia, sia del consigliere Galante, perché, avendo io formalmente chiesto il rinvio, per coerenza avrei dovuto essere d'accordo affinché questo rinvio fosse confermato. Ieri mi sono state rappresentate la necessità e l'urgenza di portare a compimento questa norma. Pertanto, se l'Aula, come ha fatto, ritiene necessario accelerare il processo, i due binari procedono parallelamente. La riforma di questo parco comunque andrà avanti, proprio in direzione

dell'autonomia della gestione dei Comuni. Questa legge trova la sua applicazione oggi attraverso la discussione in Aula.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1.
È approvato.

GALANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALANTE. Per ulteriore chiarezza, Presidente, noi ci asteniamo non perché non abbiamo la sensibilità. Al contrario, per la tutela del territorio, dell'ambiente e anche per le inadempienze avremmo sicuramente votato favorevolmente, perché la direzione di questo emendamento va verso quello che stiamo facendo in concomitanza con tutti gli organi, gli Enti e i vari Comitati.

Questo emendamento non è assolutamente contrario al percorso partecipato di tutti gli Enti e di tutte le associazioni sul territorio. Ci asteniamo semplicemente perché non ci è sembrato corretto nei confronti dei Sindaci e delle associazioni che hanno chiesto di rinviare questa questione, perché rientrava già – lo dico anche al consigliere Pellegrino, a cui è stato richiesto di ritirarla per questo motivo – nel percorso che sta facendo l'assessore. Era una forzatura, era un modo per scavalcare la decisione del territorio a livello di partecipazione.

Ci asteniamo per questo motivo, non per insensibilità.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo.
È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PENTASSUGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PENTASSUGLIA. Signor Presidente, non è mio costume, ma volevo scusarmi per aver alzato la voce.

Mi dispiace per i bambini che sono andati via, per rispetto alle classi. Non scherziamo su queste cose. Io vengo preso dalla passione per il territorio e dall'amore per esso. Le parole del collega Galante confermano esattamente qual è l'indirizzo.

Ringrazio il collega Pellegrino per aver posto l'accento su questa particolare questione delle imprese agricole. Le parole del collega Galante sono per me di conforto. Collega Galante, mi auguro che i Sindaci trovino la quadra, compresi i commissari prefettizi, perché poi si vota, in alcuni Comuni arriveranno i nuovi Sindaci e riprenderà la tiritera di chi vuole cosa, dicendo tutto e il contrario di tutto, a seconda delle categorie che si incontrano. Questa è la situazione che, purtroppo, noi che rappresentiamo l'Ente Regione poi registriamo sul territorio.

Oggi abbiamo fornito una risposta sulla certezza del diritto. Non era stata pensata e nessuno ha voluto mettere mano al Regolamento. Mi auguro di leggere, come lei ha detto, quel passo in avanti che l'assessore sta aiutando. Noi daremo la nostra mano, come legislatori.

Mi auguro che arrivino proposte, il più possibile serie e precise, che consentano la vivibilità del Parco, non l'abbandono. Agli agricoltori e ai fruitori del parco ci dobbiamo rivolgere per tenerlo in vita e non per farlo diventare un ricettacolo. Chi, come me e come lei, gira il territorio, purtroppo, vede quello che sta avvenendo in ogni strada rurale.

A questo proposito, mi auguro che questo provvedimento aiuti anche a censire in quei 14 Comuni tutta quella pletera di strade rurali, interpoderali e vicinali che non sono nemmeno censite al catasto come strade comunali, per far sì che le acquisisca ed evitare che nessuno poi abbia la responsabilità politica e morale di pulirle dall'abbandono che, purtroppo, registriamo.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico della proposta di legge nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Abaterusso, Amati,
Borraccino,
Campo, Caroppo, Cera, Colonna, Congedo,
Damascelli, De Leonardis, Di Gioia,
Emiliano,
Franzoso,
Gatta,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Marmo, Mazzarano,
Negro, Nunziante,
Pellegrino, Pandinelli, Pentassuglia, Perri-
ni, Picicchio,
Santorsola,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni, Zullo.

Si sono astenuti i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Casili,
Galante,
Trevisi.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	38
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33
Consiglieri astenuti	5

La proposta di legge è approvata.

È stata avanzata richiesta d'urgenza.

La pongo ai voti.

È approvata.

Elezione Garante regionale dei diritti del minore (legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - art. 30; regolamento regionale 11 novembre 2008, n. 23 - art. 3)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 16), reca: «Elezione Garante regionale dei diritti del minore (legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - art. 30; regolamento regionale 11 novembre 2008, n. 23 - art. 3)».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

ROMANO, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, la legge regionale 10.07.2006, n. 19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia", all'art. 30, ha istituito presso il Consiglio regionale, l'Ufficio del "Garante regionale per i diritti dei minori", a cui è affidata la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti dell'infanzia, degli adolescenti e dei minori residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale, al fine di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei minori.

Funzioni e compiti attribuiti al Garante regionale sono individuati dall'art. 30 della l.r. 19/2006 e dal regolamento regionale 23/2008.

L'art. 30, c. 6, della citata legge e l'art. 3 del citato regolamento stabiliscono, altresì, le modalità di nomina del Garante, prevedendo che lo stesso sia eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio regionale in seduta plenaria, con il voto dei due terzi dei Consiglieri componenti l'Assemblea, nell'ambito di una rosa di tre nominativi predisposta ed approvata dalla Commissione consiliare competente, sentiti il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore alla Solidarietà, salvo che con le medesime intese non si proponga il rinnovo del mandato al Garante in carica, ai sensi di quanto previsto dall'art.3, comma 6, del regolamento me-

desimo, rinnovo che può essere disposto per una sola volta.

Ai fini della designazione della rosa dei tre nominativi, l'art. 3, comma 3, del regolamento prevede che la Commissione tenga conto dei principi di pari opportunità e di uguaglianza tra i generi, nonché delle incompatibilità enunciate al comma 6-*bis* dell'art. 30 della l.r. 19/2006.

Sempre ai fini della designazione della rosa dei tre nominativi, il medesimo art. 3, al comma 4, individua i requisiti di ammissibilità delle singole candidature.

L'art. 30, comma 6-*ter*, della legge prevede il divieto per il Garante di esercitare altre attività di lavoro autonomo o subordinato, talché il conferimento della carica ne determina il collocamento in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

In fase di prima attuazione della l.r. 19/2006, con deliberazione del Consiglio regionale n. 64/2011 e DPGR n. 1088/2011, si è proceduto alla nomina della dott.ssa Rosangela Paparella quale Garante regionale dei diritti del minore.

Ciò premesso, dovendosi provvedere, ai sensi e per gli effetti delle norme citate, in ragione della scadenza del mandato quinquennale conferito alla dott.ssa Paparella, alla nomina e/o al rinnovo della carica di Garante regionale dei diritti del minore, il Presidente del Consiglio regionale ha chiesto al Presidente della III Commissione consiliare di attivare le relative procedure.

La III Commissione, accogliendo le sollecitazioni espresse dalla Conferenza dei Capi-gruppo e formalizzate con apposita nota dal Presidente del Consiglio, ha provveduto all'acquisizione delle candidature attraverso procedura di avviso pubblico, indetto con AD n. 10 del 10.10.2016 del Dirigente della Sezione Assemblea e Commissioni consiliari (BURP n.115/2016).

A seguito dell'espletamento dell'avviso pubblico, sono validamente pervenute alla Commissione 12 proposte di candidatura.

La Commissione, sentiti il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore al *Welfare*, nella seduta del 23.11.2016 con decisione n. 22, aveva approvato, ai fini della definizione della terna da inviare al Presidente del Consiglio regionale per la successiva nomina del Garante, quattro candidature: dott. Ludovico Abbaticchio, dott.ssa Rosangela Paparella, dott.ssa Domenica Girasoli, dott.ssa Fulvia D'Elia. Di queste, le ultime due, e precisamente quella della dott.ssa Domenica Girasoli e quella della dott.ssa Fulvia D'Elia, risultavano approvate a parità di voti.

Successivamente, preso atto della nota con cui la Presidenza del Consiglio regionale invitava la Commissione a procedere alla individuazione del terzo nominativo della terna mediante sorteggio fra le due candidature appena sopra menzionate, al fine di concludere il procedimento, la Commissione, nella seduta del 7.12.2016, all'unanimità dei voti dei Commissari presenti ha deciso di procedere al sorteggio individuando, la dott.ssa Fulvia D'Elia quale terzo nominativo della terna, che conseguentemente risulta composta da:

- dott. Ludovico Abbaticchio
- dott.ssa Rosangela Paparella
- dott.ssa Fulvia D'Elia

I suddetti nominativi si sottopongono pertanto al Presidente del Consiglio regionale per la successiva elezione del Garante dei diritti del Minore da parte della Assemblea regionale.

PRESIDENTE. Ripeto per i colleghi che me lo chiedono che la terna è costituita dal dottor Ludovico Abbaticchio, la dottoressa Rosangela Paparella e la dottoressa Fulvia D'Elia.

Indico la votazione a scrutinio segreto per l'elezione del Garante regionale dei diritti del minore.

Invito i commessi a distribuire le schede e il segretario a effettuare l'appello.

TURCO, *segretario, fa la chiama.*

PRESIDENTE. Ultimate le operazioni di voto, comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	43
Consiglieri votanti	42
Schede bianche	1

Hanno riportato voti:

Dott. Abbaticchio	35
Dott.ssa D'Elia	6
Dott.ssa. Paparella	1

Dichiaro eletto Garante regionale dei diritti del minore il dottor Ludovico Abbaticchio.

Elezione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (legge regionale 10 luglio 2006, n.19 - art. 31)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 17), reca: «Elezione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (legge regionale 10 luglio 2006, n.19 - art. 31)».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

ROMANO, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, com'è noto, la legge regionale 10.07.2006, n. 19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia", all'art. 31, comma 1, ha istituito, presso il Consiglio regionale, l'Ufficio del "Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale", al fine di contribuire a garantire nel territorio pugliese, in conformità ai principi fondamentali della Costituzione e nell'ambito delle competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nei centri di prima accoglienza e nei centri di assistenza temporanea

per stranieri, nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio; funzioni e compiti attribuiti al Garante sono individuati dall'art. 31 della legge regionale 19/2006 e dal regolamento regionale 21/2009.

L'art. 3 del summenzionato regolamento stabilisce, altresì, le modalità di nomina del Garante, prevedendo che lo stesso sia eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio regionale in seduta plenaria, con il voto dei due terzi dei Consiglieri componenti l'Assemblea, nell'ambito di una rosa di tre nominativi predisposta ed approvata dalla Commissione consiliare competente, sentiti il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore alla Solidarietà, salvo che con le medesime intese non si proponga il rinnovo del mandato al Garante in carica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del regolamento medesimo, rinnovo che può essere disposto per una sola volta.

Ai fini della designazione della rosa dei tre nominativi, l'art. 3, comma 3, del regolamento prevede che la Commissione tenga conto dei principi di pari opportunità e di uguaglianza tra i generi, nonché delle incompatibilità enunciate al comma 6-*bis* dell'art. 30 della l.r. 19/2006.

Sempre ai fini della designazione della rosa dei tre nominativi, il medesimo art. 3, al comma 4, individua i requisiti di ammissibilità delle singole candidature.

L'art. 31, comma 5-*bis*, l.r. 19/1026 prevede il divieto per il Garante di esercitare altre attività di lavoro autonomo o subordinato, talché il conferimento della carica ne determina il collocamento in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

In fase di prima attuazione della l.r. 19/2006, con deliberazione del Consiglio regionale n. 37/2011 e DPGR n. 874/2011, si è proceduto alla nomina del dott. Pietro Rossi quale Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Ciò premesso, dovendosi ora provvedere,

ai sensi e per gli effetti delle norme citate, in ragione della scadenza del mandato quinquennale conferito al dott. Rossi, alla nomina e/o al rinnovo della carica di Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il Presidente del Consiglio regionale ha chiesto al Presidente della III Commissione consiliare di attivare le relative procedure.

La III Commissione, accogliendo le sollecitazioni espresse della Conferenza dei Capi-gruppo e formalizzate con apposita nota dal Presidente del Consiglio ha provveduto alla acquisizione delle candidature attraverso procedura di avviso pubblico, indetto con AD n. 9 del 10.10.2016 del Dirigente della Sezione Assemblea e Commissioni consiliari (BURP n. 115 del 13.10.2016). A seguito dell'espletamento dell'avviso pubblico sono validamente pervenute alla Commissione 11 proposte di candidatura.

La Commissione, sentiti il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore al *Welfare*, nella seduta del 23 novembre scorso, dopo ampia discussione, ha predisposto ed approvato all'unanimità dei voti dei Commissari presenti, la rosa dei tre nominativi, composta da

- dott. Massimo Brandimarte
- dott. Pietro Rossi
- dott. Alessandro Pascazio

nominativi che si sottopongono al Presidente del Consiglio regionale per la successiva elezione del Garante da parte della Assemblea regionale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto per l'elezione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Invito i commessi a distribuire le schede e il segretario a effettuare l'appello.

TURCO, *segretario, fa la chiama.*

PRESIDENTE. Ultimate le operazioni di voto, comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	46
Consiglieri votanti	42
Schede bianche	4

Hanno riportato voti:

Dott. Rossi	38
Dott. Pascazio	3
Dott. Brandimarte	1

Dichiaro eletto Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale il dottor Pietro Rossi.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. A questo punto dovremmo riprendere dal punto n. 1) all'ordine del giorno.

Ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori il consigliere Zinni. Ne ha facoltà.

ZINNI. Vorrei chiedere l'anticipazione del punto n. 65) all'ordine del giorno, che riguarda la legge sul Regolamento edilizio tipo, in quanto ci sono sollecitazioni forti da parte dei territori.

PRESIDENTE. È stata posta una questione formale a norma del Regolamento, una richiesta di inversione dell'ordine del giorno.

Pongo ai voti la proposta del consigliere Zinni di anticipare la discussione sul punto n. 65).

È approvata.

Proposta di legge "Regolamento edilizio tipo"

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 65), reca: «Proposta di legge: "Regolamento edilizio tipo"».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

CARACCIOLO, *relatore.* Signor Presiden-

te, colleghi consiglieri, la presente proposta di legge ha come finalità (art. 1) la regolamentazione del procedimento di adeguamento dei regolamenti edilizi comunali al regolamento edilizio tipo, così come recepito con Delibera della Giunta regionale 11 aprile 2017, n. 554, e i relativi allegati recanti le definizioni uniformi, contenuti nell'intesa della Conferenza Unificata del 20 ottobre 2016 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* il 16 novembre 2016). L'art. 2 obbliga i comuni ad adeguare i regolamenti edilizi, con delibera del Consiglio comunale, allo schema di regolamento edilizio tipo entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Trascorso infruttuosamente il termine previsto la Giunta regionale nomina il segretario generale dei comuni interessati quale commissario *ad acta*, che provvede entro e non oltre trenta giorni dalla notifica dell'atto di nomina. Trascorso ancora infruttuosamente il tempo assegnato al commissario *ad acta* il regolamento edilizio non adeguato cessa di avere effetti nelle parti incompatibili con lo schema di regolamento tipo e il Comune inadempiente non può richiedere ed ottenere finanziamenti regionali, comunque denominati e salvo quelli obbligatori erogabili in forza di disposizioni legislative statali, sino ad avvenuto adeguamento.

Lo stesso art. 2 provvede a specificare che l'atto di adeguamento deve mantenere invariate le previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti ovvero adottati alla data di sottoscrizione dell'intesa Stato-Regioni nell'ambito della Conferenza unificata.

L'art. 3, infine, prevede che sino all'avvenuto adeguamento da parte dei comuni, le determinazioni sui procedimenti edilizi devono fare riferimento alle disposizioni vigenti al tempo di presentazione o deposito della pratica edilizia, purché sia stata allegata la documentazione indispensabile prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e dagli strumenti urbanistici comunali, con la specificazione che non rientrano nella documentazione indispensabile la

documentazione, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, le attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati, e la mancanza di atti di assenso, comunque denominati, che devono essere resi con il procedimento della conferenza di servizi anche nella sua forma semplificata o simultanea.

La presente proposta di legge non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Si ringrazia la Commissione tutta per la fattiva e proficua collaborazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il consigliere Marmo. Ne ha facoltà.

MARMO. Signor Presidente, colleghi consiglieri, la vicenda che ha contraddistinto l'approvazione delle delibere e ora di questa legge sul Regolamento tipo credo sia da analizzare con grande attenzione.

Si è scatenata nella nostra regione una particolare tensione, soprattutto nei Comuni, negli uffici tecnici, tra gli ordini professionali e tra quanti sono interessati al mondo dell'urbanistica e dell'edilizia, che ha destato molta preoccupazione.

Si è scatenata una tensione perché, in pratica, l'intesa raggiunta a livello Stato-Regioni è un'intesa alquanto discutibile, che probabilmente non è stata seguita a dovere né dal precedente Governo regionale – le operazioni e il lavoro su questa intesa nascono nel 2014 –, né probabilmente dall'attuale Governo regionale.

Questa è una questione molto particolare, Presidente. Mi permetto di individuare in uno degli elementi che destano preoccupazione per la mancata conoscenza del sistema economico pugliese relativo ai professionisti, ai Comuni e alle imprese, l'evoluzione che si

stava verificando nella Conferenza Stato-Regioni nei tavoli tecnici.

Sarebbe interessante comprendere chi per la Regione abbia seguito questi tavoli tecnici, perché una semplificazione che porta da 300 definizioni a 45 è una semplificazione probabilmente eccessiva, che tiene fuori tutto un sistema e mette in campo definizioni che sono in grandissima contraddizione con le nostre stesse fonti legislative e con le nostre norme regionali. Probabilmente la questione avrebbe dovuto essere seguita in sinergia con il Consiglio regionale.

Un rapporto più stretto tra Giunta, Assessorato e Commissione avrebbe forse portato a raggiungere uno degli obiettivi, che peraltro sono previsti dalla nostra legge n. 9/2009, che prevede la concertazione con le categorie interessate alla questione. Tale concertazione è avvenuta sull'onda dell'urgenza a febbraio e a marzo, probabilmente accelerando le operazioni ma non raggiungendo la concertazione.

Viene, infatti, depositata questa proposta di legge, che avrebbe dovuto essere subito discussa, signor Presidente, perché da questa proposta di legge avrebbero dovuto discendere le disposizioni sul procedimento che avrebbe dovuto adottare la Giunta e sui procedimenti che avrebbero dovuto adottare i Comuni.

Tutto ciò non è accaduto. Abbiamo assistito al conflitto tra i proponenti della proposta di legge e il Governo regionale in Commissione, con una deliberazione che, peraltro, assumeva su di sé, su un atto amministrativo, poteri che all'atto amministrativo non sono concessi, ossia quello del periodo transitorio e quello di recepire *d'emblée* la disposizione maturata nella Conferenza Stato-Regioni.

Io interverrò successivamente anche per spiegare quale sia il senso degli emendamenti che abbiamo pensato di presentare.

Con riguardo alla modalità con cui l'intesa è stata approvata, stranamente, l'intesa è stata voluta dalle Regioni. Il Governo comunica alla Conferenza che siano le Regioni a decidere

se vogliono l'intesa o un altro tipo di accordo, o il parere. Le Regioni chiedono l'intesa, evidentemente, per conferire più forza a un atto che ne avrà bisogno, perché questo è un processo di modificazione delle norme e delle definizioni epocale, che cambierà i connotati della normativa regionale e statale all'interno dei propri ordinamenti.

Tant'è vero che all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni si dà il via all'organizzazione di un Comitato di monitoraggio che dovrà verificare tutte le norme sovraordinate, dovrà verificare tutto ciò che le Regioni produrranno e dovrà fare in modo che tutto possa essere monitorato per avere un catalogo e avere, successivamente all'anno di applicazione, nuove modifiche. Si tratta, quindi, di un processo *in itinere*, che determinerà molti movimenti.

La parte che riguarda la Regione e che interessa particolarmente è proprio l'articolo 2 dell'intesa, che concerne le modalità e i termini di attuazione. Nelle modalità e termini di attuazione leggiamo con molta chiarezza che le Regioni hanno 180 giorni. Qui va detto che praticamente ci siamo consumati i 180 giorni che spettavano alla Regione: se la Regione doveva approvare l'intesa senza grandi discussioni, avrebbe potuto farlo in quattro e quattr'otto e dare ai Comuni più tempo per applicarla, ma era necessaria comunque la concertazione – «dall'adozione della presente intesa per il recepimento dello schema, nonché – cosa importante, che serve e che alcune Regioni hanno già utilizzato – [per provvedere] all'integrazione e modificazione, in conformità alla normativa regionale vigente, della raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia.

Quindi, noi avremmo potuto effettivamente intervenire e incidere per adeguare il Regolamento tipo alla normativa regionale pugliese. In caso contrario, approvato così com'è e verificato che gran parte della normativa va a confliggere con le definizioni, credo che avessimo due scelte: quella di modificare le defi-

nizioni in conformità con le norme pugliesi, o quella di accettare il Regolamento così com'è e modificare la normativa vigente pugliese.

Sarebbe opportuno che almeno su questo ambito la Giunta regionale, che è l'unica nel Consiglio, in quest'Assemblea, a detenere il potere della stesura dei testi unici, provvedesse finalmente a produrre un testo unico coordinato delle norme urbanistiche nella nostra Regione.

Credo che questa operazione debba essere fatta nel tempo più celere possibile.

Detto questo, Presidente, avevamo questa possibilità, che ora non ci è concessa. Ieri è stata approvata un'altra delibera che, secondo me, va confusamente a modificare la precedente e non è ancora disponibile, almeno alla nostra visione, perché il sito della Regione non ci consente di leggerne i contenuti.

Resta il fatto che il procedimento avrebbe dovuto essere esattamente quello intravisto dalla proposta di legge. Si trattava, cioè, di avviare il procedimento di recepimento attraverso la fase di concertazione per la Regione e di consentire ai Comuni di recepire, modificando, formulando un nuovo Regolamento o integrando i propri Regolamenti per renderlo il più simile possibile allo schema nazionale.

Un altro elemento che non è notato né nella prima delibera, né negli emendamenti proposti riguarda il fatto che il periodo di avvio dei primi 180 giorni e dei secondi 180 giorni non è la data del 20 ottobre 2016, data in cui è stato firmato il provvedimento, ma il 16 novembre 2016, data in cui con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* il provvedimento recante l'intesa si rende disponibile a tutti, *erga omnes*.

Interverrò successivamente sugli emendamenti da noi presentati e sugli emendamenti presentati da altri colleghi per confrontarci nel merito di alcune questioni che abbiamo sollevato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Damascelli. Ne ha facoltà.

DAMASCELLI. Signor Presidente, tutto quello che abbiamo vissuto nella V Commissione, la Commissione di riferimento, quello che abbiamo letto sugli organi di stampa e le sollecitazioni che tutti abbiamo ricevuto *bipartisan* dagli ordini, dalle associazioni degli ingegneri e dalle associazioni degli architetti stanno a dimostrare che la questione è stata gestita in modo del tutto sbagliato.

Ciò detto, ho anche partecipato da uditore all'incontro che si è tenuto al Politecnico di Bari con l'Ordine degli ingegneri della provincia di Bari, per ascoltare e comprendere anche le ragioni di un forte disappunto in quella riunione rispetto all'incontro convocato con l'ANCI e con l'ANCE la mattina con l'assessore Curcuruto.

Tutto questo ha portato un grave subbuglio all'interno degli uffici tecnici comunali, che noi abbiamo già sin dal primo momento in Commissione rappresentato all'assessore, tant'è che poi la Giunta ha deciso di approvare una nuova deliberazione, che, come diceva il collega Marmo, ha chiarito alcuni aspetti, ma ha creato ancora più confusione nel provvedimento di natura generale. Questo ha paralizzato totalmente il settore, mettendo in difficoltà i Comuni, i professionisti, gli operatori del settore e gli imprenditori, che adesso non sanno che pesci prendere.

Tutti abbiamo esaminato il provvedimento e abbiamo compreso quanto sia assolutamente necessario quest'oggi – bene ha fatto il collega Zinni a chiederne l'anticipazione – risolvere questo problema nell'immediato. Anche in Commissione, come consiglieri regionali, abbiamo assunto tutti un atteggiamento *bipartisan* e responsabile – il Presidente Caracciolo ne può dare atto –, perché la questione ha un'incidenza fortemente decisiva su tutti i territori della nostra regione.

L'urbanistica è uno dei settori fondamentali e strategici che disegnano lo sviluppo socioeconomico di un territorio e non può essere trattata nel modo in cui il Governo regionale si è adoperato. Per questo motivo nei giorni

scorsi abbiamo chiesto un dietrofront al Governo regionale, che non c'è stato.

Con quello stesso spirito costruttivo e propositivo che abbiamo assunto durante i lavori della Commissione, così anche in Consiglio regionale oggi vogliamo che questo problema sia al più presto risolto, perché ognuno di noi deve fornire risposte sul territorio agli ordini, ai professionisti e ai cittadini.

Le pratiche sono tutte bloccate, anche dopo la seconda deliberazione. Ho incontrato e ascoltato responsabili degli uffici tecnici comunali, assessori, amministratori comunali e Sindaci, che continuano a tempestarmi, giustamente, di telefonate perché vogliono una risposta. In questo momento c'è ancora un grande caos.

Si proceda, quindi, oggi, nell'immediato, a risolvere questa problematica, sia con gli emendamenti che abbiamo depositato agli atti del Consiglio regionale, sia con un provvedimento che risolva subito i problemi della tempistica e che disciplini in modo chiaro e inequivocabile quali sono gli atteggiamenti che i Comuni devono assumere nella fase transitoria, che sono fondamentali e importanti anche per tutte quelle pratiche edilizie – la proposta di legge emendata già lo spiega in modo chiaro – depositate, ma oggi ancora bloccate.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1 Finalità

1. Le presenti disposizioni regolano il procedimento e i tempi di adeguamento dei regolamenti edilizi comunali al regolamento edilizio tipo, così come recepito con Delibera della Giunta regionale 11 aprile 2017, n. 554, e i relativi allegati recanti le definizioni uniformi, contenuti nell'intesa della Conferenza unifica-

ta del 20 ottobre 2016 (Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).

2. Il regolamento e i relativi allegati costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali.

È stato presentato un emendamento (pag. 1), a firma dei consiglieri Colonna e Amati, del quale do lettura: «Il comma 1 dell'articolo 1 è così sostituito:

1. Le presenti disposizioni regolano il procedimento e i tempi di adeguamento dei regolamenti edilizi comunali al regolamento edilizio tipo e ai relativi allegati recanti le definizioni uniformi, così come recepiti con Delibera della Giunta regionale, contenuti nell'intesa della Conferenza unificata del 20 ottobre 2016 (Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)».

[*interruzione audio*]

MARMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARMO. Signor Presidente, in merito all'emendamento dei colleghi Amati e Colonna, come ho detto poco fa al collega Colonna, non si può fare riferimento a una delibera di Giunta come fonte da inserire all'interno del primo articolo. È la legge che dà origine a una delibera di Giunta che deve rispettare l'articolo 3 della legge n. 9/2009, procedendo alla concertazione.

Infatti, il mio emendamento, successivo a quello dei colleghi Colonna e Amati, espunge dal primo comma dell'articolo 1 il riferimento alla delibera, perché nelle leggi non si mettono i riferimenti alle delibere. Nelle leggi si mettono i riferimenti alle leggi che le originano o che ne danno causa e non i riferimenti a delibere che sono già state adottate. L'emendamento del collega Colonna dice, infatti: «Così come recepiti con delibera di Giunta».

La delibera può essere modificata in continuazione. Non è la delibera che deve essere inserita all'interno. È un'azione che fa il Consiglio regionale nel redigere la legge e che indica l'avvio del procedimento per l'attuazione dell'intesa. Basta. Non si fa riferimento alle delibere.

In un successivo emendamento, che illustrerò, si stabilisce che la Giunta adotterà gli atti deliberativi, previa concertazione con gli organismi interessati. La legge n. 9/2009 resta in vigore, non viene abrogata. Il procedimento deve essere necessariamente di questo tipo.

Pertanto, invito i colleghi a ritirare il loro emendamento e a votare il mio, naturalmente.

AMATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI. Signor Presidente, colleghi, in realtà, il ragionamento proposto dal collega Marmo è un ragionamento dotato di notevole linearità. A prescindere dalla questione se una legge possa richiamare come fonte un atto amministrativo – non mi avventuro in questa riflessione – è di tutta evidenza, e lo dobbiamo dire, che siamo di fronte a una sfasatura di tempi.

La proposta di legge originaria non poteva tenere conto, anche perché è stata depositata parecchi mesi fa, quando non era nemmeno stata avviata la discussione su questo punto, del fatto che nel frattempo sarebbero intervenute prima una e poi un'altra delibera della Giunta regionale.

In Commissione, quando ci è stato sottoposto il testo, abbiamo provato a tenere assieme il senso – sto spiegando quello che è accaduto – del procedimento così come l'avevamo immaginato originariamente, con le attività già compiute da parte della Giunta regionale.

Abbiamo provveduto a presentare questo emendamento eliminando il riferimento specifico al numero di deliberazione e alla data di deliberazione e lasciando aperto il campo a un'attività recettiva delegata dalla legge e non qualificata attraverso un riferimento numerico e cronologico a una delibera.

Ciò significherebbe, leggendo adesso la proposta emendativa così com'è, che questa proposta di legge si limita a regolamentare il procedimento e i tempi di adeguamento dei regolamenti edilizi comunali al Regolamento edilizio tipo, così come recepiti con delibera della Giunta regionale, una delibera, ossia un atto amministrativo, qualunque esso sia. Ripeto, stiamo intervenendo su una sfasatura da un punto di vista temporale.

Qual è la differenza tra ciò che dice il collega Marmo e ciò che proponiamo noi con il nostro emendamento? La differenza consiste nel fatto che il collega Marmo dice che la Giunta regionale deve recepire attraverso un procedimento di concertazione. In realtà, il di più di ciò che dice il collega Marmo è il procedimento di concertazione, non certamente il riferimento all'atto amministrativo, perché, eliminando i riferimenti numerici e cronologici, ci si riferisce a un atto amministrativo quale che sia.

Ciò vale quanto dire che, dopo la pubblicazione di questa legge, la Giunta regionale potrebbe adottare un atto amministrativo con il quale effettua un recepimento, considerando, come giustamente ha detto il collega Marmo, che la Giunta regionale, trattandosi di un atto amministrativo, può procedere sempre alla sua revoca o al suo annullamento, senza bisogno certamente del mandato da parte del Consiglio regionale.

Abbiamo, quindi, preferito questa formula-

zione neutra. La formulazione del collega Marmo, da un punto di vista meramente politico, elimina la neutralità, perché il collega Marmo propone da questo momento di delegare la Giunta regionale ad adottare una delibera, la qual cosa andrebbe bene sin qui. Il di più, però, è il fatto che ciò avvenga attraverso un'attività di concertazione con l'ANCI e con le organizzazioni dei portatori di interessi.

È chiaro che qui siamo in una strettoia. Se il Governo regionale dicesse che prendiamo atto di questa legge e avviamo, perché riteniamo di doverlo avviare, questo procedimento di concertazione, questa è una decisione politica alla quale evidentemente noi della maggioranza ci rimettiamo al Governo, visto che si tratta di una decisione politica.

Se il Governo dicesse che accettiamo questa ulteriore fase della concertazione, sarebbe accoglibile il punto di vista del collega Marmo, il quale fa riferimento a un atto amministrativo, come vi facciamo riferimento anche noi, subordinandolo però a un'attività di confronto con i portatori di interessi.

Se, invece, da un punto di vista politico il Governo regionale ritenesse di mantenere fermo il procedimento finora svolto, ritenendo che l'attività di consultazione che è stata effettuata sia l'attività di consultazione che, in realtà, si ritiene politicamente necessaria per giungere a questo risultato, è evidente che emergerebbe un problema politico, o meglio, una valutazione politica. Per parte nostra – anche questa è politica – ci ricordiamo opportunamente che siamo maggioranza e che sosteniamo il Governo regionale e l'attività che il Governo regionale ha compiuto, sia pur con alcune norme modificative che temperano il conflitto che è sotto gli occhi di tutti, come è emerso e di cui abbiamo avuto un resoconto sommario dai colleghi che sono intervenuti prima di me.

Questa, quindi, è la questione. Se mi posso permettere di fornire un suggerimento riflessivo al collega Marmo, la nostra formulazione fa riferimento a un atto amministrativo, a un

atto di recepimento. Se successivo o preventivo non è un problema del Consiglio regionale. Fa riferimento a un atto deliberativo e, quindi, a un atto amministrativo. Lasciandolo così, questo significherebbe che il Governo regionale, se accoglie l'intendimento dell'emendamento del collega Marmo, può in qualsiasi momento procedere amministrativamente attraverso una revisione della sua attività, magari fondata da un'attività di consultazione.

La Giunta regionale è libera di farlo. In realtà, da questo punto di vista sarebbe un'invasione del Consiglio regionale, sia pur sempre possibile attraverso le leggi provvedimento – lo dico a beneficio di inventario – perché, in tal caso, si chiamerebbe legge - provvedimento, ma sarebbe nella signoria del Governo regionale.

Diversamente, ci infileremmo nel dibattito politico che si è sviluppato nelle ultime settimane e forse smentiremmo quest'approccio molto neutro e, allo stesso tempo, neutrale a risolvere i problemi di chi ce li ha sollevati piuttosto che utilizzare magari le sfasature per poterli piegare alla classica legittima dialettica politica.

Pertanto, mi permetterei di avanzare questo spunto di riflessione al collega Marmo, lasciando al Governo regionale la valutazione se da questo dibattito ritenga di procedere a un'ulteriore attività di consultazione dei portatori di interesse, per poi intervenire comodamente, come e quando vuole, nel raggiungimento degli intenti che ha indicato il collega Marmo.

Se poi il Governo dovesse dire che va benissimo quello che sostiene il collega Marmo, che, grazie alla collaborazione di tutti, stiamo facendo un buon prodotto e che siamo convinti di riavviare questo procedimento, naturalmente, anche in tal caso – *nulla quaestio* – ci sarebbe il nostro sostegno.

MARMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARMO. Signor Presidente, colleghi, io non avrei difficoltà ad accogliere la proposta del collega Amati, ma il fatto importante è che va evidenziata la sfasatura in cui ci troviamo noi in questo momento, con una Giunta che è andata avanti per conto suo in ritardo e che non ha tenuto conto che esiste già una proposta di legge depositata a febbraio che avrebbe potuto essere l'avvio di una grande discussione.

Oggi, in quel primo comma, si dice di limitarci a citare genericamente l'eventualità di una delibera. Tutti noi siamo cognitivi, in questo momento, che la delibera esiste e che non la conosciamo, perché non è pubblicata. Non sappiamo che altre modifiche siano in corso di approntamento, visto che sappiamo che la delibera esiste ma non conosciamo quale sia stato il procedimento di concertazione.

L'obbligo di fare non lo dà solo questo Consiglio, in questa seduta o in questo momento in cui decideremo quale sarà la norma. Lo dà la legge n. 9 del 2009, la quale dispone che in quella fase di Regolamento tipo si devono – lo dice già una legge – esperire gli atti di concertazione. Noi oggi non sappiamo quali siano gli atti di concertazione.

Mentre abbiamo dalla *Gazzetta Ufficiale* l'intesa, il che significa che è stata sottoscritta – in merito ci sono addirittura un parere dell'ANCI e una lettera della Conferenza dei Presidenti che dice che va bene l'intesa e non il parere –, oggi non sappiamo se la delibera che sarà pubblicata contenga o no il procedimento con il quale ha raggiunto la concertazione.

Sappiamo che ci sono state riunioni a cui hanno partecipato anche alcuni consiglieri regionali e che c'è stato l'Ordine degli ingegneri. Il dato, però, non l'abbiamo, ragion per cui occorre evidenziare che su questo tema abbiamo cincischiato. Abbiamo assistito anche al contrasto in Commissione. La via maestra sarebbe stata stabilire che la Giunta avrebbe fatto così come previsto da altre leggi.

Evidenziate queste criticità, mi dichiaro

favorevole all'emendamento dei colleghi Amati e Colonna e ritiro il mio, non senza aver stigmatizzato e puntualizzato quello che è successo.

PRESIDENTE. Abbiamo avuto difficoltà a tradurre in norme legislative il termine "cincischiare".

Il Governo esprime parere favorevole.

Pongo ai voti l'emendamento.

È approvato.

Comunico che gli emendamenti (pagg. 2 e 3), a firma dei consiglieri Marmo, Gatta, Damascelli e altri, sono ritirati.

Pongo ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

Adeguamento Comunale

1. I Comuni, con delibera del Consiglio comunale, devono adeguare i regolamenti edilizi comunali allo schema di regolamento edilizio tipo entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

2. Trascorso il termine perentorio previsto dal comma precedente, la Giunta regionale nomina il segretario generale dei comuni interessati quale commissario *ad acta*, che provvede entro e non oltre trenta giorni dalla notifica dell'atto di nomina.

3. Trascorso infruttuosamente anche il termine di cui al comma 2, il regolamento edilizio non adeguato cessa di avere effetti nelle parti incompatibili con lo schema di regolamento-tipo e il Comune inadempiente non può richiedere ed ottenere finanziamenti regionali, comunque denominati e salvo quelli obbligatori erogabili in forza di disposizioni legislative statali, sino ad avvenuto adeguamento.

4. I comuni procedono alla formulazione

del regolamento edilizio in conformità con le definizioni uniformi, provvedendo a mantenere invariate le previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti ovvero adottati alla data di sottoscrizione dell'intesa di cui all'articolo 1 comma 1.

È stato presentato un emendamento (pag. 4), a firma dei consiglieri Marmo, Gatta, Damascelli e altri, del quale do lettura: «Dopo l'art. 1 inserire il nuovo articolo 2:

“Art. 2

Modalità e termini di attuazione

1. La Regione provvede, con Deliberazione, al recepimento dello schema di RET e delle definizioni uniformi, previa fase di ampia consultazione e concertazione con le rappresentanze dei Comuni e delle parti sociali interessate.

2. La Regione provvede con il medesimo atto di cui al comma 1, alla specificazione e/o semplificazione dell'indice individuando, altresì, le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali e di dettaglio ai fini della corretta interpretazione di tali definizioni uniformi in fase di prima applicazione, ai sensi dell'art. 2 dell'Intesa Stato-Regioni del 20 ottobre 2016».

MARMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARMO. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento. Così come abbiamo nell'intesa quello che deve fare la Regione e quello che devono fare i Comuni, io mi sono limitato a riproporlo (quindi non sono termini posti in contraddizione con le norme).

Mi limito a dire che «la Regione provvede, con deliberazione, al recepimento dello schema di RET e delle definizioni uniformi, previa fase di ampia consultazione e concertazione con la rappresentanza dei Comuni e delle parti sociali interessate», che è la definizione prevista dalla legge n. 9/2009.

In più, come previsto dall'articolo 2 dell'intesa, «la Regione provvede, con il medesimo atto di cui al comma 1, alla specificazione e/o semplificazione dell'indice individuando, altresì, le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali – se non ci sono, è meglio, come diciamo in un altro articolo – e di dettaglio, ai fini della corretta interpretazione di tali definizioni...». Va fatto in uno schema che sia equivalente allo schema proposto dall'intesa e non in questo modo.

Sentiamo che il parere dell'assessore è contrario. Figuriamoci!

AMATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI. Anche noi, ovviamente, vogliamo ascoltare il parere del Governo. Tengo a dire – è una parte che ho già trattato, però, per titolo, per definizione uniforme, nel precedente intervento – che, in realtà, il contenuto di questo emendamento è il cuore di tutto il procedimento, così come l'intesa Stato-Regioni ha richiesto.

Anche qui si pone il problema della sfasatura, obiettivamente, senza nascondersi. Nel caso in cui il Governo esprimesse parere favorevole, noi voteremmo a favore. Vogliamo che su questa questione – non come al solito fa il collega Caracciolo per sbrigarsi – sia assunto un impegno davvero imponente su questo argomento, perché la fase applicativa del Regolamento edilizio porterà tante difficoltà applicative, che possiamo già da ora immaginare.

Questa è un'attività oggettivamente obbligatoria. Se non verrà svolta, ci ritroveremo tra “x” mesi a ritornare in Consiglio – questa non vuole essere una profezia, ma un senso ordinario delle cose – per modificare ulteriormente questa legge e paralizzare gli effetti eventualmente distorsivi o di cattiva interpretazione che l'applicazione di questa normativa avrà suscitato.

La decisione politica da assumere è se ritenere di codificarlo come fatto normativo. Quindi, si fa la concertazione. A quel punto, l'inciso precedente della delibera, quale che sia, riguarda una delibera oggettivamente postuma, non certamente quello che è accaduto sino ad ora.

Oppure, in alternativa – questa è una decisione politica – occorre un impegno, che abbia però la sua concretezza, non fosse altro che per evitare di tornare prima in Commissione e poi in Consiglio regionale e porre, eventualmente, rimedio a qualche problema che dovesse insorgere.

MARMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARMO. Signor Presidente, apprezzo le parole del collega Amati, ma credo che su questo tema non sia sufficiente l'impegno, per il semplice motivo che la delibera ieri assunta, e che oggi ancora non conosciamo, sicuramente dovrà subire un terzo passaggio e una revisione.

Per questo motivo, e solo per questo, abbiamo chiesto con molta attenzione in Commissione all'assessore di revocare quella delibera e di far decorrere i termini con la legge. È la legge che dà sostanza alle delibere che verranno. Le delibere assunte prima della legge potranno essere osservate da interessati e, quindi, contro le stesse potrà svolgersi ricorso contro un atto amministrativo. In edilizia e in urbanistica accade di tutto, perché gli interessi sono pazzeschi.

Il valore di un atto amministrativo rispetto al valore di una legge è enorme. Pertanto, non è sufficiente la raccomandazione. È sufficiente, invece, questo articolo, che avvia e fa concludere il processo magari con una terza deliberazione, che questa volta nasce dopo l'entrata in vigore della legge, con una precisa e puntuale indicazione delle modificazioni, oppure delle specificazioni delle dichiarazioni

dei titoli uniformi, non tanto del Regolamento, quanto delle tabelle A e B.

Per esempio, da nessuna parte c'è quello che ha fatto la Provincia di Roma. Mentre nel resto d'Italia si utilizza il metro quadro su metro quadro, da noi e nella provincia di Roma, guarda caso, si utilizza il metro cubo per metro quadro. Si è fatta una cosa semplicissima, ossia si è introdotta la formuletta da applicare per il calcolo e che stabilisce che il metro quadro per metro quadro vale quanto *tot* metri cubi su metro quadro.

Queste cose le dobbiamo fare, e le dobbiamo fare in modo esemplare, con schede di riferimento alle cose che andiamo a specificare, non a come è stata fatta la delibera e a come abbiamo letto. Abbiamo letto la bozza della delibera di ieri. Non va bene come è stata fatta. Per questo motivo probabilmente sarà necessaria la terza delibera.

PRESIDENTE. Collega, mi permetto di sottolineare che la proposta di collegamento andava proprio in quella direzione, nel ritenere il processo in corso e l'impegno a fare – se ho capito bene – un'ampia consultazione, da cui dovrebbe scaturire l'esigenza di mettere mano forse a una terza delibera. Non era una scorciatoia, ma un impegno che conferisce coerenza al procedimento che avviamo anche con la legge, se ho capito bene.

Ha facoltà di parlare l'assessore Curcuruto.

CURCURUTO, *assessore alla pianificazione territoriale*. È necessario in questa occasione definire le competenze che sono state manifestate attraverso le due delibere di Giunta, la n. 554 del 11 aprile e quella di ieri.

L'intesa, nella sua ratifica, non presentava la necessità di una norma legislativa, trattandosi di mero potere gestionale affidato alla Giunta. Peraltro, in Regione Puglia abbiamo la legge n. 3/2009, proprio per quanto riguarda il Regolamento edilizio, che stabilisce che i Regolamenti edilizi sono di competenza della Giunta.

Tutto ciò non l'hanno affermato soltanto l'Assessorato all'urbanistica e il Dipartimento all'urbanistica, ma l'ha affermato la scheda di Analisi tecnico-normativa della Sezione affari e studi giuridici e legislativi del Consiglio nel momento in cui ha richiamato proprio questa specifica competenza in capo alla Giunta.

Cosa non poteva fare la Giunta? Non poteva introdurre regimi transitori particolari e diversi, né inserire emendamenti, come quelli che saranno proposti più tardi, che ampliano il contenuto dell'intesa.

La Giunta, nella delibera del 11 aprile, pubblicata il 26 aprile, quindi nota, si è limitata a recepire l'intesa nei termini dell'intesa. Null'altro. Era una competenza meramente gestionale.

La norma di oggi, in alcune parti, ne prende atto e, in altre, amplifica gli effetti sia attraverso le modalità di adeguamento successive dei Regolamenti edilizi, sia attraverso un emendamento proposto, che vedrete tra poco, sia attraverso delle norme tecniche di attuazione dei Piani urbanistici generali e stabilisce poi le norme transitorie. Si tratta di una competenza che non poteva essere assorbita dalla Giunta.

Pertanto, l'attività amministrativa della Giunta e quella legislativa del Consiglio sono, in questo caso, perfettamente complementari. Il prima o il dopo non hanno veramente significato, perché la competenza della Giunta era comunque quella di ratificare l'intesa, e l'ha fatto. Il Consiglio, adesso, completa il lavoro della Giunta con gli *addendum* che non potevano essere inclusi negli atti precedenti.

La seconda delibera è stata un'integrazione alla prima in merito a un rifiuto sul termine per l'attuazione da parte dei Comuni, perché l'intesa è già vigente per lo Stato e per le Regioni, ma diventa vigente per i Comuni a decorrere dal termine massimo concedibile dei 180 giorni, termine massimo che, in effetti, anche qui si ribadisce. Null'altro.

Intendo, dunque, chiarire che la formulazione fatta nella proposta di legge Amati e

Colonna è decisamente più corretta, mentre l'emendamento proposto dal consigliere Marmo reintroduce competenze che non sono del Consiglio, ma della Giunta, come ho detto poco fa.

MARMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARMO. Credo che l'assessore non ci abbia assolutamente azzeccato con il riferimento all'ATN, che è un'ATN discutibile, per il semplice fatto che ci rimanda a due sentenze della Corte Costituzionale sulla leale collaborazione tra Regioni e Governo all'interno delle materie concorrenti. Ho stampato 40 pagine di sentenze della Corte Costituzionale che non mi servivano. Si tratta di due riferimenti del tutto inutili.

Con questa norma non interveniamo nel modo più assoluto nelle competenze della Giunta, al contrario. Leggo quello che dice l'ATN, prendendo la parte che può interessare lei e che, a questo punto, interessa anche me, a proposito di ciò hanno fatto le altre Regioni, che lei non ha fatto, assessore: «In conclusione, rilevata l'indubbia forza politico - istituzionale della citata intesa e considerata l'oggettiva difficoltà a poter trasferire in Assemblea il dibattito sui temi di carattere prettamente tecnico-amministrativo...». Anche questa è tesi fortemente discutibile, perché l'Assemblea si occupa di tecnicità a livello di sanità, a livello di ambiente e via elencando. Quasi tutti voi ricorderete quale livello di tecnicità raggiungemmo allorquando fu approvata la legge sulla limitazione delle emissioni in aria per l'Ilva di Taranto. Ricorderete a quale livello tecnico si giunse.

Il livello tecnico è anche competenza di quest'Assemblea, ma non la esplica in questa fase, perché sappiamo bene che è atto di gestione. L'ATN cita successivamente il riferimento proprio alla Regione Lazio, che avvia il procedimento di consultazione e concerta-

zione – mentre in questa Regione non è stato avviato il procedimento – e dà mandato al dirigente del Settore urbanistica di avviare tutte le consultazioni e tutti i tavoli possibili per rendere tutti quanti edotti di quello che si deve fare e non si deve fare.

Pertanto, io non intervengo nel potere gestionale della Giunta. Le dico soltanto e le ripeto, perché sono convinto che farete una terza delibera, quello che è scritto nell'articolo 2, Modalità e termini di attuazione. Ripeto le stesse parole che sono là dentro, che descrivono quello che deve fare la Regione.

Io non posso essere l'organo che completa l'atto amministrativo. Io sono l'organo legislativo, che dico alla Giunta, naturalmente, all'organismo gestionale, quello che deve fare. La Giunta si muove nell'ambito delle competenze che sono sue. Nessuno tocca nulla. Nessuno toglie nulla alla Giunta, anzi, le si dice che avrebbe dovuto farlo e che avrebbe dovuto farlo bene e le si ricorda che le clausole di salvaguardia vanno fatte con legge e non con delibera.

PRESIDENTE. Collega Marmo, lei ha detto che è opinabile, ma a me pare che tutta la produzione legislativa italiana sia opinabile. Non a caso i TAR, i Consigli di Stato e i tribunali civili sono pieni e oberati di lavoro. Il diritto italiano è fatto apposta così. Non c'è nulla di chiaro, è tutto opinabile. Ci sono i giudici terzi che decidono quale sia l'opinione più consona in quel momento. L'anno dopo può darsi che raccontino un'altra storia, come spesso capita nelle sentenze dei TAR e dei vari tribunali amministrativi del Consiglio di Stato, che lavorano con ben altre motivazioni, come lei comprende molto meglio di me.

Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento a pag. 4.

Lo pongo ai voti.

Non è approvato.

Poiché mi viene richiesto dai colleghi (anche l'altro giorno, al Senato, il Presidente

Grasso ha chiesto la verifica e si è votato con il sistema elettronico), indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento a pag. 4.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Caroppo, Casili, Conca, Congedo,
Di Bari,
Franzoso,
Galante,
Manca, Marmo,
Trevisi,
Ventola.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Campo, Caracciolo, Cera, Colonna,
Di Gioia,
Giannini,
Lacarra, Leo, Liviano D'Arcangelo, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Nunziante,
Pentassuglia, Pisicchio,
Turco,
Vizzino.

Si è astenuto il consigliere:

Amati.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	29
Hanno votato «sì»	11
Hanno votato «no»	18
Consiglieri astenuti	1

L'emendamento non è approvato.

Comunico che l'emendamento (pag. 5), a

firma dei consiglieri Marmo, Gatta, Damascelli e altri, trattandosi di un emendamento tecnico conseguente, è ritirato.

È stato presentato un emendamento (pag. 6), a firma dei consiglieri Amati e Colonna, del quale do lettura: «All'articolo 2 comma 1 sostituire la parola "centottanta" con la parola "centocinquanta"».

Il Governo esprime parere favorevole.

Lo pongo ai voti.

È approvato.

È stato presentato un emendamento (pag. 7), a firma dei consiglieri Marmo, Gatta, Damascelli e altri, del quale do lettura: «Alla fine dell'ex art. 2 (ora art. 3), comma 1, aggiungere il seguente periodo: "e comunque non oltre il 16 novembre 2017."».

Ha chiesto di parlare il consigliere Marmo. Ne ha facoltà.

MARMO. L'emendamento è chiaro. Non è un termine imposto dalla firma dell'intesa, ma è quello della pubblicazione, da quando l'atto è noto a tutti.

AMATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI. Signor Presidente, in realtà, l'intento del collega Marmo è chiaro, ma, alla luce di ciò che abbiamo fatto e detto, vorrei precisare che il precedente emendamento portava il termine a 150 perché 150 più 30 deve fare complessivamente 180 e non si potevano superare i 180.

Quindi, se concediamo i 30 giorni al commissario *ad acta* – il motivo della riduzione era questo – permangono comunque i 180 giorni.

Quando approveremo questa legge e la legge entrerà in vigore, sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* e da quel momento decorreranno i 180 giorni complessivi, che sono i 150 più i 30, eventualmente, della fase com-

missariale. Sostanzialmente, mi pare che addirittura vadano oltre il 16 novembre 2017. Non lo so. Non ho fatto il calcolo. Senza questa indicazione dell'emendamento, già la disposizione va oltre il 16 novembre 2017.

Pertanto, con il comma primo diciamo che i Comuni devono adeguare i Regolamenti edilizi allo schema edilizio tipo entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Il termine è quindi 6 mesi da quando entrerà in vigore.

L'intesa concedeva alle Regioni tempo entro il 16 maggio 2017 per fare il recepimento. Di qui si parte. Perdonatemi, ma abbiamo fatto una scelta. Io non mi accapiglierei su questa questione. Se i colleghi, conti alla mano, ritengono...

Mi svelo: è di tutta evidenza che, quando approveremo il testo, complessivamente, qualcuno di noi potrà non chiedere l'urgenza. Se non si chiede l'urgenza, il provvedimento entra in vigore nei 15 giorni successivi. Noi, però, abbiamo una norma transitoria in questa legge che ci consiglia di chiedere l'urgenza perché dobbiamo risolvere il problema della transitorietà.

Poiché questa decisione genera effetti sulla richiesta finale (urgenza o non urgenza), mi rivolgo al collega Marmo come collega esperto, il più esperto forse di tutti qui. Non so se abbia cominciato prima il Presidente Loizzo o il collega Marmo, o se avete cominciato assieme.

Mi rivolgo a voi sulla base di questi dati di esperienza che ho sottolineato. La decisione è tutta lì. Non ci possiamo accapigliare se indicare il 16 novembre 2017 oppure 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. Mi rimetto, quindi, alle valutazioni del collega Marmo sulla base di queste riflessioni aggiuntive.

PRESIDENTE. Comunico che l'emendamento è ritirato.

È stato presentato un emendamento (pag. 8), a firma dei consiglieri Amati e Colonna, del quale do lettura: «Trascorso il termine pe-

rentorio previsto dal comma precedente, provvede il segretario generale dei comuni interessati entro e non oltre trenta giorni».

Il Governo esprime parere favorevole.

MARMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARMO. Signor Presidente, questo emendamento combina la figura del segretario generale con i 30 giorni ulteriori. Avrebbe dovuto essere messo, invece, prima il mio emendamento, che interveniva sull'articolato, individuando la figura del commissario *ad acta* nel dirigente dell'urbanistica, perché è il dirigente dell'urbanistica che deve, nei 180 giorni, predisporre l'adeguamento del Regolamento.

I Comuni che non hanno i segretari hanno i dirigenti che fanno i vicesegretari. Non è il segretario generale.

Dobbiamo rendere cogente sulle persone che sono interessate al procedimento che, o lo fanno nella qualità in cui sono dirigenti, o comunque sono loro stessi a doverlo fare come commissari *ad acta*, senza demandare poi al segretario generale, che se la deve sbrigare in 30 giorni.

[*interruzione audio*]

AMATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI. Signor Presidente, provo a intervenire brevemente.

Il collega Marmo ha presentato un emendamento sul testo così come è arrivato in Aula. È importante metterci d'accordo sul merito di entrambi, perché è evidente che, altrimenti, se votiamo uno, come pure è logico, come dice il Presidente Loizzo, l'altro decade, perché è stato presentato su un articolato diverso da quello che ha subito l'emendamento. Mettia-

moci d'accordo sul merito. Poi la vicenda tecnica la risolviamo rapidamente.

Dice il testo originario che la Giunta provvede a nominare come commissario *ad acta* il segretario generale. Va bene? Se la Giunta regionale deve fare così, è un atto obbligato e non ci sono margini di incertezza: la Giunta deve nominare il segretario generale.

A quel punto, ci siamo chiesti che bisogno ci fosse di aggravare il procedimento, ossia di stabilire che la Giunta nomini il segretario generale, visto che abbiamo già individuato quando scatta l'inadempimento con riferimento al decorso temporale e abbiamo anche individuato chi sia il soggetto, facilmente individuabile nei ranghi dell'amministrazione. Ci siamo detti che era inutile sottoporre alla Giunta 258 delibere di nomina del segretario generale – sono sempre quelli – e che fosse opportuno prevedere nella legge che, decorso quel tempo, provvedesse quell'altra personalità. Da questo punto di vista ci sembra una riduzione di oneri, un non aggravamento del procedimento amministrativo.

Sull'altra questione credo che abbia ragione il collega Marmo, con le avvertenze, sia pur fuori microfono, del collega Campo. Ci sono alcuni Comuni privi di dirigenza. Questo potrebbe determinare una conflittualità interpretativa. Questi Comuni privi di dirigenza hanno sicuramente un responsabile del servizio, ossia colui che rilascia i permessi di costruire.

Mi pare di capire che noi vogliamo che il soggetto che rilascia i permessi di costruire sia abilitato a svolgere questa funzione residuale, in caso di inadempimento. L'assessore suggerisce una formulazione che mi persuade, all'impronta, ossia "responsabile della struttura tecnica competente", che può essere o un soggetto con funzioni dirigenziali, oppure un soggetto con funzioni non dirigenziali.

PRESIDENTE. Il testo viene quindi subemendato sostituendo le parole "segretario generale", con "responsabile della struttura tecnica competente".

Pongo ai voti l'emendamento a pag. 8, così come subemendato.

È approvato all'unanimità.

È stato presentato un emendamento (pag. 10), a firma dei consiglieri Marmo, Gatta, Damascelli e altri, del quale do lettura: «Le parole da "... e il Comune..." fino a "... sino ad avvenuto adeguamento" sono soppresse».

Ha chiesto di parlare il consigliere Marmo. Ne ha facoltà.

MARMO. Signor Presidente, questo emendamento è importante perché riguarda la punizione che viene inflitta a un'Amministrazione comunale allorché il dirigente responsabile del servizio, che non è più commissario *ad acta*, non ottemperi all'obbligo che oggi gli stiamo attribuendo: «Il Comune inadempiente non può richiedere ed ottenere finanziamenti regionali, comunque denominati e salvo quelli obbligatori erogabili in forza di disposizioni legislative statali, sino ad avvenuto adeguamento».

Io credo che sia assolutamente draconiano ed eccessivo nella punizione e può determinare uno scompensamento nella vita di un'Amministrazione, perché, se si tolgono i finanziamenti per il periodo in cui non si è adottato il Regolamento, questi finanziamenti come fanno a riemergere nel momento in cui si è approvato il Regolamento? È assolutamente eccessivo.

Con le norme sulla sicurezza si parla dell'eccesso di difesa. Qui c'è un eccesso di difesa dell'Amministrazione regionale rispetto a un provvedimento che è – sì – importante e che deve portare tutte le Istituzioni alla responsabilità amministrativa di tendere alla semplificazione e uniformare i ragionamenti nazionali. C'è, però, anche il fatto che queste norme dall'anno prossimo in poi probabilmente cambieranno di anno in anno, a seconda di come il gruppo di monitoraggio che sarà istituito a livello governativo modificherà ulteriormente.

Cosa c'entra questa punizione così grande

ai Comuni per un settore che non diventa adempiente? Riflettete, perché credo che sia grave la punizione che volete infliggere.

COLONNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA. Presidente, nella *ratio legis*, anzi nella *ratio* del legislatore, in questo caso Fabiano Amati, da una lettura più attenta pare che questa disposizione fosse stata ispirata proprio a un'esigenza di intercettare una cultura proprio del Presidente Marmo, *law and order*.

Presidente, al di là delle battute, siamo d'accordo con i rilievi del Presidente Marmo. Mi esprimo a nome di tutti.

Aggiungo, Presidente, che, in realtà – ha ragione il Presidente Amati –, la sanzione come conseguenza del mancato recepimento del Regolamento tipo e delle connesse definizioni uniformi è già scritta nell'intesa. Se il Comune non provvede, trovano diretta applicazione le definizioni e il Regolamento tipo. In realtà, il tutto è già regolamentato e, quindi, non c'è bisogno di inserire ulteriori elementi che possono complicare anche la vita amministrativa della Regione.

Siamo d'accordo sulla proposta emendativa del collega Marmo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Curcuruto.

CURCURUTO, *assessore alla pianificazione territoriale*. Sono d'accordo anch'io. Anch'io avevo avuto forti perplessità, ma sono d'accordo per un motivo molto semplice. Se il Regolamento edilizio tipo fosse veramente una bozza di Regolamento, cosa che, invece, conto di fare a supporto dei Comuni, me la sentirei di essere così punitiva. Attualmente, però, il Regolamento edilizio tipo dell'intesa Stato-Regioni è solo un indice e i Comuni devono calare i contenuti punto per

punto. È evidente che non tutti i Comuni saranno in grado di farlo in termini così rapidi.

Pertanto, anch'io ritengo che sia necessario fermare al terzo rigo il comma 3, «per le parti incompatibili con lo schema di Regolamento tipo».

PRESIDENTE. Il Governo esprime parere favorevole.

Pongo ai voti l'emendamento a pag. 10.

È approvato all'unanimità.

È stato presentato un emendamento (pag. 12), a firma dei consiglieri Colonna e Amati, del quale do lettura: «Il comma 4 dell'articolo 2 è così sostituito:

1. I comuni procedono alla formulazione del regolamento edilizio in conformità con le definizioni uniformi, provvedendo a mantenere invariate le previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti. L'adeguamento alle definizioni uniformi degli strumenti urbanistici vigenti non costituisce variante urbanistica».

È stato presentato un subemendamento (pag. 11) a firma dei consiglieri Colonna e Amati e dell'assessore Curcuruto, del quale do lettura: «Eliminare l'inciso "L'adeguamento alle definizioni uniformi degli strumenti urbanistici vigenti non costituisce variante urbanistica».

[*interruzione audio*]

PRESIDENTE. Pongo ai voti il subemendamento.

È approvato all'unanimità.

Pongo ai voti l'emendamento, così come subemendato.

È approvato all'unanimità.

Comunico che l'emendamento (pag. 13), a firma dei consiglieri Marmo, Gatta, Damaselli e altri, poiché il comma 4 è stato completamente sostituito dall'emendamento precedente, si intende decaduto.

Ha chiesto di parlare il consigliere Marmo. Ne ha facoltà.

MARMO. Purtroppo, è così. Comunque, il senso di questo emendamento era quello di salvaguardare le ulteriori specificazioni che integravano la delibera di Giunta.

PRESIDENTE. Recupereremo anche questo suggerimento.

È stato presentato un emendamento (pag. 14), a firma dell'assessore Curcuruto e dei consiglieri Colonna e Amati, del quale do lettura: «All'articolo 2 aggiungere il seguente comma:

“I comuni possono procedere altresì all'adeguamento delle norme tecniche d'attuazione degli strumenti urbanistici generali vigenti alle definizioni uniformi, mantenendone invariate le previsioni dimensionali. La deliberazione del Consiglio comunale non costituisce variante urbanistica e deve essere trasmessa alla competente struttura regionale ai fini della pubblicazione nel Sistema Informativo Territoriale regionale (SIT)”».

Ha chiesto di parlare il consigliere Colonna. Ne ha facoltà.

COLONNA. Dobbiamo esternare il lavoro che c'è dietro, molto brevemente. Si è parlato di un disallineamento che, obiettivamente, è emerso in queste settimane. Altrettanto chiaramente e con altrettanta trasparenza, però, bisogna dire che negli ultimi giorni, effettivamente, il lavoro compiuto prima nella Commissione presieduta da Filippo Caracciolo e poi dai colleghi consiglieri e dall'assessore Curcuruto è stato proficuo e ha portato a una conclusione che credo interpreti al meglio una riflessione collettivamente svolta.

Vorrei ribadire un principio: le definizioni uniformi rappresentano il tema che ha allarmato gli operatori del settore, Amministrazioni comunali, uffici tecnici comunali e via elencando. Il tema vero della discordia era determinato dalle difformi definizioni che at-

tualmente sono utilizzate negli strumenti urbanistici vigenti rispetto alle definizioni uniformi. Si rischiava di far calare, come una camicia di forza, una definizione uniforme definita a livello nazionale su Piani regolatori impostati secondo un altro vocabolario, secondo un altro lessico.

Il principio su cui abbiamo insistito in tanti in quest'Aula, e poi con l'assessore Curcuruto, è stato quello di dire che siamo in presenza di un vocabolario comune, di un glossario comune, di un nomenclatore. Diamo ora la possibilità ai Comuni di tradurre gli strumenti urbanistici vigenti, in particolare le norme tecniche di attuazione, a questo nuovo linguaggio comune e uniforme, lasciando, ovviamente, del tutto inalterati il carico urbanistico e le previsioni dimensionali, sia ove le definizioni uniformi potessero eventualmente creare dei vantaggi, sia ove potessero creare degli svantaggi. Il saldo deve essere invariato.

Quest'opera di traduzione può avvenire, e lo si esplicita con questo emendamento, che credo dipani, risolva e tranquillizzi tantissimi operatori che stanno seguendo la discussione a distanza con estrema attenzione e aspettano gli esiti del nostro lavoro. Questo passaggio chiarisce che il provvedimento con cui i Comuni provvedono a tradurre le norme tecniche di attuazione alla luce delle nuove definizioni, a saldo urbanistico invariato, non costituisce una variante urbanistica e, quindi, non soggiace a quel procedimento complesso previsto per le varianti urbanistiche.

Aggiungo, con una nota di minima coerenza all'attività legislativa complessiva del Consiglio regionale di vecchie e attuali consiliature e stagioni, che anche un riferimento del genere, un appiglio del genere trova una coerenza nella legge n. 20 del 2001. La legge n. 20, così come modificata con interventi normativi successivi, all'articolo 12, che disciplina le procedure di variante per i PUG – ma il discorso può anche valere per i PRG, sostanzialmente – dice esplicitamente che non costituisce variante il provvedimento deliberativo

dei Consigli comunali in tre ipotesi. Ebbene, una di queste ipotesi è proprio quella dell'adeguamento reso necessario dei Piani regolatori a disposizioni sovraordinate. Mi sembra essere proprio questa la fattispecie.

Ripeto, con questo passaggio, che ha visto ora la condivisione sia dell'Aula consiliare, in particolare con i commissari che partecipano alla I Commissione, sia del lavoro dei singoli consiglieri e dell'assessore Curcuruto, quindi del Governo, si è giunti a una composizione piena, a una coerenza piena, che – aggiungo, ove fosse necessario – semplicemente integra il lavoro già svolto dalla Giunta.

Quindi, questo non è in contraddizione. Il Consiglio, in questo caso, si muove secondo le sue competenze, non travalicando. La Giunta non poteva disciplinare questo aspetto, perché avrebbe travalicato le competenze del Consiglio regionale. Siamo arrivati a un punto che credo risolva appieno tutte le difficoltà che da tantissime parti e in tantissime sedi sono state espresse in queste settimane.

Di questo sono grato a tanti colleghi. Mi preme ringraziare, in particolare, il collega Amati, con cui abbiamo condiviso un lavoro molto proficuo in questi giorni, e l'assessore Curcuruto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Curcuruto.

CURCURUTO, *assessore alla pianificazione territoriale.* Molto rapidamente, devo, ovviamente, ringraziare dell'apprezzamento il consigliere Colonna e anche il consigliere Amati.

Questo emendamento è stato fortemente voluto da me, nella consapevolezza che i nostri regolamenti edilizi pugliesi non possono modificare le norme tecniche. Solo le norme tecniche devono essere adeguate, in effetti. Con questa norma alleggeriamo la procedura, cioè consentiamo, con una sola delibera di Consiglio comunale, di apportare proprio quest'armonizzazione tra le definizioni uni-

formi e le norme tecniche di attuazione dei Piani urbanistici molteplici che hanno i Comuni pugliesi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento a pag. 14.

È approvato all'unanimità.

Pongo ai voti l'articolo 2, così come emendato.

È approvato all'unanimità.

art. 3

Norma transitoria

1. Sino all'avvenuto adeguamento disciplinato dall'articolo 2, le determinazioni sui procedimenti edilizi devono fare riferimento alle disposizioni vigenti al tempo di presentazione o deposito della pratica edilizia, purché sia stata allegata la documentazione indispensabile prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e dagli strumenti urbanistici comunali.

2. Non rientrano nella documentazione indispensabile di cui al comma precedente, la documentazione, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, le attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati, e la mancanza di atti di assenso, comunque denominati, che devono essere resi con il procedimento della conferenza di servizi anche nella sua forma semplificata o simultanea.

È stato presentato un emendamento (pag. 15) a firma dei consiglieri Colonna e Amati, del quale do lettura: « Il comma 1 dell'art. 3 è così sostituito:

1. Sino all'avvenuto adeguamento disciplinato dall'articolo 2, le determinazioni sui procedimenti amministrativi relativi ad attività edilizia devono fare riferimento alle disposizioni vigenti al tempo di presentazione o deposito della pratica edilizia, o di avvio del

procedimento per interventi ad iniziativa pubblica, purché sia stata allegata la documentazione indispensabile prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e dagli strumenti urbanistici comunali».

È stato presentato un subemendamento, a firma del consigliere Marmo, del quale do lettura: «Sono soppresse le parole da "purché sia" fino a "strumenti urbanistici comunali"».

Ha chiesto di parlare il consigliere Marmo. Ne ha facoltà.

MARMO. Signor Presidente, colleghi, l'emendamento presentato dai colleghi Colonna e Amati rimodula nuovamente il primo comma dell'articolo 3. Io avevo presentato il successivo emendamento sostitutivo del primo comma con una chiara definizione: «Le determinazioni sui procedimenti edilizi faranno riferimento alle disposizioni vigenti al tempo di presentazione o deposito della pratica edilizia nelle forme previste».

Perché limitavo il comma 1 dell'articolo 3 a questa semplice definizione? Perché il cosiddetto principio *tempus regit actum*, che ho imparato dai colti giuristi di quest'Aula, ci deve portare a far mantenere questo principio sempre, non, come recitano il nuovo articolo e il precedente comma 1, "sino all'avvenuto adeguamento disciplinato dall'articolo 2", perché dopo, per tutte le pratiche edilizie che i Comuni non avranno fatto in tempo a definire entro questo termine, non varrà più il principio per cui valeva la legge del tempo in cui furono presentate. Perciò ho presentato un emendamento di questo tipo.

Ci dobbiamo, quindi, mettere d'accordo: o manteniamo il mio emendamento e quello dei colleghi decade, oppure mi sono premurato di presentare un subemendamento che elimina una clausola perfettamente inutile e pericolosa, perché potrebbe far intendere al responsabile del procedimento del Comune "X" che, avendo lui presentato una pratica non completa di documentazione indispensabile, la pratica venga eliminata.

Per quale motivo sostenete che quando si deposita una pratica, essa va presentata con documenti indispensabili posto che è già previsto da norme generali? Quelli indispensabili poi li definite nel comma 2, anche questo inutile, ma comunque va bene, definiamoli. Non stiamo a dire ai dirigenti, però, che devono guardare bene che cosa viene depositato, perché, se manca qualche cosa, la pratica non va bene.

Quello che voglio dire a voi è che il vostro emendamento non va bene, mentre il mio sì. Se troviamo la sintesi su queste due posizioni, può darsi che facciamo una cosa buona. *Tempus...*

AMATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI. Stupirò il collega Marmo: noi siamo d'accordo col suo. Tuttavia, collega Marmo, visto che lei ha voluto fare il giurista, ora mi ricordo della mia professione vera. In realtà, è stato formulato così, ma mi rendo conto che è ancora immaturo il panorama giurisprudenziale dottrinario, perché il principio del *tempus regit actum* non esiste più. È stato superato di recente da un altro principio, *tempus regit actionem*.

Quando si è procedimentalizzata l'attività della pubblica amministrazione – ci sono varie sentenze del Consiglio di Stato e lo dice anche la dottrina più recente –, si è centralizzata l'attenzione sull'intero procedimento. Pertanto, l'atto di impulso del procedimento, di per sé, garantisce che quell'atto d'impulso e quell'interesse o quel diritto che viene richiesto debbano essere regolamentati dalla legge vigente nel momento in cui viene dato impulso.

In passato, invece, non era così. Questo capitava per i Piani regolatori in particolare. Dopo la delibera di Giunta regionale di approvazione definitiva dei Piani regolatori, da quel momento in poi, dopo che erano scadute

le norme di salvaguardia naturalmente, tutte le istanze depositate venivano negate.

Ora, in realtà, c'è stata questa evoluzione, ma mi rendo conto che la formulazione del collega Marmo sia pertinente e sostenibile anche con riferimento a tale innovazione. Collega Marmo, le faccio presente una cosa, però: il comma 2 è necessitato proprio dall'attività quotidiana. Infatti, se è vero che c'è il riferimento generale a quale sia la documentazione indispensabile per presentare una pratica edilizia, all'interno del procedimento sa quante volte chiedono documentazione della quale è già in possesso l'Amministrazione, ovvero un'altra Amministrazione? Sa quante volte chiedono i catastali, quante volte chiedono il parere dell'ASL? Naturalmente, il parere dell'ASL uno lo posticipa, perché poi deve pagare i diritti. Insomma, sappiamo che la realtà è quella.

Con il comma 2, anche memori dell'esperienza della legge sul Piano casa, almeno definiamo che non si possa eccepire il superamento del principio *tempus regit actionem* per il solo fatto che non sia stato presentato uno di quei documenti.

Noi siamo favorevoli, comunque, all'emendamento presentato dal collega Marmo.

PRESIDENTE. A questo punto, il subemendamento decade e viene ritirato l'emendamento principale (pag. 15).

È stato presentato un emendamento (pag. 16) a firma dei consiglieri Marmo, Gatta, Damascelli e altri, del quale do lettura: «Sostituire il comma 1 con il seguente nuovo comma.

“Le determinazioni sui procedimenti edilizi faranno riferimento alle disposizioni vigenti al tempo di presentazione o deposito della pratica edilizia nelle forme previste.”».

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

Comunico che l'emendamento (pag. 17), a firma dei consiglieri Marmo, Gatta, Damascelli e altri, si intende superato.

Pongo ai voti l'articolo 3.
È approvato all'unanimità.

Passiamo alla votazione finale.

MARMO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARMO. Signor Presidente, sono soddisfatto delle modifiche. Non riesco, però, a essere soddisfatto delle delibere della Giunta. Ce ne faremo una ragione.

Poiché sono convinto che ci sarà una terza deliberazione, credo di corrispondere all'intento di tutto il Consiglio auspicando che, prima dell'approvazione della terza deliberazione, prima che essa sia adottata, visto che, secondo me, svolgerà ulteriori incontri, consultazioni e concertazioni con gli organismi, venga fatta una relazione. So che è inusuale, ma non viola le competenze della Giunta. Chiedo, dunque, che ci sia una relazione in Commissione sulle conclusioni a cui si è giunti dopo aver fatto le consultazioni definitive. Spero che il Consiglio sia d'accordo.

È con questo auspicio che preannunciamo il nostro voto favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Curcuruto.

CURCURUTO, *assessore alla pianificazione territoriale*. Proprio nella seconda delibera, in conclusione, la Giunta dà mandato all'Assessorato di mantenere attivo il partenariato per individuare eventuali correttivi, non tanto alla nostra delibera, quanto addirittura alle 42 definizioni uniformi dell'intesa. A mio avviso, ci sono dei propri errori. Mi sono già sentita con il Ministero a Roma e non è escluso che si possano anche apportare modifiche in questo senso. Il tavolo è già operativo.

Il tavolo si occuperà anche eventualmente

di dare contenuto a quella bozza di cui parlo prima, costituita esclusivamente da un indice, ossia di dare contenuto a quell'indice.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico della proposta di legge nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Barone,
Campo, Caracciolo, Caroppo, Casili, Cera,
Colonna, Congedo,
Damascelli, De Leonardis, Di Bari,
Franzoso,
Galante, Gatta, Giannini,
Lacarra, Leo, Liviano D'Arcangelo, Loizzo, Longo,
Manca, Marmo, Mazzarano, Mennea,
Negro, Nunziante,
Pentassuglia, Pisicchio,
Turco,
Ventola, Vizzino,
Zinni.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33

La proposta di legge è approvata all'unanimità.

È stata avanzata richiesta d'urgenza.
La pongo ai voti.
È approvata.

DDL n. 21 del 14/03/2017 “Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante

dall'esecuzione della Sentenza emessa dal Tribunale di Bari n. 6005/2015". Testo emendato con assorbimento e decadenza dei DDL 22/2017, 23/2017, 24/2017, 25/2017, 28/2016, 27/2017, 28/2017, 29/2017, 30/2017, 31/2017, aventi pari finalità"

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 13), reca: «DDL n. 21 del 14/03/2017 "Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della Sentenza emessa dal Tribunale di Bari n. 6005/2015". Testo emendato con assorbimento e decadenza dei DDL 22/2017, 23/2017, 24/2017, 25/2017, 28/2016, 27/2017, 28/2017, 29/2017, 30/2017, 31/2017, aventi pari finalità"».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

AMATI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, siamo chiamati in questa Assemblea ad esaminare e ad approvare il disegno di legge "Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi delle lettere a) ed e) comma 1, articolo 73 del decreto legislativo 118/2011".

Il decreto legislativo 118/2011, integrato e modificato dal d.lgs. 126/2014, con l'articolo 73 ha introdotto una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa, in particolare:

1. il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);

d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

In questo disegno di legge, rientrano i debiti fuori bilancio di cui alle lettere a) ed e) del summenzionato articolo 73.

La I Commissione ha esaminato l'istruttoria preliminare svolta dai Servizi competenti e, dopo aver preso atto delle relazioni accompagnatorie dei disegni di legge, ha deciso di approvare a maggioranza un maxi emendamento, che recepisce in un unico articolo, ai fini di economia procedurale, le disposizioni contenute nel presente disegno di legge numero 21/2017 e nei numeri 22/2017, 23/2017, 24/2017, 25/2017, 28/2016, 27/2017, 28/2017, 29/2017, 30/2017 e 31/2017 aventi pari finalità. L'approvazione del maxi emen-

damento ha comportato l'assorbimento e, quindi, la decadenza dei disegni di legge.

I referti tecnici depositati nella I Commissione sono stati integralmente allegati a corredo del presente disegno di legge 21/2017.

Esaurita la discussione ed il confronto e, dopo aver esaminato il disegno di legge così come emendato, la Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza dei voti dei Commissari presenti e, pertanto, si sottopone all'esame ed all'approvazione di questa Assemblea.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo unico:

art. 1

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) ed e), comma 1, articolo 73 del decreto legislativo 118/2011

1. Ai sensi e per gli effetti della lettera a) ed e), comma 1, articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k):

a) il debito fuori bilancio, riconosciuto ai sensi della lettera a) comma 1, articolo 73 del d.lgs. 118/2011, derivante dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Bari n. 6005/2015, determinata dai contenziosi degli operai forestali assunti dalla Regione Puglia dell'importo complessivo di euro 19.264,54. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera a), si provvede, limitatamente alla sorte capitale, con variazione in diminuzione al bilancio del corrente esercizio di euro 12.159,48 dal capi-

tolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali", missione 20, progetto 01, titolo 1 e contestuale variazione in aumento di euro 12.159,48 sul capitolo 4120 "Spese per il pagamento degli operai forestali di cui alla legge regionale n. 9/2000, articolo 19", missione 09, programma 05, titolo 1; le somme dovute a titolo di interessi e rivalutazione di euro 4.150,35 saranno finanziate con imputazione sul capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi", missione 01, programma 11, titolo 1, e somme dovute a titolo di spese procedurali di euro 2.954,71 saranno finanziate con imputazione sul capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" missione 01, progetto 11, titolo 1;

b) il debito fuori bilancio riconosciuto ai sensi della lettera a) comma 1, articolo 73 del d.lgs. 118/2011, derivante dalla sentenza n. 1355/2016 del TAR Puglia, dell'importo di euro 1.593,17, pari a euro 1.455,17 al netto della ritenuta d'acconto. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera b), si provvede mediante imputazione della sorte capitale e spese legali pari a euro 1.593,17, euro 1.455,17 al netto della ritenuta d'acconto, alla missione 01, programma 11, titolo 01, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali";

c) i debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi della lettera e) comma 1, articolo 73 del d.lgs. 118/2011, di seguito elencati: delibera di giunta regionale, incarico numero 1898/2015, contenzioso 866/2015, avvocato interno RO, importo euro 17.128,80, avvocato esterno creditore Latorre Vincenzo; DGR incarico, 1379/2015, contenzioso 304/2012, avvocato interno GI-LB, importo euro 7.137,00, avvocato esterno creditore De Palma Giuseppe; DGR, incarico, 1375/2015, contenzioso 2988/2003, RM, importo euro 13.703,04, avvocato esterno creditore Di Terlizzi Domenico; DGR, incarico, 1368/2016, contenzioso 548/2012, avvocato interno TO, importo euro 12.688,00, avvocato esterno creditore, Persi-

chella Sabino; DGR, incarico, 2049/2015, contenzioso 22/2014, avvocato interno CE, importo euro 42.251,04, avvocato esterno creditore Caputi Jambrenghi Francesco; DGR, incarico, 2167/2014, contenzioso 906/2014, avvocato interno TG importo euro 5.775,67 avvocato esterno creditore Loizzi Angelo; DGR, incarico, 591/2015, contenzioso 1429/2013 avvocato interno CE importo euro 6.572,38, avvocato esterno creditore Lancieri Marco; DGR incarico 592/2015, contenzioso 688/2014 avvocato interno CE importo euro 10.277,28 avvocato esterno creditore Lancieri Marco; DGR incarico 2284/2015, contenzioso 78/2014 avvocato interno CE importo euro 5.755,28 avvocato esterno creditore Grasso Elena; DGR incarico 2357/2015 contenzioso 550/2015 avvocato interno BU importo euro 5.803,78 avvocato esterno creditore Cecchetti Marcello; DGR, incarico, 2358/2015, contenzioso 701/2015 avvocato interno BU importo euro 5.803,78, avvocato esterno creditore Cecchetti Marcello; DGR incarico 1249/2012, contenzioso 398/2012 avvocato interno SC importo 500,00 avvocato esterno creditore Teccia Amalia; DGR 1052/2015 contenzioso 330/2015 avvocato interno GA importo euro 7034,23 avvocato esterno creditore Dentamaro Ida Maria; DGR incarico 1427/2016 contenzioso 1482-4-5-11999, avvocato interno CO-GI importo euro 9.135,36, avvocato esterno creditore Taronna Raffaele. Al finanziamento della spesa di complessivi euro 149.565,64 inerente i debiti fuori bilancio di cui alla presente lettera c) si provvede, con imputazione alla missione 1; programma 11, titolo 1, sul capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute ai professionisti esterni, relative a liti, arbitrati ed oneri accessori ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli Enti soppressi" del Bilancio in corso, previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo, del capitolo 1110091 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell'Avvocatura" missione 20, programma 1, titolo 1;

d) i debiti fuori bilancio riconosciuti ai

sensi della lettera e) comma 1, articolo 73 del d.lgs. 118/2011, derivanti dai giudizi:

contenzioso 270/10/TO, Tar Puglia Bari, Regione Puglia c/Comune di Cavallino, competenze professionali avv. Salvatore Sangiorgi; cont. 2175/08/SI.ter Suprema Corte di Cassazione INPDAP. c/ Regione Puglia competenze professionali avv. Renato Grelle; cont. 4025/00/SI Tribunale di Taranto sig.ra G.A. ed Altri c/ Regione Puglia, competenze professionali avv. Arnaldo Sala; cont. 041/16/CA Mediazione per competenze professionali avv. Andrea Silvestri difensore Regione nel giudizio cont. 822/99/CA c/ C. s.c.a.r.l. dinanzi alla Corte di Appello di Bari; per la somma complessiva di euro 48.054,32 compreso gli oneri di legge. Al finanziamento della spesa complessiva di euro 48.054,32 derivante dai debiti fuori bilancio di cui alla presente lettera d) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti" previa variazione in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa, di pari importo, della missione 20, programma 1, titolo 1, capitolo 1110091 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell'Avvocatura";

e) il debito riconosciuto ai sensi della lettera a) comma 1, articolo 73 del d.lgs. 118/2011, relativo alla sentenza esecutiva Corte d'Appello di Lecce, n. 553 depositata il 7 giugno 2016. Liquidazione somme per risarcimento danni, rivalutazione, interessi e spese del giudizio per complessivi euro 863.042,97. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera e) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali", codice UE 08, CRA 66.03 per euro 2.937,73; missione 1, programma 11, Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi", co-

dice UE 08, CRA 66.03, per euro 1.096,71; missione 13, programma 4, Piano dei Conti Finanziario 2.4.17.01, capitolo 771105 “Ripiano disavanzi sanitari esercizi 2000 e precedenti, ivi compresi quelli relativi alla Gestione Liquidatoria 1994 e retro per la quota di disavanzo non garantita dallo Stato (ll.rr. n. 14/2001, n. 32/2001, n. 7/2002, n. 22/2002, articolo 4)” per euro 859.008,53, codice UE 08, CRA 61.06;

f) il debito fuori bilancio riconosciuto ai sensi della lettera a) comma 1, articolo 73 del d.lgs. 118/2011, derivante dalla sentenza n. 4138/2016, del Tribunale Ordinario di Palermo, dell’importo di euro 9.373,38. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f) si provvede, mediante imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali”;

g) il debito fuori bilancio riconosciuto ai sensi della lettera a) comma 1, articolo 73 del d.lgs. 118/2011, derivante dall’atto di pignoramento presso terzi fino ad assegnazione delle somme su sentenza n. 4365/2015 del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, R.G.E. n.1891/2016, relativo alla regolarizzazione carte contabili, provvisori d’uscita n. 2, 3 e 4 luglio 2017, per un ammontare complessivo di euro 1.837,40. Al finanziamento del debito di cui alla presente lettera g) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3025 “Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari” per euro 994,02; con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 “Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge” per euro 843,38 per interessi e spese legali comprensive di accessori di legge, che presenta la dovuta disponibilità;

h) i debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi della lettera a) comma 1, articolo 73 del d.lgs. 118/2011, derivanti dai decreti ingiuntivi numeri: 247/2012, 260/2012, 263/2012, 264/2012, 268/2012, 269/2012, 281/2012,

282/2012, 316/2012, 319/2012, 320/2012, 323/2012, 324/2012, 394/2012, 395/2012, 397/2012, 399/2012, 415/2012, 416/2012, 417/2012, 418/2012, 419/2012, 420/2012, 421/2012, 422/2012, 423/2012, 445/2012, 448/2012, 452/2012, 455/2012, 510/2012, 512/2012, 513/2012, 516/2012, 517/2012, 518/2012, 594/2012, 905/2012, 933/2012, 966/2012 emessi dal Giudice di pace di Gino-sa e dai successivi atti di precetto notificati l’8 settembre 2016, dell’importo complessivo di euro 46.253,48. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla lettera h) si provvede, con imputazione ai pertinenti capitoli del bilancio corrente, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi” bilancio 2017, missione 1, programma 11, titolo 1, importo euro 12.735,59, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali”, bilancio 2017, missione 1, programma 11, titolo 1, importo euro 33.517,89;

i) I debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi della lettera a) comma 1, articolo 73 del d.lgs. 118/2011, derivanti dalle sentenze numeri 186/2007, 187/2007, 94/2007, 95/2007, 96/2007, 97/2007, 98/2007, 99/2007, 100/2007, 101/2007, 102/2007, 103/2007, 104/2007, 105/2007, 106/2007, 107/2007, 108/2007, 109/2007, 110/2007, 111/2007, 113/2007, 114/2007, 115/2007, 116/2007, 139/2007, 140/2007, 141/2007, 142/2007, 143/2007, 144/2007, 146/2007, 147/2007, 148/2007, 149/2007, 150/2007, 151/2007, 152/2007, 153/2007, 154/2007, 155/2007, 157/2007, 158/2007, 159/2007, 180/2007, 189/2007, 190/2007, 194/2007, 198/2007, 201/2007, 205/2007, 206/2007 Giudice di Pace di Gravina di Puglia dell’11 febbraio 2007, 10 febbraio 2007, 13 febbraio 2007, e conseguente atto di transazione come da DGR 1052/2016, esecutiva, dell’importo complessivo di euro 54.491,01. Al finanziamento della spesa, di cui alla presente lettera i) si provvede, mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio per la sorte capitale pari a euro

32.753,20 si provvederà previa variazione in diminuzione della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 e contestuale variazione in aumento della missione 16, programma 01, titolo 01, capitolo 114055 “Trasferimenti ad operatore in attuazione delle leggi 590/1981, 198/1985, 286/1989 per la siccità 1988/1989” per pari importo ed imputazione della medesima sorte capitale alla missione 16, programma 01, titolo 01, capitolo 114055; per le spese legali e procedurali pari a euro 21.737,81, alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali”;

j) il debito fuori bilancio è riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1 lettera a) del d.lgs. 118/2011 il debito fuori bilancio, dell'importo totale di euro 36.237,77, derivante dal decreto ingiuntivo n. 1308 del 28 luglio 2016 emesso dal Tribunale di Taranto, Terza Sezione civile”. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla lettera j) si provvederà, per la sorte capitale pari ad euro 33.533,00 mediante imputazione alla missione 16, programma 01, titolo 1, capitolo 111137 “Contributo sulle spese di estirpazione e distruzione delle piante e/o lotti infetti da CTV a seguito di ingiunzione di abbattimento. (articolo 7, comma 1, l.r. 20/2005)” del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017; imputando alla missione 01, programma 11, titolo 1, la somma pari ad euro 492,34 sul capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi” la somma pari ad euro 2.212,43, sul capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali”;

k) il debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, per l'importo complessivo di euro 571.204,00, relativo all'acquisizione di servizi in assenza di relativo impegno di spesa, inerente l'esercizio delle attività istituzionali dell'Osservatorio fitosanitario, Sezione Osservatorio fitosanitario, anno 2015/2016”; creditore IAMB titolo “Monitoraggio organi-

smi da quarantena diversi dal CTV (anno 2015)” euro 176.440,00 capitolo 111031; CRSFA, titolo “Conduzione centro di certificazione materiale moltiplicazione vegetale (giugno 2015-giugno 2016) euro 160.000,00, capitolo 111033; creditore IAMB, titolo Effettuazione Analisi Xylella fastidiosa ELISA (anno 2015), euro 46.170,00, capitolo 111039; creditore CNR titolo ‘Effettuazione Analisi Xylella fastidiosa PCR (anno 2015)’ euro 29.484,00 capitolo 111041; creditore CRSFA titolo “Effettuazione Analisi Xylella fastidiosa ELISA (anno 2015)”, euro 97.610,00, capitolo 111044; creditore DISSPA titolo “Conduzione centro di Premoltiplicazione (giugno 2015-giugno 2016)” euro 61.500,00, capitolo 111045. Per un totale di euro 571.204,00. Al finanziamento della spesa complessiva di cui alla presente lettera k), si provvede, mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio come di seguito indicato: missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 111031 “Spese per l'attività del servizio fitosanitario regionale, anche in convenzione con enti di ricerca, per monitoraggio e controllo malattie da quarantena e certificazione materiale vivaistico (d.lgs. 536/92) trasferimenti correnti al resto del mondo” a favore dell'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, con sede a Valenzano, Via Ceglie n. 9, Codice Fiscale n. 93047470724 importo di euro 176.440,00; misura 16, programma 1, titolo 1, capitolo 111033, “Spese per attività del Servizio fitosanitario regionale anche in convenzione con enti di ricerca per il monitoraggio e controllo malattie da quarantena e certificazione materiale vivaistico (d.lgs 536/1992)” a favore di Centro Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” denominato “CRSFA”, Via Cisternino, 281, 70010 Locorotondo Partita IVA 04563060724 Importo euro 160.000,00; Misura 16, programma 1, titolo 1, capitolo 111039 “Interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa. Trasferimenti correnti al

resto del mondo” a favore dell’Istituto Agromico Mediterraneo di Bari, con sede a Valenzano, Via Ceglie n. 9, Codice Fiscale n. 93047470724, importo euro 46.170,00; misura 16, programma 1, titolo 1, capitolo 111041, “Interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione del batterio da quarantena *Xylella fastidiosa* trasferimenti correnti ad amministrazioni centrali” a favore del CNR, UOS Bari, Istituto per la Protezione sostenibile delle piante Codice Fiscale 80054330586, Partita IVA 02118311006, Via Amendola n. 165/A, importo euro 29.484,00; missione. 16, programma 1, titolo 1, capitolo 111044 “Interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione del batterio da quarantena *Xylella fastidiosa*-Acquisto altri servizi” a favore di Centro Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” denominato “CRSFA”, Via Cisternino, 281, 70010 Locorotondo Partita IVA n. 04563060724, importo euro 97.610,00; missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 111045 “Spese per attività del Servizio fitosanitario regionale anche in convenzione con enti di ricerca per il monitoraggio e controllo malattie da quarantena e certificazione materiale vivaistico (d.lgs 536/1992) trasferimenti correnti ad amministrazioni locali” a favore del Dipartimento Di Scienze Del Suolo, della Pianta e degli Alimenti l’Università degli Studi Di Bari, con sede in Bari, Via G. Amendola n. 165/A, Codice Fiscale n. 80002170720, Partita IVA n. 01086760723 importo 61.500,00.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del disegno di legge.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Campo, Caracciolo, Cera,

Giannini,
Lacarra, Leo, Loizzo, Longo,
Mazzarano, Mennea,
Negro, Nunziante,
Pentassuglia, Pisicchio,
Turco,
Vizzini,
Zinni.

Hanno votato «no» i consiglieri:

Barone, Bozzetti,
Di Bari,
Galante.

Si sono astenuti i consiglieri:

Caroppo, Congedo,
De Leonardis,
Franzoso,
Gatta,
Manca,
Ventola.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	29
Consiglieri votanti	22
Hanno votato «sì»	18
Hanno votato «no»	4
Consiglieri astenuti	7

Il disegno di legge è approvato.

È stata avanzata richiesta d’urgenza.

La pongo ai voti.

È approvata.

Proposta di legge Mennea, Mazzarano, Abaterusso, Blasi, Caracciolo, Lacarra, Romano, Pentassuglia, Campo, Colonna, Pellegrino P., Zinni, Pisicchio, Borraccino, Cera “Recupero e riutilizzo di eccedenze alimentari”

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al

punto n. 1), reca: «Proposta di legge Mennea, Mazzarano, Abaterusso, Blasi, Caracciolo, Lacarra, Romano, Pentassuglia, Campo, Colonna, Pellegrino P., Zinni, Pisicchio, Borracchino, Cera “Recupero e riutilizzo di eccedenze alimentari”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

DAMASCELLI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, la presente proposta di legge mira a recuperare e riutilizzare le eccedenze alimentari, al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione.

Secondo i dati FAO, un terzo del cibo del mondo, pari a oltre 1,3 miliardi di tonnellate, viene sprecato.

Uno spreco intollerabile, a fronte di un miliardo di persone che soffre la carenza alimentare e di oltre un miliardo di persone obese o in sovrappeso.

Le ricadute ambientali dello spreco sono altrettanto pesanti: ogni anno nel mondo 250.000 miliardi di litri d'acqua e oltre un miliardo di ettari di suolo vengono utilizzati per produrre cibo che non viene utilizzato.

In Europa una crescente quantità di cibo sano e commestibile – secondo alcune stime fino al 50 per cento – si perde ogni anno lungo tutti gli anelli della catena agroalimentare, trasformandosi in rifiuti.

La Commissione europea ha stimato la produzione annuale di rifiuti alimentari in tutti gli Stati membri a circa 89 milioni di tonnellate, ossia 179 kg *pro capite*, con un'elevata variabilità fra i singoli Paesi e i vari settori, senza contare gli sprechi a livello di produzione agricola o le catture di pesce rigettati in mare.

Si prevede che entro il 2020 il totale dei rifiuti alimentari aumenterà fino a circa 126 milioni di tonnellate (ovvero il 40 per cento in più), a meno che non siano adottate misure o azioni preventive supplementari.

A fronte di questi dati, crescono i numeri sempre più allarmanti della povertà e del disagio sociale.

In Europa circa 79 milioni di persone vivono ancora al di sotto della soglia di povertà, oltre il 15 per cento dei cittadini percepisce un reddito inferiore al 60 per cento del reddito medio del Paese di residenza e circa 16 milioni di persone hanno ricevuto aiuti alimentari attraverso enti di beneficenza.

In Italia ogni anno si producono oltre 5 milioni di tonnellate di eccedenze alimentari e tra settore primario, trasformazione, distribuzione, ristorazione e consumo vengono smaltiti oltre 5 milioni di tonnellate di cibo ancora commestibile.

Secondo il rapporto *Waste Watcher 2015*, nel nostro Paese il solo spreco di cibo domestico, dalla dispensa di casa al frigorifero, dai fornelli ai bidoni della spazzatura, vale complessivamente oltre 8 miliardi di euro all'anno, ovvero 6,70 euro e circa 650 grammi di cibo settimanale per famiglia.

Recentemente il Ministero dell'ambiente con il PINPAS (Piano nazionale di prevenzione degli sprechi alimentari) ha avviato un'indagine conoscitiva volta a rilevare il punto di vista dei portatori di interesse sul tema degli sprechi alimentari e sulle possibili misure da inserire nel Piano.

Dalla consultazione è emersa da più parti l'esigenza di definire strumenti e soluzioni efficaci per favorire, facilitare e incentivare la donazione delle eccedenze e dei prodotti alimentari invenduti lungo la filiera, intervenendo sul quadro di riferimento normativo che disciplina il settore, che necessita di semplificazione e flessibilità.

Analogamente, a livello europeo il tema della semplificazione delle regole che disciplinano la donazione degli alimenti è tra le priorità di azioni emerse nel corso dei lavori del *Working Group on food losses and food waste* nell'ambito del recentissimo Piano di azione europeo per l'economia circolare.

Nel panorama descritto, la Francia è il primo Paese al mondo a essersi dotato di una legge contro lo spreco alimentare, promulgata lo scorso 11 febbraio ed entrata in vigore il

giorno successivo. Il provvedimento contro il *gaspillage alimentaire* obbliga le grandi catene alimentari con una superficie superiore a 400 metri quadri a devolvere alle organizzazioni caritatevoli il cibo prossimo alla data entro la quale è preferibile consumarlo, oppure a trasformarlo in mangimi per gli animali, o ancora in *compost*. La legge prevede un obbligo di accordo con le organizzazioni di volontariato e la mancata definizione di questi protocolli può costare alla grande distribuzione fino a 75.000 euro di multa o due anni di reclusione.

In Italia, il 5 febbraio scorso, si è celebrata la Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare e, contestualmente, è stata avviata la campagna europea di sensibilizzazione "Spreco Zero – Un anno contro lo spreco", che pone l'accento sulla conservazione del cibo come misura essenziale di educazione alimentare.

Nel solco del panorama legislativo e regolamentare europeo e nazionale, con la presente proposta di legge la Regione Puglia intende intervenire sul fenomeno degli sprechi alimentari e promuovere e sostenere la lotta contro la povertà alimentare, il disagio e l'esclusione sociale attraverso forme di intervento che mirano a ridurre le condizioni di disagio economico della popolazione, valorizzando l'attività di solidarietà e beneficenza svolta dai soggetti coinvolti attraverso la raccolta e la redistribuzione dei generi alimentari non idonei alla commercializzazione, ma commestibili, o dei pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione autorizzati e dalle eccedenze alimentari invendute dalla grande distribuzione.

Con il recupero delle eccedenze alimentari e agroalimentari e la loro successiva destinazione a fasce fragili della società, indigenti, emarginati, persone escluse dai circuiti produttivi, donne vittime di violenza, madri sole, genitori separati in difficoltà, attraverso l'attività di raccolta operata da Onlus, cooperative, organizzazioni e associazioni caritative e di beneficenza, si intende promuovere un

forte intervento di solidarietà, che non può essere più procrastinato.

Ispirandosi ai valori della responsabilità, condivisione e solidarietà, la proposta di legge si propone anche di valorizzare l'attività di volontariato e di beneficenza svolta dagli operatori del terzo settore e quella delle imprese produttrici e della distribuzione incentivando interventi in materia di responsabilità sociale nella lotta allo spreco alimentare.

Per il raggiungimento delle finalità indicate, la Giunta regionale dovrà provvedere ad istituire un tavolo di lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 4, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ringrazio gli assessori competenti e i componenti delle Commissioni III e IV che ho avuto l'onore di presiedere per questa legge, e rimetto la proposta di legge al Consiglio regionale per la sua trattazione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LONGO

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1 Finalità

1. La Regione Puglia, al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione e incentivare la riduzione degli sprechi, riconosce, valorizza e promuove l'attività di solidarietà e beneficenza finalizzata al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari in favore delle persone in stato di povertà o grave disagio sociale.

2. Gli interventi e gli obiettivi della legge, concretamente declinati sul territorio regionale, in coerenza con le iniziative nazionali e comunitarie in materia di contrasto alla povertà alimentare, mirano a sensibilizzare le comunità locali e il sistema economico regiona-

le per un pieno recepimento delle finalità di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi).

Comunico che l'emendamento (pag. 1), a firma del consigliere Borraccino, stante l'assenza del proponente, si intende decaduto.

È stato presentato un emendamento (pag. 2), a firma della consigliera Barone, del quale do lettura: «Al comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole “delle eccedenze alimentari” sono inserite le seguenti “e dei prodotti farmaceutici”».

Ha chiesto di parlare la consigliera Barone. Ne ha facoltà.

BARONE. In linea con quanto previsto anche dalla norma nazionale – questa proposta di legge è stata approvata ad agosto del 2016 anche a livello nazionale –, si chiede che al comma 1 dell'articolo 1 venga introdotta la possibilità di cedere anche i prodotti farmaceutici non utilizzati, anche in linea con la proposta a livello nazionale, già accolta, appunto, nell'agosto del 2016.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Negro.

NEGRO, *assessore al welfare*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento.

È approvato all'unanimità.

È stato presentato un emendamento (pag. 3), a firma del consigliere Colonna, del quale do lettura: «All'art. 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

“La Regione Puglia valorizza e promuove altresì le azioni finalizzate al recupero e alla

redistribuzione degli sprechi alimentari da destinare al consumo umano o animale.”».

Il Governo esprime parere favorevole.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

È stato presentato un emendamento (pag. 4), a firma della consigliera Barone, del quale do lettura: «Al comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole “19 agosto 2016, n. 166” sono aggiunte le seguenti: “, al fine di:

a) ridurre l'impatto ambientale causato dai rifiuti alimentari e dai farmaci scaduti, attraverso il recupero e la redistribuzione delle eccedenze e la riduzione della quantità dei rifiuti, in chiave di realizzazione di un'economia circolare che recuperi i beni non consumati e li redistribuisca in un'ottica solidale;

b) contribuire alle attività di informazione e sensibilizzazione degli operatori del settore alimentare e farmaceutico e dei consumatori;

c) coordinare l'attività di tutti i portatori di interessi coinvolti nella distribuzione alimentare e farmaceutica;

d) promuovere la creazione e la diffusione di modelli di partenariato attraverso la promozione di accordi di collaborazione tra gli operatori del settore alimentare e farmaceutico e i soggetti donatori;

e) coordinare le attività di controllo delle diverse fasi di contrasto allo spreco, anche in collaborazione con le Aziende sanitarie, per assicurare il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto;

f) promuovere l'utilizzo trasparente delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici, anche tramite la loro tracciabilità, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 16 della l. 166/2016.”».

Ha chiesto di parlare la consigliera Barone. Ne ha facoltà.

BARONE. L'emendamento che proponiamo è sempre in linea con la legge nazionale. Specifica semplicemente le finalità in una maniera un po' più definita, in linea con la

legge nazionale. Non è nulla di stravolgente, va soltanto a specificare e a precisare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Negro.

NEGRO, *assessore al welfare*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento.

È approvato all'unanimità.

Pongo ai voti l'articolo 1, così come emendato.

È approvato all'unanimità.

art. 2

Eccedenze alimentari

1. Sono considerate eccedenze alimentari:

a) le derrate alimentari in perfetto stato di conservazione non idonee alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, nonché per prossimità alla data di scadenza, nonché le eccedenze alimentari invendute dalla grande distribuzione, ma perfettamente commestibili;

b) i prodotti agro-alimentari invenduti e destinati all'eliminazione del circuito alimentare;

c) i prodotti agricoli non commercializzati da imprenditori agricoli singoli o associati, da Organizzazioni di Produttori, da Associazioni di Organizzazioni di Produttori Agricoli, per crisi o ritiri dal mercato;

d) i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione e della somministrazione collettiva, perfettamente commestibili.

È stato presentato un emendamento (pag. 5), a firma del consigliere Colonna, del quale do lettura: «Il titolo dell'art. 2 è sostituito dal seguente: "Eccedenze e sprechi alimentari"».

Il Governo esprime parere favorevole.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

È stato presentato un emendamento (pag. 6), a firma del consigliere Borraccino, del quale do lettura: «All'art. 2, comma 1, della Proposta di Legge "Recupero e riutilizzo di eccedenze alimentari" è aggiunto, dopo la lettera d), la seguente lettera e): "e) gli alimenti confiscati idonei al consumo umano o animale"».

Il Governo esprime parere favorevole.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

È stato presentato un emendamento (pag. 7), a firma del consigliere Colonna, del quale do lettura: «All'art. 2, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"Sono considerati sprechi alimentari i prodotti riconducibili alle tipologie elencate al precedente comma 1 ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere smaltiti."»

Il Governo esprime parere favorevole.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

Pongo ai voti l'articolo 2, così come emendato.

È approvato.

BARONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARONE. Probabilmente va emendato il nome dell'articolo 2, perché, oltre a "eccedenze alimentari", forse potremmo anche inserire "eccedenze farmaceutiche" o "di prodotti farmaceutici".

DAMASCELLI, *relatore*. Gli emendamenti a firma dei consiglieri assenti decadono. Non possiamo approvare un emendamento di un consigliere assente, per Regolamento.

PRESIDENTE. Va bene, d'ora in poi li facciamo decadere.

*art. 3**Soggetti attuatori*

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, per il raggiungimento delle finalità della legge si avvale dei seguenti soggetti:

a) i Comuni associati in Ambiti territoriali sociali, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) e s.m.i. che abbiano promosso nei rispettivi sistemi integrati di interventi e servizi sociali specifiche azioni per il contrasto delle povertà estreme e per il pronto intervento sociale, anche in partenariato con le organizzazioni senza scopo di lucro presenti nei rispettivi territori;

b) enti privati costituiti per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale anche mediante lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, quali a titolo esemplificativo le fondazioni, le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operano nell'area del contrasto alle povertà e al grave disagio sociale;

c) le imprese produttrici che perseguono interventi di responsabilità sociale di impresa in favore della lotta allo spreco alimentare;

d) le imprese distributrici e del commercio al dettaglio che perseguono interventi di responsabilità sociale di impresa in favore della lotta allo spreco alimentare;

e) imprenditori agricoli singoli o associati, Organizzazioni di Produttori Agricoli, Associazioni di Organizzazioni di Produttori Agricoli.

2. I soggetti attuatori indicati al comma 1, nell'attività di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari, devono garantire le procedure di sicurezza alimentare previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

3. Gli imprenditori agricoli singoli o associati, le Organizzazioni di Produttori Agricoli, le Associazioni di Organizzazioni di Produttori Agricoli devono garantire che il prodotto offerto risulti conforme alle norme sulla commercializzazione degli ortofrutticoli freschi per i prodotti di cui a norma specifica come anche per quelli a norma generale.

È stato presentato un emendamento (pag. 8), a firma della consigliera Barone, del quale do lettura: «Al comma 1 dell'articolo 3, le parole “, per le finalità di cui all'articolo 1,” sono soppresse.

Il Governo esprime parere favorevole.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

Comunico che l'emendamento (pag. 9), a firma del consigliere Borraccino, stante l'assenza del proponente, si intende decaduto.

È stato presentato un emendamento (pag. 10), a firma del consigliere Colonna, del quale do lettura: «All'art. 3, comma 1, lettera b), dopo le parole “grave disagio sociale”, sono aggiunte le seguenti parole “e quelle che svolgono attività finalizzate alla protezione e tutela di animali”».

Ha facoltà di parlare l'assessore Negro.

NEGRO, *assessore al welfare*. Il parere del Governo è contrario, perché non è funzionale alla previsione della legge.

COLONNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA. Comprendo anche il parere tecnico del dirigente. Come impostato, il disegno di legge aveva una risposta, evidentemente, necessitata. Poiché abbiamo integrato precisando che gli sprechi alimentari, quelli non destinabili all'alimentazione umana, possono essere destinati all'alimentazione animale, coinvolgere in tutto questo governo della

materia nella rete che andrà a governare il recupero delle eccedenze e degli sprechi alimentari anche le associazioni che operano nel settore della tutela degli animali, che già lo fanno – ci sono tante realtà che raccolgono merce e avanzi da mense scolastiche e via elencando – credo sia coerente, in quest’ottica complessiva.

Non trovo ostacoli insormontabili. Si propone semplicemente di aggiungere nella rete complessiva anche le associazioni che operano a tutela degli animali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’assessore Negro.

NEGRO, *assessore al welfare*. Collega Colonna, quella è un’attività che già oggi svolgono e che possono fare senza bisogno di regole e di incentivi. Per tutti i rifiuti che possono essere dirottati verso gli animali chiunque può farlo. Non occorre metterlo nella legge.

PRESIDENTE. Comunico che l’emendamento è ritirato.

È stato presentato un emendamento (pag. 11), a firma della consigliera Barone, del quale do lettura: «Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 è aggiunta la seguente lettera: “f) gli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità.”»

Il Governo esprime parere favorevole.

Lo pongo ai voti.

È approvato all’unanimità.

È stato presentato un emendamento (pag. 12), a firma del consigliere Colonna, del quale do lettura: «All’art. 3, comma 2, le parole “delle eccedenze alimentari” sono sostituite dalle seguenti: “di eccedenze e sprechi alimentari”».

Il Governo esprime parere favorevole.

Lo pongo ai voti.

È approvato all’unanimità.

Pongo ai voti l’articolo 3, così come emendato.

È approvato all’unanimità.

art. 4

Tavolo regionale di coordinamento per la lotta allo spreco alimentare

1. La Regione Puglia, al fine di promuovere modelli di consumo e di acquisto di generi alimentari improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità, nonché di incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di beneficenza, promuove campagne regionali di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle imprese coinvolte.

2. La Regione Puglia provvede, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge, alla costituzione di un Tavolo di lavoro con i rappresentanti degli assessorati regionali alle Risorse Agroalimentari ed al *Welfare*, di ANCI Puglia, della Città Metropolitana di Bari, del *Forum* Terzo Settore e con i rappresentanti di tutti gli enti e gli organismi caritativi, di cui all’articolo 3 lett. b), iscritti nell’Albo istituito presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai fini dell’assegnazione dei prodotti alimentari, coordinato congiuntamente dall’Assessorato al *welfare* e dall’Assessorato alle risorse agroalimentari, al fine di assicurare il pieno raccordo operativo tra le iniziative riconducibili alle finalità della legge e gli interventi per il pronto intervento sociale e il contrasto alle povertà attivati dai Comuni in ciascun Ambito territoriale sociale di cui all’articolo 5 della l.r. 19/2006.

È stato presentato un emendamento (pag. 13), a firma della consigliera Barone, del quale do lettura: «Al comma 2 dell’articolo 4, le parole “della Città Metropolitana di Bari,” sono soppresse».

Il Governo esprime parere favorevole.

Lo pongo ai voti.

È approvato all’unanimità.

È stato presentato un emendamento (pag.

14), a firma della consigliera Barone, del quale do lettura: «Dopo il comma 2 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

“3. Al fine di sostenere e accelerare l'attuazione delle iniziative proposte dal Tavolo di cui al comma 2, la Regione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sottoscrive accordi o protocolli d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori del settore alimentare e con gli enti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari invenduti.”»

Il Governo esprime parere favorevole.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

È stato presentato un emendamento (pag. 15), a firma della consigliera Barone, del quale do lettura: «Dopo il comma 2 dell'articolo 4 sono aggiunti i seguenti commi:

“3. Il Tavolo di cui al comma 2, rimane in carica per la durata della legislatura regionale. Si riunisce almeno due volte l'anno, ogni volta che gli Assessorati competenti lo ritengano necessario, o entro 15 giorni dalla richiesta motivata di almeno tre componenti. La partecipazione al Tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

4. Le attività del Tavolo sono rese pubbliche sulla piattaforma solidale di cui all'art. _____ e costituiscono oggetto di una relazione annuale alle Commissioni consiliari competenti.”».

Il Governo esprime parere favorevole.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

Pongo ai voti l'articolo 4, così come emendato.

È approvato all'unanimità.

È stato presentato un emendamento (pag.

16) a firma della consigliera Barone, del quale do lettura: «Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 4-bis (Piattaforma solidale)

1. Al fine di promuovere ed agevolare sul territorio regionale l'incontro tra la sovraofferta di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti presso gli operatori della produzione e della distribuzione e la domanda di tali prodotti da parte dei soggetti donatori, la Regione, con proprio atto, istituisce, regola e realizza una piattaforma internet solidale alla quale i soggetti attuatori possono accreditarsi. La piattaforma costituisce un punto di interscambio informativo e una vetrina divulgativa delle attività promosse dalla legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione mette a disposizione una sezione del proprio sito internet, promuovendone la conoscibilità e l'utilizzo. Con apposito atto della Giunta, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è disciplinato il funzionamento della piattaforma, le modalità di accesso e di scambio delle informazioni.”».

Ha facoltà di parlare l'assessore Negro.

NEGRO, *assessore al welfare*. Il Governo esprime parere contrario, perché l'emendamento evoca una delle iniziative che la Regione deve promuovere da parte delle associazioni di categoria e non deve realizzare direttamente, perché rientra nell'ambito privato di intermediazione tra donatore e ricevente. Peraltro, questa tipologia di attività è tra quelle che l'emendamento a pag. 24 cita tra quelle da contemplare all'articolo 5.

PRESIDENTE. La collega Barone ritira l'emendamento.

art. 5

Interventi

1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Puglia favorisce lo sviluppo delle sinergie con le risorse e gli in-

terventi finanziati a valere sui fondi strutturali, con programmi nazionali e regionali, e promuove l'integrazione di detti interventi nelle reti locali per il pronto intervento sociale e il contrasto alle povertà estreme attivati nei singoli Ambiti territoriali sociali. La Regione può, inoltre, prevedere procedure non competitive per l'assegnazione agli Ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 5 della l.r. 19/2006 dei fondi necessari per lo svolgimento, mediante i soggetti attuatori di cui all'articolo 3, comunque individuati nel rispetto della normativa vigente, delle seguenti attività:

a) recupero, stoccaggio e redistribuzione delle eccedenze alimentari in favore delle persone in stato di povertà e di grave disagio sociale;

b) sviluppo di progetti proposti e svolti dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di educazione e sensibilizzazione per la diffusione di una corretta cultura della nutrizione e della lotta allo spreco alimentare, nonché di formazione degli operatori;

c) acquisto di beni e servizi utili ad una efficiente attività di recupero, conservazione e distribuzione dei beni che costituiscono eccedenza alimentare;

d) l'allestimento di sedi per lo stoccaggio e la distribuzione delle eccedenze alimentari in favore dei soggetti indicati all'articolo 3 comma 1 lettera a), ivi comprese le strutture per la conservazione del prodotto fresco comprensive anche della dotazione di celle frigo;

e) costituzione di reti locali tra soggetti attivi riconosciuti nei settori dell'agroalimentare e del terzo settore.

È stato presentato un emendamento (pag. 17) a firma del consigliere Colonna, del quale do lettura: «All'art. 5, comma 1, lettera a), le parole "delle eccedenze alimentari" sono sostituite dalle seguenti "di eccedenze e sprechi alimentari"».

Il Governo esprime parere favorevole.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

È stato presentato un emendamento (pag. 18) a firma del consigliere Borraccino, del quale do lettura: «All'art. 5, comma 1, della Proposta di Legge "Recupero e riutilizzo di eccedenze alimentari", la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) sviluppo di progetti, proposti e realizzati dai soggetti attuatori di cui all'art. 3 della presente legge oltre che dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, aventi come finalità l'educazione e la sensibilizzazione per la diffusione di una corretta cultura della nutrizione, del consumo responsabile, della lotta allo spreco, della condivisione del cibo (cd. "foodsharing") e di altre forme innovative di recupero e diffusione delle eccedenze alimentari nonché aventi ad oggetto la formazione degli operatori anche al fine di garantire le corrette prassi gestionali nella filiera di recupero, raccolta e distribuzione di cibo ai fini di solidarietà sociale"».

Il Governo esprime parere favorevole.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

È stato presentato un emendamento (pag. 19) a firma del consigliere Colonna, del quale do lettura: «All'art. 5, comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

"b) recupero e redistribuzione degli sprechi alimentari non idonei al consumo umano per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico."».

Il Governo esprime parere favorevole.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

È stato presentato un emendamento (pag. 20) a firma della consigliera Barone, del quale do lettura: «Alle lettere a), c) e d) del comma 1 dell'articolo 5 dopo le parole "eccedenze alimentari", ove ricorrono, aggiungere le seguenti parole "e farmaceutiche"».

Successivamente, alla lettera d) del comma 1, dopo le parole "celle frigo" sono aggiunte

le seguenti; “. Lo stoccaggio e la distribuzione dei medicinali avviene nel rispetto delle disposizioni in materia di raccolta di medicinali non utilizzati di cui all’art. 157 del decreto legislativo 219/2006 e s.m.i.”».

Il Governo esprime parere favorevole.

Lo pongo ai voti.

È approvato all’unanimità.

È stato presentato un emendamento (pag. 21) a firma del consigliere Colonna, del quale do lettura: «All’art. 5, comma 1, lettera c), le parole “costruiscono eccedenza alimentare” sono sostituite dalle seguenti “costituiscono eccedenza o spreco alimentare”».

Il Governo esprime parere favorevole.

Lo pongo ai voti.

È approvato all’unanimità.

È stato presentato un emendamento (pag. 22) a firma del consigliere Colonna, del quale do lettura: «All’art. 5, comma 1, lettera d), le parole “delle eccedenze alimentari” sono sostituite dalle seguenti: “di eccedenze e sprechi alimentari”».

Il Governo esprime parere favorevole.

Lo pongo ai voti.

È approvato all’unanimità.

È stato presentato un emendamento (pag. 23) a firma della consigliera Barone, del quale do lettura: «Dopo il comma 1 dell’articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

“2. La concessione dei finanziamenti di cui al comma 1, nel rispetto della normativa nazionale ed europea, tiene conto del fabbisogno alimentare e farmaceutico dei diversi ambiti territoriali sociali. La Giunta, con proprio atto, da approvarsi entro 180 dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni consiliari competenti, definisce criteri e modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 1.”».

Ha facoltà di parlare l’assessore Negro.

NEGRO, *assessore al welfare*. Il Governo

esprime parere contrario. L’emendamento non è condivisibile perché il criterio di riparto rispetto al fabbisogno alimentare e farmaceutico non è parametro certo e oggettivo e richiede rilevazioni *ad hoc* costose, dispendiose in termini temporali e che non restituiscono dati certi e oggettivi.

È possibile, invece, considerare una *proxy* del fabbisogno, quale il dato demografico della popolazione residente oppure dei nuclei familiari residenti.

PRESIDENTE. La collega Barone ritira l’emendamento.

È stato presentato un emendamento (pag. 24) a firma del consigliere Colonna, del quale do lettura: «All’art. 5, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

“2. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge la Regione promuove e sostiene iniziative per lo sviluppo e l’implementazione di sistemi informatici, applicazioni e/o piattaforme web finalizzati ad agevolare le attività di recupero e redistribuzione di eccedenze e sprechi alimentari.

3. Negli appalti per l’affidamento dei servizi di ristorazione collettiva gestiti dalla Regione Puglia o da Enti da essa controllati devono essere previsti criteri preferenziali a favore delle imprese che garantiscano il minor volume di sprechi alimentari e/o il loro recupero per il consumo umano o animale o per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico.

4. Nei propri bandi per l’affidamento dei servizi di ristorazione collettiva i Comuni e gli altri Enti locali devono prevedere criteri preferenziali per le imprese che garantiscano il minor volume di sprechi alimentari e/o il loro recupero per il consumo umano o animale o per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico.

5. Nell’ambito delle proprie competenze e senza oneri per il bilancio regionale, la Regione promuove accordi di collaborazione per

la cessione di generi alimentari tra le aziende del settore alimentare, della grande distribuzione organizzata, della ristorazione collettiva e gli enti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b).”

A questo emendamento è stato presentato un subemendamento a firma del consigliere Borraccino.

Ha chiesto di parlare il consigliere Borraccino. Ne ha facoltà.

BORRACCINO. Alle attività previste dall'emendamento di pag. 24 presentato dal collega Colonna, il sottoscritto chiede di aggiungere, al punto 6, che si promuovano iniziative di condivisione di alimenti tra cittadini singoli o organizzati in gruppi, cosiddetti *food sharing*, e le attività di iniziative volte alla salvaguardia dell'ambiente contro le esternalità negative generate dalle eccedenze e dagli sprechi alimentari.

PRESIDENTE. Il Governo esprime parere favorevole.

Pongo ai voti il subemendamento.
È approvato all'unanimità.

Pongo ai voti l'emendamento di pag. 24, a firma del consigliere Colonna, così come subemendato, sul quale il Governo esprime parere favorevole.

È approvato all'unanimità.

Comunico che l'emendamento (pag. 25), a firma dei consiglieri Barone e Casili, è ritirato.

Pongo ai voti l'articolo 5, così come emendato.

È approvato all'unanimità.

È stato presentato un emendamento (pag. 26) a firma dei consiglieri Trevisi e Barone, del quale do lettura: «Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 5-bis (Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti)

1. Ai sensi del comma 652 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., per i soggetti attuatori di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 della presente legge i comuni possono prevedere, con proprio regolamento, un coefficiente di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

2. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico. Ai sensi del comma 659 dell'articolo 1 della legge 147/2013, i comuni possono prevedere, con proprio regolamento, riduzioni della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti a favore delle aziende operanti nel settore della produzione e della distribuzione degli alimenti che provvedono all'installazione di compostiere per il compostaggio locale degli scarti organici prodotti dalle stesse.

3. I Comuni possono prevedere, ai sensi del comma 659 dell'articolo 1 della legge 147/2013, con proprio regolamento, riduzioni della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti per le attività di produzione e distribuzione di beni alimentari che comprovino l'implementazione di interventi per la riduzione a monte degli sprechi alimentari, anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di produzione, nelle infrastrutture e nei processi di trasformazione e imballaggio.”».

Ha chiesto di parlare il consigliere Trevisi. Ne ha facoltà.

TREVISI. L'emendamento riporta al comma 1 quello che è previsto dalla legge n. 166 del 2016.

Il comma 2, analogo, mi sembra lo abbia proposto anche il consigliere Colonna.

Al comma 3, per quanto riguarda la riduzione della tassa sui rifiuti per gli esercizi di ristorazione che aderiscono a quanto previsto

al comma 1, noi diciamo che i Comuni possono prevederlo ai sensi del comma 659 della legge n. 147. Poiché noi riportiamo esattamente quello che è previsto dalla legge nazionale, non si comprende perché l'ATN riporti un parere di questo tipo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Negro.

NEGRO, *assessore al welfare*. Riteniamo di poter esprimere un parere favorevole, anche perché, considerata la dicitura "i Comuni possono", saranno i Comuni a valutare la possibilità di ridurre la TARI.

PRESIDENTE. Il parere del Governo è dunque favorevole.

Pongo ai voti l'emendamento.

È approvato all'unanimità.

È stato presentato un emendamento (pag. 27), a firma dei consiglieri Barone e Trevisi, del quale do lettura: «Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 5-bis (Accordi con il settore della ristorazione)

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 della l. 166/2016, al fine di ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione, nonché di concorrere al raggiungimento degli obiettivi del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, la Regione stipula entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge accordi o protocolli d'intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volte a ridurre lo spreco di cibo e per dotare gli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile o biodegradabile, idonei a consentire ai clienti il trasporto dei propri avanzi di cibo.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono rese note sulla piattaforma solidale di cui all'art. ___ e nel sito internet dei comuni interessati.

3. Ai sensi del comma 659 dell'articolo 1

della legge 147/2013, i comuni possono prevedere, con proprio regolamento, un coefficiente di riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti per gli esercizi di ristorazione che aderiscono all'iniziativa di cui al comma 1.”».

In realtà, bisogna modificare “Dopo l'articolo 5” con “Dopo l'articolo 5-bis”, dunque aggiungere l'articolo 5-ter.

A questo emendamento la collega Barone ha presentato un subemendamento che chiede la soppressione del comma 3.

Il Governo esprime parere favorevole.

Pongo ai voti il subemendamento.

È approvato all'unanimità.

Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo dell'articolo 5-ter, sul quale il Governo esprime parere favorevole.

È approvato all'unanimità.

È stato presentato un emendamento (pag. 28), a firma della consigliera Barone, del quale do lettura: «Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 5-bis (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti.

2. Ai fini di cui al comma 1, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta ogni due anni, entro il mese di marzo dell'anno successivo al biennio di riferimento, una relazione dettagliata che descrive, in particolare:

a) le attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e farmaceutiche che sono state realizzate, quali esiti hanno prodotto e in che misura i finanziamenti erogati hanno contribuito al raggiungimento dei risultati;

b) in quale misura le iniziative realizzate hanno soddisfatto il fabbisogno;

c) quali interventi di cui all'articolo 5 e quali iniziative sono state realizzate, qual è stato il loro grado di diffusione sul territorio e il livello di partecipazione raggiunto;

d) il contributo dei soggetti attuatori nella realizzazione degli interventi, con indicazione della quantità delle eccedenze alimentari raccolte e redistribuite;

e) l'entità degli oneri finanziari connessi all'attuazione della presente legge;

f) le eventuali criticità emerse nell'applicazione della legge.

3. La relazione prevista dal comma 2 e gli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale e sulla piattaforma solidale di cui all'articolo ___ della presente legge».

Naturalmente, questo diventa l'articolo 5-quater.

Il Governo esprime parere favorevole.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

art.6

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, nell'ambito della Missione 12, Programma 4, Titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, di euro 600 mila con prelievo del predetto importo dal fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, Missione 20, Programma 3, Titolo 1.

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà nei limiti degli stanziamenti previsti nelle leggi di bilancio.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

È stato presentato un emendamento (pag. 29) al titolo della legge, a firma del consigliere Colonna, del quale do lettura: « Il titolo della proposta di legge è sostituito dal seguente: "Recupero e riutilizzo di eccedenze e sprechi alimentari"».

A questo emendamento è stato presentato un subemendamento a firma della consigliera

Barone, del quale do lettura: «Aggiungere dopo le parole "sprechi alimentari" le parole "prodotti farmaceutici"».

Ha chiesto di parlare la consigliera Barone. Ne ha facoltà.

BARONE. Proprio perché l'emendamento del collega Colonna prevedeva la modifica del titolo, semplicemente aggiungiamo "e prodotti farmaceutici".

PRESIDENTE. Il Governo esprime parere favorevole.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

Pongo ai voti l'emendamento, nel testo subemendato.

È approvato all'unanimità.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della proposta di legge nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,

Barone, Borraccino, Bozzetti,

Campo, Caracciolo, Caroppo, Cera, Colonna, Conca, Congedo,

Damascelli, Di Bari, Di Gioia,

Galante, Gatta, Giannini,

Lacarra, Leo, Liviano D'Arcangelo, Loizzo, Longo,

Marmo, Mazzarano, Mennea,

Negro, Nunziante,

Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Picchio,

Trevisi, Turco,

Vizzino,

Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36

La proposta di legge è approvata.

È stata avanzata richiesta d'urgenza.

La pongo ai voti.

È approvata.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GATTA

Proposta di legge Cera, Longo “Norme in materia di riconoscimento, svolgimento, promozione e tutela dell’Attività Fisica Adattata (AFA) – Modifica e integrazione alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33, ss.mm.ii.”

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto n. 3), reca: «Proposta di legge Cera, Longo “Norme in materia di riconoscimento, svolgimento, promozione e tutela dell’Attività Fisica Adattata (AFA) – Modifica e integrazione alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33, ss.mm.ii.”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

BORRACCINO, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, la presente proposta di legge modifica la legge n. 33/2008 concernente lo sviluppo dello sport per tutti.

La proposta progetto di legge in oggetto si propone di definire i programmi di Attività Fisica Adattata per facilitare lo svolgimento delle attività sportive e motorie da parte di soggetti limitati nella loro capacità fisica e mentale.

Per forme di sport e attività fisico-motorie si intendono tutte quelle che, attraverso una partecipazione organizzata o meno, abbiano come obiettivo la formazione, l’educazione,

l’espressione, il miglioramento degli stili di vita e della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali.

Le attività AFA si intendono tutti i trattamenti non sanitari di esercizio fisico svolti in gruppo, appositamente creati per utenti con patologie croniche e saranno finalizzate al sostegno e sviluppo delle abilità motorie residue e alla integrazione sociale.

L’AFA, inoltre, si pone l’obiettivo, al termine di percorsi riabilitativi, di favorire e promuovere stili di vita più sani e corretti per la prevenzione secondaria e terziaria della disabilità e sarà svolta nei luoghi deputati all’attività fisica o sportiva, piscine, palestre e sarà impartita da personale specializzato.

Le strutture sedi di svolgimento di programmi di AFA, dovranno impiegare in qualità di responsabile tecnico, un laureato magistrale in Scienza e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (classe di laurea LM67) o un laureato in Scienze e tecniche dello sport (classe di laurea LM68) o discipline equipollenti.

La II Commissione, a maggioranza dei voti dei Commissari presenti, ha espresso parere favorevole al provvedimento. Il suddetto parere è stato espresso con la seguente votazione: [...].

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all’esame dell’articolato.

Do lettura dell’articolo 1:

art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina il riconoscimento e lo svolgimento dell’Attività Fisica Adattata (AFA), nonché la sua promozione e la tutela del suo esercizio.

Lo pongo ai voti.

È approvato all’unanimità.

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

*Riconoscimento dell'Attività Fisica
Adattata – Modifica e integrazione
alla legge Regionale 4 dicembre 2006,
n. 33, ss.mm.ii. (AFA)*

1. Il comma 1 dell'articolo 1-bis della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33, ss.mm.ii. ("Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti"), è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini della presente legge si intende per

a) sport e attività fisico motorie: qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o meno, abbia come obiettivo la formazione, l'educazione, l'espressione, il miglioramento degli stili di vita e della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali, anche per il conseguimento di risultati competitivi;

b) attività fisica adattata: ogni attività fisica o sportiva che può essere praticata da individui limitati nelle loro capacità fisiche e mentali o da alterazioni delle grandi funzioni. L'attività fisica adattata si rivolge sia a soggetti con bisogni educativi speciali e sociali che a persone affette da patologie croniche non trasmissibili in condizioni cliniche stabili. Comprende le attività fisiche e/o sportive proposte attraverso differenti modalità organizzative e strategie didattiche, finalizzate alla prevenzione, al ri-adattamento, ri-funzionalizzazione, alla post-riabilitazione, rieducazione ed educazione delle persone con bisogni speciali e diversamente abili e/o anziane;

c) impianto sportivo: qualsiasi spazio attrezzato, all'aperto o al chiuso, preposto allo svolgimento di attività di natura principalmente sportiva;

d) area sportiva attrezzata: qualsiasi area, anche non espressamente destinata all'uso sportivo, purché dotata di attrezzature o spazi adeguati alle esigenze della pratica sportiva;

e) attrezzature tecnico-sportive fisse e mo-

bili: attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva, ivi compresi gli ausili sportivi funzionali all'espletamento dell'attività sportiva da parte di cittadine e cittadini disabili."

2. Ai fini della presente legge l'acronimo "AFA" ha il significato di "Attività Fisica Adattata".

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

art. 3

*Ambiti di intervento
dell'Attività Fisica Adattata*

1. L'AFA mira a raggiungere l'obiettivo di ricondizionare lo stato di salute individuale al termine della riabilitazione, combattere l'ipomobilità, favorire la socializzazione e promuovere stili di vita più corretti per la prevenzione secondaria e terziaria della disabilità.

2. L'AFA è svolta negli abituali luoghi di socializzazione, deputati ad attività fisica o sportiva, in piscine e palestre, ed è impartita da personale specializzato.

3. I percorsi di AFA non sono compresi nei livelli essenziali di assistenza assicurati dal Servizio Sanitario Regionale.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

art. 4

Esclusioni

1. Sono esclusi da tutti i programmi AFA i soggetti con instabilità clinica nonché con sintomatologia acuta o post acuta aggredibili con programmi di cura e riabilitazione per i quali la risposta è esclusivamente sanitaria.

2. I programmi di Attività Fisica Adattata non possono sostituire, in alcuna maniera, la presa in carico individuale, capace di adattarsi ai differenti periodi di riacutizzazione dei problemi di salute.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

*art. 5**Ruolo della Giunta Regionale e predisposizione del "Regolamento AFA"*

1. Le modalità e i criteri per l'accesso, la prescrizione, l'erogazione, la definizione dei costi, la verifica della sicurezza e della qualità dei programmi AFA, nonché per il rilascio e il rinnovo della certificazione regionale di "Palestra Etica", sono esplicitati dalla Giunta Regionale con proprio regolamento.

2. Il detto regolamento, denominato "Regolamento AFA", è pubblicato sui siti web della Regione e delle Aziende Sanitarie Locali e deve indicare, oltre alle modalità e ai criteri di cui al comma precedente, i livelli di funzionalità motoria minimi necessari per partecipare ai programmi AFA ed il ruolo delle Aziende Sanitarie Locali nella promozione dell'AFA tra la propria popolazione.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

*art. 6**Responsabili tecnici e istruttori*

1. Per lo svolgimento dell'AFA, le strutture sedi di erogazione dei relativi programmi dovranno impiegare, in qualità di responsabile tecnico, un laureato magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (classe di laurea LM 67) o un laureato in Scienze e tecniche dello sport (classe di laurea LM 68) o in discipline equipollenti.

È stato presentato un emendamento a firma dei consiglieri Bozzetti e Conca.

Ha chiesto di parlare il consigliere Bozzetti. Ne ha facoltà.

BOZZETTI. L'emendamento - ne abbiamo parlato prima con l'assessore - viene ritirato, con l'impegno dell'assessorato a prevedere ciò che abbiamo inserito all'interno dell'emendamento in sede di regolamento della legge, perché la materia rientra più in materia regolamentare di Giunta che non della legge.

PRESIDENTE. L'emendamento è ritirato.

Pongo ai voti l'articolo 6.

È approvato all'unanimità.

*art. 7**Costi del programma AFA*

1. La quota di riferimento per la partecipazione a ciascuna tipologia di programma AFA è definita secondo i criteri e le modalità stabiliti nel "Regolamento AFA" di cui all'articolo 5 ed è valida per tutte le sedi di svolgimento. La detta quota è posta a carico degli assistiti in quanto i programmi AFA non sono compresi nei livelli essenziali di assistenza assicurati dal Servizio Sanitario Regionale.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

*art. 8**Rinnovo e verifica della certificazione di "Palestra Etica"*

1. La certificazione di "Palestra Etica" ha durata un anno e, affinché possa essere mantenuta, deve essere rinnovata secondo le modalità e i termini stabiliti nel "Regolamento AFA" di cui all'art. 5.

2. Alla Regione Puglia e all'ASL territorialmente competente è riservata, in ogni momento e senza alcun preavviso, la facoltà di effettuare ispezioni e controlli all'interno delle "Palestre Etiche" al fine di verificare la sussistenza o la permanenza dei requisiti e delle condizioni richieste per il rilascio ed il mantenimento della certificazione di "Palestra Etica" in capo ai soggetti titolari delle strutture sedi di svolgimento dei programmi AFA, nonché in capo ai responsabili tecnici e agli istruttori impiegati nel loro svolgimento.

3. La verifica dell'inosservanza delle prescrizioni contenute nel "Regolamento AFA" o dell'inesistenza anche di una sola delle condizioni richieste per il rilascio ed il mantenimento della certificazione di "Palestra Etica", comporta l'irrogazione delle sanzioni previste nel "Regolamento AFA" che, nei casi più gravi, potranno consistere nella cancellazione

della struttura sede di erogazione dell'Attività Fisica Adattata dall'elenco delle "Palestre Etiche" ed il conseguenziale divieto di utilizzo, in qualsiasi forma e maniera, della certificazione di "Palestra Etica" da parte del suo titolare.

4. La successiva violazione del divieto di utilizzo della certificazione di "Palestra Etica" di cui al comma precedente, comporta l'irrogazione nei confronti dei trasgressori di una sanzione amministrativa pecuniaria il cui ammontare è determinato nel "Regolamento AFA" di cui all'articolo 5.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della proposta di legge nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Amati,
Borraccino, Bozzetti,
Campo, Caracciolo, Casili, Cera, Colonna,
Conca,
Di Bari, Di Gioia,
Gatta, Giannini,
Lacarra, Leo, Liviano D'Arcangelo, Loizzo,
Longo,
Marmo, Mazzarano, Mennea,
Negro, Nunziante,
Pendinelli, Pentassuglia, Piemontese, Pischicchio,
Trevisi, Turco,
Vizzino,
Zinni, Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti 32

Consiglieri votanti 32

Hanno votato «sì» 32

La proposta di legge è approvata.

CONCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONCA. È una dichiarazione *post voto*, a questo punto.

PRESIDENTE. Irritualmente *post voto*.

CONCA. Era già scontato che avremmo votato a favore, anche perché questa proposta era stata già approvata il 23 dicembre 2016, con un nostro emendamento alla legge di bilancio. Purtroppo il regolamento non è ancora arrivato e, siccome c'è sempre la voglia di mettersi il cappello di primogenitura, si è presentata un'altra proposta di legge.

Spero che adesso, con due leggi approvate, si attivino quanto prima queste palestre della salute, che peraltro molti laureati in scienze motorie vedono come uno sbocco lavorativo. Speriamo che non ci sia ulteriore attesa e che gli uffici e la politica vogliano rendere subito esecutiva questa norma. Grazie.

Mozione Borraccino, Cera, Colonna, Mazzarano, Romano, Pellegrino, Zinni, Laricchia, Bozzetti, Caroppo, Marmo, del 31/03/2017 "Stabilizzazione Vigili del Fuoco discontinui"

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 62), reca: « Mozione Borraccino, Cera, Colonna, Mazzarano, Romano, Pellegrino, Zinni, Laricchia, Bozzetti, Caroppo, Marmo, del 31/03/2017 "Stabilizzazione Vigili del Fuoco discontinui"».

Ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori il consigliere Borraccino. Ne ha facoltà.

BORRACCINO. Signor Presidente, il 31

marzo, a firma di quasi tutti i Gruppi del Consiglio regionale, abbiamo depositato una mozione sulla stabilizzazione dei Vigili del Fuoco discontinui. Sto ponendo questo problema perché so che nella Conferenza dei Presidenti non c'è stato il consenso per la votazione di questa mozione.

Questo è un tema che sta a cuore a tutti e il Parlamento, in queste ore, sta affrontando e probabilmente risolvendo il problema di una platea che qui in Puglia comprende oltre 1.300 di questi lavoratori.

Presidente Gatta, poiché questa mozione è stata sottoscritta da quasi tutti i Gruppi, se siamo d'accordo possiamo votarla e dare un segnale, come Regione Puglia, su un tema che sta a cuore ai rappresentanti del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, di Forza Italia, eccetera, che l'hanno sottoscritta.

Se siamo d'accordo, nonostante la mozione sia il punto n. 62) dell'ordine del giorno, potremmo votarla per dare un segnale, dal momento che in queste ore al Parlamento stanno per risolvere questo problema.

È un motivo in più per dare un segnale da parte del Consiglio regionale pugliese, che da più parti si è impegnato e speso per questa platea molto ampia di lavoratori precari che rischiavano di restare fuori dalla possibilità di stabilizzazione del Governo, laddove venivano assimilati a semplici volontari e non a lavoratori precari.

Penso che questa volontà appartenga a tutti. Consegno a lei, Presidente, la mozione. Se c'è la volontà dei colleghi, a partire da chi l'ha firmata insieme a me, dei gruppi del Movimento 5 Stelle, di Forza Italia e di tutti i colleghi della maggioranza, potremmo votarla. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie a lei, consigliere Borraccino.

LACARRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACARRA. Signor Presidente, mi associo alla richiesta del collega Borraccino, perché su questo tema tra l'altro abbiamo già tentato di coinvolgere il Parlamento e lo stesso Governo.

Credo che sia una profonda ingiustizia escludere dalla stabilizzazione ben 15.000 dipendenti dei Vigili del fuoco. L'esclusione avverrebbe sul presupposto che trattasi di dipendenti – o volontari – che comunque non hanno diritto alla stabilizzazione in quanto non si sarebbe mai concretizzato un rapporto di lavoro, sia pure a tempo determinato. Tuttavia, l'esibizione delle semplici buste paga che almeno fino al 2009 gli stessi dipendenti ricevevano dall'Amministrazione dimostra chiaramente che intercorreva tra costoro e l'Amministrazione un rapporto di lavoro a tempo determinato. Sarebbe dunque una grave ingiustizia escludere dal processo di stabilizzazione questi lavoratori.

Credo che sia indispensabile che anche il Consiglio regionale dimostri la vicinanza ai lavoratori – lo ripeto, in tutta Italia sono ben 15.000 – e impegni il Governo e il Parlamento a intervenire rapidamente. Grazie.

MARMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARMO. Intervengo brevemente, Presidente, per dire che siamo d'accordo e per raccomandarci con il collega Borraccino affinché nel comunicato citi anche noi. Grazie.

PRESIDENTE. Mi pare di capire che tutti i Gruppi sono d'accordo per porla in votazione, ferma restando la condizione espressa dal collega Marmo, ossia che il comunicato stampa contenga tutte le firme.

Do lettura della mozione: «Il Consiglio Regionale della Puglia

Premesso che

- L'art. 1 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 stabilisce che "Il Corpo naziona-

le dei Vigili del Fuoco è una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per mezzo della quale il Ministero dell'Interno assicura, anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, nonché lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti. Il Corpo nazionale è componente fondamentale del servizio di protezione civile, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225”;

- Il Corpo dei Vigili del Fuoco, quindi, rappresenta un presidio insostituibile e fondamentale per la salvaguardia dei cittadini e del nostro Paese, e ha sempre svolto efficacemente, con impegno straordinario, alle attese della popolazione civile in tutti i compiti di prevenzione, vigilanza e soccorso tecnico urgente ai quali è preposto per legge, rivelandosi spesso decisivo per garantire l'incolumità e la salvezza di numerose vite umane, come accaduto anche di recente in occasione di drammatici eventi naturali;

- Negli ultimi anni il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha dovuto far fronte alla progressiva diminuzione delle risorse finanziarie stanziato dallo Stato, sempre più scarse, e a rilevanti carenze di organico, riuscendo comunque, con uno sforzo encomiabile e straordinario, a rispondere efficacemente alle numerose richieste di intervento della popolazione per emergenze grandi o piccole, meritandosi così il rispetto, la stima e l'affetto di tutti gli italiani;

Considerato che

- Il Corpo dei Vigili del Fuoco vede, da tempo, la presenza al suo interno di una rilevante componente di personale precario, composto da Vigili del fuoco cosiddetti “discontinui” che rappresentano, comunque, una risorsa imprescindibile del Corpo nazionale, senza dei quali i servizi in molti casi si para-

lizzerebbero e non sarebbe possibile rispondere con tempestività alle richieste dei cittadini;

- I Vigili del Fuoco cosiddetti “discontinui” sono privi di contratto a tempo indeterminato e non possono essere chiamati in servizio per più di 14 giorni consecutivi e per più di 160 giorni l'anno;

- Questi Vigili del Fuoco discontinui vengono frequentemente richiamati in servizio per far fronte alle croniche carenze di organico, garantendo sempre l'operatività dei comandi e/o integrando le squadre di intervento, venendo spesso utilizzati anche per svolgere attività di ordinaria amministrazione;

- La figura del Vigile del Fuoco discontinuo va, peraltro, distinta da quella dei Vigili del Fuoco volontari che svolgono la loro attività nei distaccamenti volontari;

- Nonostante la netta distinzione tra le due figure, le stesse vengono considerate entrambe come “volontarie”, con la precisazione (contenuta all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139) che “il personale volontario non è legato da un rapporto di impiego all'Amministrazione”, escludendo così qualsiasi possibilità di incardinare tra i Vigili discontinui e il Ministero un rapporto di pubblico impiego;

- La condizione di precariato all'interno del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco riguarda, a livello nazionale, migliaia di persone e, nella nostra regione, interessa centinaia di operatori i quali, da anni, svolgono funzioni in tutto e per tutto equiparate a quelle svolte dai colleghi a tempo indeterminato, pur non avendo lo stesso trattamento giuridico e le stesse tutele;

- Appare indispensabile adoperarsi presso il Governo centrale e il Parlamento della Repubblica per avviare un percorso che porti quanto prima alla stabilizzazione dei Vigili del Fuoco discontinui;

tutto quanto premesso e considerato,
il Consiglio Regionale della Puglia

Impegna

il Presidente della Regione Puglia e la

Giunta regionale ad adoperarsi presso il Governo centrale e il Parlamento della Repubblica affinché vengano poste in essere tutte le iniziative necessarie, sul piano normativo e regolamentare, per consentire la stabilizzazione dei Vigili del Fuoco “discontinui”».

La pongo ai voti.

È approvata all'unanimità.

Proposta di legge Casili, Colonna “Integrazioni alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli)”

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 4), reca: «Proposta di legge Casili, Colonna “Integrazioni alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli)”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta).

PENTASSUGLIA, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, la presente proposta di legge, che integra il contenuto della legge regionale n. 26 del 20 maggio 2014 intitolata “Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli”, si propone i seguenti obiettivi:

- promuovere il rilancio delle attività agricole anche attraverso il recupero produttivo dei terreni abbandonati o incolti e dei fabbricati rurali insistenti;

- favorire l'occupazione di chiunque ed in particolare dei giovani nel comparto agricolo;

- contrastare l'incuria e l'abbandono dei terreni privati, attraverso la previsione della possibilità per i possidenti di affidarli in locazione ai giovani agricoltori;

- garantire un'adeguata pubblicità al progetto “Banca della Terra di Puglia”.

L'agricoltura rappresenta un elemento trainante dell'economia pugliese ma, a causa della crisi economica che sta attraversando l'Italia e della scarsità di investimenti nel settore agricolo rispetto a quello industriale, ha perso peso sia in termini di produzione che di occupazione. Questo, pertanto, rende indispensabile un impegno politico ed amministrativo per trovare nuove soluzioni che siano in grado di rilanciare il settore e di creare nuove opportunità di lavoro, con particolare riguardo verso i giovani che si avvicinano per la prima volta all'agricoltura.

L'attuale normativa vigente all'interno del territorio regionale, ovvero la Legge n. 26 del 2014, contiene una serie di disposizioni volte a favorire il recupero produttivo e a contrastare l'abbandono dei suoli agricoli, disciplinando le modalità di individuazione degli immobili di proprietà della Regione e degli enti da essa controllati, nonché le procedure per il conferimento di questi ai giovani agricoltori.

Tuttavia, la suddetta normativa ha ottenuto scarsi risultati nella sua attuazione pratica, sia a causa della scarsa pubblicità data al relativo progetto, sia a causa della farraginoso procedura prevista per l'individuazione e la registrazione dei terreni destinati all'affidamento in concessione o locazione, nonché per il conferimento di questi ai giovani agricoltori, atteso che devono essere predisposti diversi elenchi ed inventari cartacei contenenti i terreni pubblici disponibili.

Pertanto, si è ritenuto necessario un intervento integrativo del contenuto della legge n. 26 del 2014, al fine di snellire le procedure da essa previste e di fornire un'adeguata pubblicità al progetto in favore dei giovani agricoltori.

Per la predisposizione della presente proposta di legge si è ritenuto opportuno analizzare analoghi provvedimenti normativi adottati in altre Regioni italiane, come l'Abruzzo e la Lombardia, ed ottemperare alle prescrizioni contenute nella Legge nazionale n. 440

del 1978 sull'utilizzazione delle terre incolte o abbandonate, dal momento che anche a tali terre poteva estendersi la ratio della legge regionale in questione.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 440 del 1978 appena richiamata, le Regioni "provvedono a determinare le singole zone del territorio di loro competenza che risultino caratterizzate da estesi fenomeni di abbandono di terre suscettibili di utilizzazione per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge", ossia per il loro recupero produttivo e per la salvaguardia degli equilibri idrogeologici, e ad esse spetta altresì "emanare norme di attuazione secondo i principi e i criteri stabiliti dalla presente legge".

La Regione Puglia nel 1981 aveva provveduto, con la legge del 17 luglio n. 41, a dare attuazione alle suddette disposizioni in materia di recupero ed utilizzazione delle terre incolte o abbandonate, ma, in occasione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999, ne dispose l'abrogazione con legge del 13 dicembre n. 32.

Pertanto, da allora, è mancata in Puglia una normativa che ottemperasse alle prescrizioni contenute nella legge n. 440 del 1978, e che disciplinasse il recupero produttivo delle terre incolte o in stato di abbandono.

All'interno di un contesto come quello attuale, nel quale è necessario intervenire per incentivare il settore agricolo e creare nuove opportunità di lavoro, soprattutto per i giovani, consentire di sfruttare in modo redditizio tutti quei terreni abbandonati o incolti e quei terreni appartenenti a privati che non hanno la volontà o la possibilità di coltivarli appare una soluzione ottimale.

Con l'istituzione della "Banca della Terra di Puglia" si consentirà più agevolmente a chiunque interessato di avviare nuove attività agricole anche su terreni diversi da quelli di proprietà pubblica dando a tale progetto un'adeguata pubblicità, atteso che la Banca della Terra costituisce un elenco informatico accessibile al pubblico tramite web.

La sua istituzione presso il Dipartimento regionale Agricoltura risponde, pertanto, al più vasto obiettivo di promuovere i processi di ricomposizione e riordino fondiario, di recuperare ad uso produttivo le superfici agricole pubbliche, private abbandonate o sottoutilizzate, o dei relativi fabbricati rurali insistenti, nonché di favorire la salvaguardia del territorio pugliese.

Il grande e proficuo lavoro svolto in Commissione a seguito di confronto serrato e sul merito, ha consentito di migliorare e completare l'impianto della p.d.l., con il consenso e voto unanime di tutti i componenti commissari, che ne hanno apprezzato non solo lo spirito della norma, ma hanno lavorato e contribuito a fortificarne i contenuti e l'articolato.

Infatti, alcuni articoli sono stati riscritti ed implementati nel distinguo di competenze tra Comuni e Regione, sottolineandone le finalità e le definizioni; esplicitando i termini e i tempi per le individuazioni e utilizzazioni dei terreni agricoli di proprietà pubblica o privata incolta o abbandonata; le relative procedure per l'assegnazione; la Banca della Terra di Puglia; il Regolamento attuativo con la clausola valutativa e relativa disposizione di attuazione.

La p.d.l. viene trasmessa al Consiglio regionale per la sua trattazione, ringraziando tutti i colleghi componenti la Commissione per il lavoro svolto e la unanimità di consenso manifestata al testo del collega Casili e al lavoro emendativo di concerto e condivisione effettuato dal collega Colonna.

Un sentito ringraziamento al Dr. Trotta, Dirigente dell'Assessorato alle risorse agroalimentari, e all'Assessore Di Gioia per il fattivo contributo dato oltre che per la leale e corretta collaborazione con tutta la Commissione.

Esame articolato

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1

*Modifiche e integrazioni
alla l. r. 20 maggio 2014, n. 26*

1. Il titolo della l. r. 26/2014 "Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli" è sostituito dal seguente: "Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli. Istituzione della Banca della Terra di Puglia".

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

art. 2

*Modifiche e integrazioni all'articolo 1
della l. r. 20 maggio 2014, n. 26*

1. L'articolo 1 della l. r. 26/2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Finalità e definizioni)

1. In attuazione degli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e della Convenzione europea sul paesaggio, ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14, la presente legge detta i principi fondamentali per la conservazione del suolo in quanto bene comune e risorsa non rinnovabile, determinante per la difesa dell'ecosistema e delle caratteristiche del paesaggio, per la prevenzione del dissesto idrogeologico, per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche e di qualità. In attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), al fine di favorire il recupero dei terreni agricoli incolti o abbandonati, contenere il degrado ambientale, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agro-forestali, la Regione valorizza i terreni agricoli incolti o abbandonati, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali.

2. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per 'terreni agricoli': i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati;

b) per 'terreni incolti o abbandonati': i terreni agricoli suscettibili di coltivazione, compresi i fabbricati rurali insistenti, che non siano destinati ad utilizzazione agraria o agro-zootecnica da almeno due anni;

c) per 'consumo di suolo': la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi che ne determinano l'impermeabilizzazione, l'urbanizzazione, l'edificazione, la cementificazione, l'escavazione, la contaminazione, la desertificazione.

3. Sono esclusi dall'applicazione delle presenti disposizioni:

a) i terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa comunitaria;

b) i terreni che presentino un habitat oggetto di tutela ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 22 luglio 1992, serie L 206/7;

c) i terreni la cui messa a coltura agraria pregiudichi la stabilità del suolo o la regimazione delle acque o comprometta la conservazione dell'ambiente;

d) i terreni di pertinenza di case adibite ad abitazione rurale o civile;

e) i boschi nonché i terreni destinati a rimboschimento da piani, programmi e progetti di intervento già approvati dagli enti e organi pubblici competenti;

f) le aree di cave la cui coltivazione è terminata e che hanno destinazione finale diversa da quella agricola;

g) i terreni che negli strumenti urbanistici vigenti o adottati hanno destinazione diversa da quella agricola.

4. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, perseguono il coordinamento delle politiche di sviluppo ter-

ritoriale con quelle rivolte al contenimento del consumo di suolo agricolo. A tal fine, per favorire l'effettivo utilizzo agricolo, la Regione promuove misure rivolte a disincentivare l'abbandono delle coltivazioni, a sostenere il recupero produttivo, nonché il ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile.”.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

art. 3

Modifiche e integrazioni all'articolo 2 della l. r. 20 maggio 2014, n. 26

1. L'articolo 2 della l. r. 26/2014 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

(Individuazione e utilizzazione dei terreni agricoli di proprietà pubblica)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2 quinquies, gli assessorati regionali al demanio e patrimonio e alle risorse agroalimentari individuano i terreni agricoli di proprietà della Regione e degli enti da essa controllati idonei per l'affidamento in concessione o locazione a chiunque, in forma singola o associata, voglia esercitare attività agricola.

2. Al fine di garantire la maggiore disponibilità dei beni immobili regionali individuati negli appositi elenchi a favore di chiunque, in forma singola o associata, voglia esercitare attività agricola, la Regione provvede, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento regionale 2 novembre 2011, n. 23 (Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali), ad attivare gli strumenti di tutela dominicale e a contrastare i fenomeni di occupazione *sine titulo*.

3. L'elenco dei terreni individuati ai sensi del comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, ed aggiornato con le medesime procedure entro la fine di ogni anno solare.

4. I beni così individuati, completi dei relativi dati catastali identificativi e di ogni altra

utile caratterizzazione, sono inseriti nella Banca della Terra di Puglia di cui all'art. 2 quater.

5. In riferimento a tali beni la Regione, conformemente alle previsioni contenute nella legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale), della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti) e del regolamento regionale 2 novembre 2011, n. 23 (Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali), predispone bandi pubblici per l'assegnazione in concessione o locazione, a favore di chiunque, in forma singola o associata, voglia esercitare attività agricola, secondo le procedure definite nell'articolo 2 ter.

6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2 quinquies i Comuni individuano, nell'ambito del proprio patrimonio, i terreni agricoli da destinare all'assegnazione in concessione o locazione a chiunque, in forma singola o associata, voglia esercitare attività agricola. Entro un anno dall'entrata in vigore del medesimo regolamento, l'elenco dei beni così individuati, completi dei relativi dati catastali identificativi e di ogni altra utile caratterizzazione, è trasmesso al Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia che provvede ad inserirli nella Banca della Terra di Puglia. I Comuni provvedono al suo aggiornamento che deve essere comunicato al Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia entro il 30 settembre di ogni anno.

7. La Regione procede alla assegnazione dei beni compresi negli elenchi trasmessi dai Comuni secondo le modalità definite nell'articolo 2 ter. In ogni caso i Comuni possono procedere autonomamente alla loro assegnazione con propri bandi pubblici. L'esercizio di tale facoltà deve essere comunicato dal Comune contestualmente alla trasmissione dell'elenco o del suo aggiornamento alla Regione.”.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità.

Passiamo all'articolo 4, al quale è stato presentato un emendamento a firma del consigliere Casili.

Ha chiesto di parlare il consigliere Casili. Ne ha facoltà.

CASILI. Signor Presidente, ci siamo posti in Commissione il problema di censire i terreni nel momento in cui i Comuni dovessero non rispondere alle istanze presentate all'interno della legge.

Mi preme ringraziare tutti i colleghi che in Commissione hanno dato un contributo importante – il collega Colonna, che ha emendato corposamente la legge, il Presidente Pentassuglia e l'assessore Di Gioia – e le associazioni di categoria. In Commissione è emersa la domanda di come prevedere misure deterrenti o premialità ai Comuni per attuare il contenuto della legge.

L'emendamento semplicemente riprende quanto è contenuto nelle leggi nazionali, laddove non ci siamo inventati nulla di cui non conoscessimo i risvolti nella realtà. Ricordo che questa legge, rispetto a quella della Lombardia, del Veneto o dell'Abruzzo, e senza peccare di autoreferenzialità, è una legge molto valida, in molti punti superiore alle altre quattro approvate in Italia.

Questo emendamento prevede che la Regione, nel caso in cui i Comuni non adempiano al censimento dei terreni, possa sostituirsi nell'effettuazione dello stesso.

Così come avviene nelle altre Regioni, questo emendamento ha trovato ampio sostegno da parte degli altri enti regionali. Quindi, non ci stiamo inventando nulla, tant'è che, parlandone abbondantemente con il collega Colonna, abbiamo reinserito un emendamento che già si trovava all'interno della proposta di legge. Grazie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Di Gioia.

DI GIOIA, *assessore all'agricoltura*. In un

contesto di normalità, di funzionamento degli uffici a ranghi ordinari e con una disponibilità di personale adeguata, le direi che sono assolutamente d'accordo. Dove i Comuni non riescono a svolgere le attività, la Regione interviene, surroga e fa quello che può.

Siccome, però, non è il caso nostro e molti dei nostri dipendenti sono destinati ad attività che giornalmente anche voi sollecitate, scrivere sin da ora una norma che consenta, di fatto, ai Comuni di non adempiere a quello che è previsto, fatto salvo che poi dovrà provvedervi la Regione, che ovviamente non riuscirà a farlo, significa neutralizzare l'effetto positivo di chiedere ai Comuni di svolgere un'attività che, comunque, è più vicina alla propria dotazione di notizie e gestione di database.

Visto che la norma richiede del tempo per essere attuata ed è comunque un atto eventuale quello della surroga della Regione, riserviamocelo in un provvedimento nel quale prendiamo atto che i Comuni non sono in grado di fare quello che stiamo dicendo dovrebbero fare. È inutile tirare già la soluzione B e metterla in carico alla Regione, che già non è in grado di portare la B e dovrà pensare a una soluzione C. Di fatto rendiamo la legge, per certi versi, inapplicabile nella parte più pregiata, che è quella di conoscere lo stato dell'arte.

Le chiederei di rinviare questa norma, anche tra sei mesi, in una legge di bilancio, nella quale capiamo chi ha adempiuto e chi no, facciamo un'integrazione alla legge e troviamo qualcosa che possa aiutarci a venire incontro anche a questa esigenza. Diversamente, devo dire ai miei dipendenti, che già sono tirati per la calamità, per il PSR, per le certificazioni, che arriverà loro questo lavoro che altri non potranno svolgere e loro dovranno poi dire a me come giustificare in Consiglio perché non l'hanno svolto quando qualcuno presenterà un'interrogazione per chiedere perché non funziona la legge. Evitiamolo, almeno in sede di battesimo della norma, se è possibile.

Grazie.

COLONNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA. Signor Presidente, come ricordava Cristian Casili, originario promotore di questa proposta, la stessa ha trovato piena attenzione di tutti noi, la mia in particolare, tanto che ho contribuito a scrivere il testo finale.

Sinceramente, non so se devo fare una mozione d'ordine, non so come presentarla, né so se il collega Casili è d'accordo. Ritengo che questo sia un provvedimento particolarmente qualificante di un'Aula consiliare e di una stagione amministrativa. Poiché su questo provvedimento, almeno in Commissione, si è avuta la totale condivisione da parte di tutti i commissari, anche sotto l'impulso energico, proficuo e utile del Presidente Pentassuglia, proporrei – sempre se Cristian Casili è d'accordo – di rinviare il prosieguo dell'esame di questo provvedimento legislativo.

Obiettivamente siamo in un'Aula a ranghi ormai ridottissimi. Tuttavia, poiché il provvedimento merita la giusta attenzione e anche un voto pieno, perché ad esso deve seguire la piena attuazione della norma, sarei per rinviare il prosieguo dell'esame alla prossima seduta. Lo dico per avere un conforto. Non si tratta banalmente di portare un risultato a casa, pur importante, ma di spostare di una settimana, dieci giorni la discussione, soprattutto per avere la consapevolezza di un punto delicato.

Credo che questo, insieme a quello che ha visto Ruggiero Mennea primo ispiratore, sulle eccedenze alimentari, e l'altro promosso dai colleghi Turco, Pellegrino e Pisicchio, sul recupero degli ausili protesici e medici, siano tre provvedimenti legislativi – sebbene possa sembrare che non rientrino tra quelli che affaticano, come il regolamento edilizio tipo, caratterizzanti una stagione amministrativa e ispirati a una stessa logica: la lotta agli sprechi, che credo sia una emergenza, non solo economica.

La lotta agli sprechi non è una questione puramente economica – è anche quello – ma è una battaglia culturale, direi di civiltà. Parliamo di spreco di terra, spreco di energie, spreco di risorse, spreco di energie anche intellettuali.

Ebbene, a proposito di sprechi, credo che anche la discussione su una proposta di legge di questo tipo non debba essere un'occasione sprecata per fare un salto in più culturale. Ripeto, se posso permettermi, proporrei di proseguire l'esame, ormai incardinato, nella prossima seduta. Ritengo che sia la scelta migliore per dare il giusto rilievo, anche in termini di riconoscibilità all'esterno, al lavoro fatto, non burocraticamente consumato. Grazie.

PRESIDENTE. Collega Casili, vi è sostanzialmente una richiesta di ritiro del suo emendamento.

CASILI. Di rinvio.

PRESIDENTE. La richiesta di ritiro viene dall'assessore. Poi c'è la richiesta di riproposizione da parte del collega Colonna.

CASILI. Io non ho grossi problemi al riguardo. Ringrazio il consigliere Colonna, che evidentemente ha voluto contribuire alla legge perché ne ha compreso il significato, come tutti gli altri colleghi che hanno lavorato in Commissione, il Presidente della Commissione stessa. Abbiamo audito anche le associazioni di categoria e tutti hanno compreso la qualità e la portata di una legge, che evidentemente richiederebbe la presenza in Aula anche degli altri colleghi.

È una legge che risponde a tantissime esigenze ed emergenze della regione. Penso anche alla proposta di legge, poi diventata legge, dell'assessore Nunziante sul contenimento e la gestione degli incendi, rispetto alla quale questa legge può essere strutturale. Noi abbiamo il 60-70 per cento – faccio riferimento

soltanto alla provincia di Lecce – dei terreni completamente abbandonati, anche a seguito della mancanza di reddito. Penso anche ai fabbricati, quelli che sono ritornati in pieno possesso degli enti come Comuni e Regione, penso ai fabbricati dell'ente ex Riforma Fondiaria.

Si tratta di una legge importante. Le associazioni di categoria ponevano un accento molto importante sull'articolo 4 e in Commissione hanno sottolineato l'importanza di rendere la norma il più possibile attuativa. Non si tratta di caricare di un peso ulteriore un ufficio, ma semplicemente vale la pena, nell'ottica di un bilancio complessivo, investire risorse nel censimento di tanti suoli che oggi risultano abbandonati e sono ricettacolo, spesso, di rifiuti.

Un legislatore, un Governo soprattutto non deve lasciarsi intimidire rispetto alla possibilità di interagire, di realizzare una misura che è importante per il reddito di tanti giovani, e non solo giovani, perché abbiamo allargato la platea, dunque potranno partecipare ai bandi anche coloro che giovani non sono più. È

quindi una legge che ha una portata strutturale molto importante.

Sono d'accordo, a questo punto, con il collega Colonna. Riportiamo la legge in Aula quando ci sono anche gli altri colleghi, facciamo una discussione più aperta, creiamo un processo culturale che ci deve interessare tutti e discutiamo la legge in tutti i suoi dettagli. Speriamo così che per la prossima data nella quale sarà calendarizzata con gli uffici, i colleghi e la Presidenza, si possa affrontare questa questione importante dell'articolo 4, ossia come consentire ai Comuni, effettivamente, di realizzare questo censimento.

Accolgo la proposta del collega Colonna.

PRESIDENTE. Mi pare di capire che ci sia l'orientamento di sospendere adesso i lavori e riprendere la discussione della legge nella prossima seduta di Consiglio regionale, fissata per il 16 maggio, come primo punto dell'ordine del giorno.

Il Consiglio sarà convocato a domicilio.
La seduta è tolta (*ore 16.17*).